CAMERA DEI DEPUTATI N. 4292

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003

Presentato il 19 settembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI!

PARTE I
DESCRIZIONE DEL TRATTATO DI ADESIONE

CAPITOLO I
STRUTTURA E DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E DELL'ATTO DI ADESIONE

1. *Il Trattato di adesione*[1].

Il Trattato di adesione è un testo composto di tre articoli concernenti:

a) l'inclusione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica slovacca tra i membri dell'Unione Europea e come parti dei trattati sui quali la stessa Unione è fondata;

b) la possibilità, per il Consiglio dell'Unione Europea, di assumere una decisione di modifica dei testi che compongono il Trattato di adesione (nonché l'Atto di adesione e gli Allegati) nell'ipotesi in cui questo non entri in vigore nei confronti di uno o più degli Stati indicati al precedente punto *a*) per mancanza di ratifica. In sostanza, pertanto, la mancata conclusione del Trattato di adesione da parte di uno o più di essi non pregiudica l'adesione degli altri.

c) il deposito dei testi convenzionali, in ciascuna delle lingue nazionali, negli archivi del governo della Repubblica italiana (in quanto depositario del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità europea) e l'assunzione da parte di quest'ultimo governo dell'obbligo di rimettere a ciascuno dei governi degli stati firmatari una copia certificata conforme dei testi convenzionali stessi.

2. *L'Atto di adesione e gli allegati*

Al Trattato è unito l'Atto di adesione, che contiene le condizioni di ammissione e gli adattamenti che esse comportano per i trattati sui quali è fondata l'Unione, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 49 del Trattato UE. Tale Atto è suddiviso nel modo di seguito illustrato.

a) Parte prima: principi (articoli da 1 a 10).

---

[1] La denominazione "Trattato di adesione" è quella correntemente utilizzata e può pertanto essere mantenuta. Quella ufficiale, ovviamente riportata nella Parte III della presente relazione, v. *infra*, par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, è « Trattato tra [lista delle parti contraenti] relativo all'adesione di [lista dei Paesi in adesione] all'Unione Europea ».

Contiene i principi nonché le definizioni essenziali riguardanti l'Atto stesso e la disciplina delle relazioni tra gli obblighi di diritto internazionale e quelli che i nuovi Stati membri assumono con l'adesione all'Unione e alle Comunità.

(art. 1) Viene fornita, fra l'altro, la definizione di "nuovi Stati membri" (la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca).

(art. 2) Contiene un principio di generale vincolatività e immediata applicazione, nei suddetti nuovi Stati membri, delle disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione prima dell'adesione.

(art. 3) Il principio di cui al precedente art. 2 viene esteso altresì all'*acquis* Schengen, i cui atti rilevanti sono indicati in un separato documento. Una parziale deroga a tale principio è contenuta nel par. 2 dell'art. 3, che prevede un particolare regime per una determinata parte dell'*acquis* Schengen, ritenuto non immediatamente applicabile nei nuovi Stati membri (pur se comunque immediatamente vincolante)[2].

(art. 4) Riconduce i nuovi Stati membri a quelli "in deroga", ai sensi dell'art. 122 TCE, per quanto concerne la partecipazione all'Unione economica e monetaria.

(art. 5) Sancisce il carattere immediatamente vincolante anche di atti non riconducibili immediatamente alle Istituzioni comunitarie in senso proprio (a cominciare dagli accordi conclusi dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio).

(art. 6) Contiene disposizioni in tema di relazioni esterne, nonché di II e III pilastro, ispirate al principio della vincolatività per i nuovi Stati membri degli accordi e convenzioni in essere fra la Comunità – oppure stipulati ai sensi degli artt. 24 o 38 del trattato UE – con soggetti terzi[3].

(art 7) Prevede la possibilità di modificare il Trattato e l'Atto di adesione unicamente mediante la procedura prevista dall'art. 48 TUE.

(art. 8) Stabilisce il principio secondo il quale la natura giuridica degli atti adottati dalle istituzioni (ad es. quelli di cui all'art. 249 TCE), fatti oggetto di modifiche di tipo transitorio a causa e in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri, non muta per effetto di tali modifiche (cioè per il fatto che esse sono contenute in un Trattato, fonte di grado superiore); tali atti possono pertanto essere oggetto di ulteriori modifiche seguendo le normali regole contenute nei trattati essi.

(Artt. 9 e 10) Stabiliscono, rispettivamente, quanto segue:

- le disposizioni dell'Atto di adesione che modifichino definitivamente o abroghino un atto delle istituzioni *acquis*tano la stessa natura giuridica dell'atto modificato o abrogato;
- l'applicazione dei Trattati originari, e degli atti delle istituzioni, è soggetta a deroghe esclusivamente in base a, e nei limiti di, quanto disposto dall'Atto stesso.

b) Parte seconda: adattamenti dei Trattati (articoli da 11 a 19).

Concerne gli adattamenti definitivi dei trattati tra i quali rilevano, innanzitutto, quelli di tipo istituzionale resisi necessari per effetto dell'incremento del numero degli Stati membri dell'Unione.

---

[2] V. *infra*, par. 4.

[3] V. *infra*, par. 5.

i) Titolo I – Disposizioni istituzionali (articoli da 11 a 17)

È suddiviso in sette parti, ognuna dedicata ad una diversa istituzione dell'Unione. Per il commento di ogni singolo articolo si rinvia all'apposita sezione della presente relazione[4]. In questa sede, giova invece premettere che la necessità un adeguamento del nucleo essenziale di riforme istituzionali adottate con il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 discende dal fatto che in tale Trattato dette riforme erano state concepite sulla previsione di un'Unione a 27 (mentre il numero dei Paesi in adesione è attualmente di 10, con la previsione cioè di un'Unione a 25 nel 2004). Inoltre, sempre nel suddetto Trattato, la decorrenza delle riforme è stata fissata al 2005, mentre in occasione del Consiglio Europeo di Copenaghen del dicembre 2002 è stato indicato il 1° maggio 2004 quale data di entrata in vigore del Trattato di adesione.

ii) Titolo secondo – Altri adattamenti (Artt. 18 e 19)

(art. 18) Adegua la norma dell'art. 57 n. 1 TCE alla particolare situazione delle discipline esistenti in Estonia e Ungheria in materia di libera circolazione dei capitali, portando la data indicata nell'articolo citato – ma solo per i due menzionati Stati in adesione – dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1999.

(art. 19) Precisa l'ambito territoriale di applicazione del Trattato CE a seguito dell'ampliamento dell'Unione[5].

c) Parte terza: disposizioni permanenti (articoli da 20 a 23)

Concerne modifiche di tipo permanente all'*acquis* comunitario. Tale estesissimo *corpus* normativo viene suddiviso per allegati cui rinviano le disposizioni dell'Atto. Si riassume qui di seguito il contenuto degli allegati in questione.

i) Allegato II[6] (richiamato dall'art. 20 dell'Atto di adesione): introduce i riferimenti e le specifiche resi necessari dall'estensione dell'*acquis* ai nuovi Paesi membri (ad esempio, aggiungendo l'indicazione, accanto a quelli dei Paesi membri attuali, degli enti che nei nuovi Paesi membri sono chiamati a dare attuazione ad una determinata direttiva)[7].

---

[4] V. *infra*, parr. 6-12.

[5] Oltre alla modifica, a tal fine, del primo paragrafo dell'art. 299 TCE, l'Atto di adesione, tramite il Protocollo n. 3 ad esso annesso, modificherà altresì il par. 6 lett. *b*) dello stesso articolo 299 TCE, predisponendo una disciplina specifica riguardante le zone del territorio di Cipro sottoposte alla sovranità del Regno Unito (Akrotiri e Dhekelia) ai sensi del Trattato istitutivo della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960: tali zone continuano ad essere escluse, in linea di principio, da quelle cui si applica il Trattato CE, ma si estende loro ora una parte dell'*acquis* comunitario (ad es. in materia doganale e fiscale).

[6] Come si è avuto modo di vedere nel presente paragrafo (*supra*, *lett.* a) l'Allegato I, richiamato dall'art. 3 n. 1 dell'Atto di adesione, riguarda invece l'*acquis* Schengen.

[7] Per il suo prevalente carattere di mero (ancorché lunghissimo) elenco, l'allegato II non si presta ad una trattazione sistematica né d'altronde la richiede. È sufficiente pertanto la sua diretta consultazione tenendo peraltro conto che una volta entrato in vigore il Trattato di adesione, le integrazioni in esso contenute figureranno direttamente nella "versione consolidata" delle disposizioni comunitarie oggetto di modifica. Si è voluto comunque qui attirare l'attenzione sul contenuto

Partendo, dunque, dalla libera circolazione delle merci, rilevano fra le altre le integrazioni alla disciplina comunitaria relativa al "ravvicinamento" in materia di caratteristiche tecniche o di etichettatura dei prodotti.

Nel settore della libera circolazione delle persone, viene modificato il regolamento n. 1048/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GUCE L 149 p. 2)[8]. Nel settore della libertà di stabilimento, correlato a quello della circolazione dei lavoratori, rilevano in particolare le integrazioni alla Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (GUCE L 209 p. 25) e alla Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, su un sistema generale di riconoscimento di diplomi d'insegnamento superiore riguardante le formazioni professionali di durata minima triennale (GUCE L 19 del 1989, p. 16), entrambe aventi base giuridica nell'art. 47 n. 1 TCE. Modifiche e integrazioni sono state apportate anche ad alcune delle direttive cd. "settoriali", relative a diverse attività e professioni ed aventi base giuridica nell'art. 47 n. 2 TCE.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, sono state fra le altre modificate le direttive sulle attività di intermediari nel commercio di prodotti tossici, di agente e mediatore di assicurazioni, sulle condizioni d'accesso alle attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione vita e di assicurazione-vita nonché sull'accesso all'attività di enti creditizi.

In tema di diritto societario, sono stati introdotti i riferimenti alle società di diritto privato presenti negli Stati in adesione cui si applica la rilevante disciplina comunitaria, compresa quella riguardante i principi contabili, nella quale rientrano alcune direttive basate sull'attuale art. 44 par. 2 lett. *g*) TCE che si occupa di garanzie per la tutela dei soci e dei terzi.

In quest'ambito materiale, particolare rilievo va altresì dato alla sezione dedicata alla disciplina in tema di diritti di proprietà intellettuale. In particolare, è stato modificato il Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario mediante inserimento di un'apposita disciplina che contiene le "Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità" (artt. 142 bis.). Di tale articolo "unico" va sottolineata anzitutto l'estensione di un marchio comunitario – "registrato o richiesto a norma del presente regolamento" - al territorio di ciascuno degli Stati in adesione, al fine di consentire che tale marchio esplichi gli stessi effetti su tutto il territorio comunitario. Sempre nella materia dei diritti di proprietà intellettuale, rilevano le modifiche apportate ai regolamenti concernenti certificati protettivi complementari ed in particolare al Regolamento 1768/92 sul certificato complementare per i medicinali. Rileva infine la modifica del Regolamento 6/2002 concernente la materia dei disegni e modelli comunitari, cui è aggiunto un apposito articolo 110 bis concernente le Disposizioni connesse con l'allargamento della Co-

---

di alcune modifiche apportate a determinati atti comunitari attinenti a competenze comunitarie particolarmente rilevanti.

8 Per quanto riguarda l'Italia si segnala in particolare che nell'elenco di cui all'Allegato III, parte B, del citato Regolamento, riguardante le Convenzioni bilaterali tra Stati membri il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento, sono inseriti l'Accordo con la Slovenia per la disciplina delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace del 1959, nonché l'art. 45 par. 3 della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla zona B dell'*ex*-Territorio Libero di Trieste.

munità (la cui ratio coincide con quella delle modifiche apportate al citato regolamento sul marchio comunitario).

Riguardo al settore concernente la politica della concorrenza, le modifiche riguardano l'integrazione delle disposizioni già vigenti per quanto concerne l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia ai fini di escludere dal divieto di cui all'art. 81 n. 1 TCE gli accordi esistenti negli Stati in adesione che, entro sei mesi dall'adesione, siano stati ricondotti a conformità con le disposizioni dei regolamenti stessi. Si segnala tra l'altro la modifica al regolamento n. 659/99, concernente il controllo sugli aiuti di Stato, il cui articolo 1, nella parte in cui dà la definizione di "aiuti esistenti", viene integrato con il riferimento alle misure d'aiuto esistenti in uno degli Stati in adesione conformemente alla definizione datane nell'apposito Allegato IV[9] richiamato dall'art. 22 dell'Atto di adesione, concernente le "misure negoziate".

Nel settore agricolo vengono adeguatamente modificate tutte le rilevanti discipline relative alla creazione di singole Organizzazioni Comuni di Mercato.

Per quanto attiene alla politica dei trasporti, oltre alle numerosissime modifiche tecniche apportate anche alle cartine geografiche e topografiche che illustrano le reti viarie, ferroviarie e fluviali di trasporto in tutti gli Stati in adesione, giova qui citare le modifiche apportate alla Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Le disposizioni aggiunte dall'Allegato II riguardano la possibilità di riconoscere come equivalenti ai titoli stabiliti dalla direttiva in questione quei certificati rilasciati nei Paesi in adesione prima dell'adesione stessa qualora tali certificati siano conformi ad alcune rilevanti discipline nazionali (previamente comunicate e verificate, ai fini della coincidenza con i requisiti comunitari, dai servizi della Commissione).

Per quanto attiene alla politica fiscale, si segnalano due disposizioni che modificano la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche.

Nell'Allegato II è altresì compresa la modifica apportata al capitolo istituzionale che riguarda il Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, del Consiglio, con il quale si stabilisce il regime linguistico comunitario[10].

---

[9] V. *infra* in questo paragrafo.

[10] Riportiamo la definitiva modifica dell'art. 1 di tale Regolamento "Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese". In un documento (15089/02) la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha illustrato al Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 il problema dell'aumento delle lingue dell'Unione, partendo dalle regole generali vigenti (artt 28 e 53 TUE e artt. 21, 290 e 314 TCE) per affrontare gli aspetti pratici inerenti alle traduzioni dei documenti e alle interpretazioni in base all'attuale prassi del rispetto del regime linguistico integrale per le sole sessioni del Consiglio e del Consiglio europeo, potendo invece intervenire modifiche per quanto attiene a tutti i fori preparatori cui partecipino funzionari nazionali o del Consiglio stesso. Un caso di applicazione pratica di tale sistema derogatorio si è

ii) Allegato III (richiamato dall'art. 21 dell'Atto di adesione): indica alcuni settori dell'*acquis* (Libera circolazione dei lavoratori, Agricoltura, Pesca e Statistiche) suscettibili di ulteriori modifiche nel periodo tra la chiusura dei negoziati e l'entrata in vigore dell'Atto di adesione, secondo la procedura definita nell'art. 57 dell'Atto stesso. Si tratta di una serie di modifiche di tipo materiale la cui necessità richiede a giudizio dell'Unione un supplemento di esame da parte degli appositi comitati tecnici previsti dalla rilevante normativa comunitaria[11]. Tali modifiche interverranno prima dell'avvenuta adesione dei Paesi in adesione, ma comunque successivamente alla firma del Trattato; ne consegue che gli Stati in adesione saranno coinvolti, senza diritto di voto, nella definizione delle stesse grazie allo *status* di osservatore attivo, che spetta loro nel periodo fra la data di firma e quella di entrata in vigore del Trattato di adesione[12].

---

avuto proprio con il gruppo per la redazione del Trattato di adesione (in cui le lingue di lavoro sono state l'inglese e il francese, lavorando su testi in inglese, presentati dalla Commissione europea). Per quanto attiene alla Commissione, dovrebbe essere mantenuta la regola già vigente dell'art. 4 al. 3 del regolamento interno, ai sensi del quale l'ordine del giorno di un gruppo di lavoro e i documenti relativi sono trasmessi ai membri della Commissione nelle lingue di lavoro che la Commissione abbia previamente stabilito.

[11] Così, a titolo di esempio, per il settore della libera circolazione dei lavoratori, in tale allegato viene fatto rinvio al meccanismo predisposto dall'art. 15 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (GUCE L 209 del 24.7.1992, pag. 25). Infatti, con riferimento ad una serie di figure professionali esistenti in Repubblica ceca e Slovacchia, che durante i lavori redazionali si sarebbe dovuto inserire nell'Allegato II (così integrando in via definitiva le disposizioni della direttiva richiamata), si è ritenuto necessario un esame tecnicamente più approfondito da parte dell'apposito comitato che opera in materia di riconoscimenti professionali. La procedura di adozione di tali adattamenti dovrà ovviamente conformarsi non solo al disposto dell'art. 15 della direttiva in questione, ma anche a quello del citato art. 57 dell'Atto di adesione.

[14] Lo *status* di osservatore attivo consente la partecipazione alle varie formazioni consiliari con (in alcuni casi) diritto di intervento, fatte salve le deliberazioni che hanno luogo nei gruppi concernenti le relazioni con paesi candidati nell'ambito dell'accordo di associazione e dell'accordo europeo, e nel contesto del processo di allargamento, ferma la necessaria flessibilità riconosciuta a ciascuna Presidenza per prendere decisioni in merito alle disposizioni relative alla partecipazione nei pertinenti organi del Consiglio su tali temi e a quelle che disciplinano le modalità per tenere debitamente informati gli Stati aderenti. Inoltre, grazie all'art. 55 dell'Atto di adesione, gli osservatori attivi hanno la facoltà di richiedere, in casi debitamente motivati, deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra *la data limite* del 1° novembre 2002, scelta per motivi pratici, e la data in cui è firmato il trattato di adesione (ad esclusione degli atti indicati all'art. 5 dell'Atto di adesione, tra i quali figurano le decisioni dei rappresentanti permanenti dei governi nazionali riuniti in sede di Consiglio e i principi e gli orientamenti che derivano dalle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio, su tali atti v. *infra* par. II, n. 4). Oltre che nei settori strettamente rientranti nel normale funzionamento dell'ordinamento comunitario, lo *status* di osservatore attivo dà

iii) Allegato IV (richiamato dall'art. 22 dell'Atto di adesione): contiene modifiche a carattere permanente al funzionamento del mercato interno per effetto dell'allargamento[13]. Esse riguardano la libera circolazione dei capitali, il diritto societario, con specifico riguardo alla tutela della proprietà intellettuale nel settore farmaceutico, la politica della concorrenza (aiuti di Stato), l'agricoltura (anche in tal caso con specifico riguardo alla regole di concorrenza applicabili a tale settore) e la libera circolazione delle merci con riguardo alle regole sull'Unione doganale.

Prima di esaminare la quarta parte dell'Atto di adesione, occorre accennare all'art. 23 dell'Atto stesso, in cui si prevede la possibilità che, con decisione *ad hoc*, il Consiglio disponga gli adattamenti delle norme comunitarie sulla politica agricola comune ivi contenute conseguenti alle modifiche che potranno eventualmente intervenire in tale settore sino alla definitiva entrata in vigore del Trattato di adesione.

d) Parte quarta: disposizioni temporanee (articoli da 24 a 42)

Contiene il riferimento a tutte le misure di carattere transitorio concernenti sia gli aspetti di carattere sia istituzionale che quelli di diritto materiale.

i) Titolo I – Misure transitorie

(Art. 24). Gli allegati che vanno dal V al XIV riguardano i risultati dei negoziati raggiunti nei singoli ambiti di politica comunitaria con ciascuno Stato in adesione. In buona sintesi, rispetto alla suddivisione "per capitoli" prevista negli allegati precedentemente indicati, tali allegati sono invece intitolati singolarmente a ciascuno Stato candidato, definendo per ogni capitolo le concessioni reciprocamente ottenute da tale Stato e dai quindici[14].

(Artt. 25 e 26). Le due misure transitorie concernenti le istituzioni riguardano il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione[15].

(Artt. 27 – 36). Come disposizioni transitorie figurano altresì quelle concernenti le modifiche alle disposizioni finanziarie e di bilancio[16]. Al riguardo, va richiamato l'allegato n. XV, concernente gli stanziamenti d'impegno massimi integrativi richiamati dall'art. 32, paragrafo 1 dell'Atto di adesione. Tale ultima disposizione fissa, fra l'altro, la data (31 dicembre 2003) a partire dalla quale si interrompe l'assunzione di impegni finanziari nell'ambito dei vari strumenti di preadesione (Phare, ISPA, SAPARD) e quella, 1° gennaio 2004, a partire dalla quale i Paesi in adesione ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie (agricoltura, fondi strutturali e politiche interne) stabilite nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

ii) Titolo II – Altre disposizioni

---

diritto ai Paesi in adesione di essere associati a tutte le riunioni internazionali cui partecipa l'Unione o la Comunità europea, là dove ciò possa condurre all'adozione di regole o a determinazioni che si renderanno vincolanti anche per i nuovi Membri.

[13] Per ragioni sistematiche il contenuto delle presenti modifiche all'*acquis* – ove rilevanti – è illustrato insieme a quello delle modifiche (o misure) transitorie (v. *infra*, la Sezione V del Capitolo II della presente Parte I - parr. 17-48).

[14] *Ibidem.*

[15] V. *infra*, parr. 7, *lett.* a) e 8, *lett.* a)

[16] V. *infra* la Sezione IV del Capitolo II della presente guida.

(Art. 37, art. 38, art. 39). In tale parte del trattato, sono inserite, le clausole di salvaguardia "generali"[17].

(Art. 40). Limita la facoltà di adottare le misure di applicazione dei periodi transitori definiti negli allegati menzionati all'art. 24 dell'Atto di adesione vietando quelle che implichino l'introduzione di controlli alle frontiere.

(Art. 41). Predispone una clausola "di salvaguardia" specifica relativa alle regole della politica agricola comune, consentendo di applicare, per un periodo di tre anni (prorogabili su decisione all'unanimità del Consiglio) a far data dall'adesione, misure transitorie volte a "gestire" il passaggio nei nuovi Stati membri dalle proprie politiche attuali verso la piena applicazione delle regole comunitarie.

(art. 42) Prevede, analogamente all'articolo precedente, la possibilità di adottare misure transitorie di carattere "generale" nel settore fitosanitario.

e) Parte quinta: disposizioni di applicazione (articoli da 44 a 62).

La parte quinta, suddivisa in tre titoli, contiene le regole relative all'applicazione dell'atto stesso.

i) Titolo I – Insediamento delle istituzioni e degli organi[18].

(Artt. 43 e 44) Riguardano i regolamenti interni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione.

(Artt. 45 e 46) Disciplinano la composizione della Commissione (art. 45) e l'aumento dei giudici della Corte e del Tribunale del Lussemburgo (art. 46).

(artt. 47-52) Sono relativi alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni. Vengono infine previsti adeguamenti per tutti i comitati comunitari conformemente a quanto disposto dagli allegati da XVI a XVIII.

ii) Titolo II – Applicabilità degli atti delle istituzioni

(Art. 53) Dispone l'immediata applicazione nei confronti dei nuovi Stati membri degli atti *ex* art. 249 TCE che siano stati notificati a tutti i Membri attuali o per i quali è da ritenersi avvenuta la notifica a seguito dell'adesione.

(Art. 54) Obbliga i nuovi Paesi membri al recepimento degli atti indicati all'articolo che precede, salve le deroghe eventualmente accordate ai sensi degli allegati richiamati dall'art. 24 dell'Atto.

(Art. 55) Prevede la possibilità che il Consiglio, su richiesta dei Paesi in adesione, deliberando all'unanimità adotti, prima dell'entrata in vigore del Trattato (1°maggio 2004), deroghe temporanee ad atti comunitari adottati tra il 1° novembre 2002 e la firma del Trattato di adesione.

(art. 56) Prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotti le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati II, III e IV richiamati dagli articoli 20, 21 e 22[19].

(art. 57) Contiene la procedura di adozione degli adattamenti supplementari di cui al menzionato allegato III, richiamato nell'art. 21 dell'Atto di adesione[20].

---

[17] V. *infra* la Sezione III del Capitolo II della presente guida.

[18] V. *infra* la Sezione II del Capitolo II della presente guida.

[19] V. *supra, lett.* c) del presente Paragrafo.

[20] *Ibidem.*

(Art. 58) Dispone il regime di pubblicazione dei testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese. Questi, dalla data di adesione fanno fede alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali e vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee così come i testi nelle lingue attuali già oggetto di una tale pubblicazione.

(Art. 59) Riguarda la comunicazione alla Commissione delle disposizioni in essere nei nuovi Stati membri relativamente alla protezione sanitaria degli individui contro gli effetti della radioattività, ai sensi dell'art. 33 del Trattato EURATOM.

Tra le disposizioni finali, merita da ultimo menzione quella dell'art. 61, concernente l'obbligo del Governo della Repubblica italiana di rimettere ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati d'adesione e il trattato sull'Unione Europea, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

3. *Protocolli*

Protocollo n. 1 – Banca Europea degli Investimenti (BEI). Come nei precedenti allargamenti, è stato definito un protocollo sugli emendamenti allo Statuto della BEI. Essi riguardano il capitale sottoscritto che ciascuno dei nuovi Stati membri dovrà versare nonché la composizione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Come misura transitoria, i conferimenti devono essere effettuati in 8 rate tra il settembre 2004 ed il marzo 2009. Va poi ricordato che ciascun nuovo Stato membro sarà rappresentato nel Consiglio dei Governatori.

Protocollo n. 2 – Ristrutturazione dell'industria siderurgica ceca. Accorda determinate deroghe all'*acquis* in materia di aiuti di Stato.

Protocollo n. 3 - Zone di sovranità del Regno Unito nell'isola di Cipro. Al riguardo v. quanto accennato in merito all'estensione del territorio dell'Unione Europea e in particolare in ordine alla modifica dell'art. 299 TCE[21].

Protocollo n.4 - Centrale nucleare lituana di Ignalina. Il Protocollo su Ignalina comprende i seguenti elementi chiave:

- rafforzamento dell'impegno lituano a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'unità 2 entro il 31 dicembre 2009;

---

[21] V. *Supra* p. B, nota 6.

- assistenza finanziaria (pari a 285 M€) per il periodo 2004-2006 e l'impegno dell'Unione a fornire un'adeguata assistenza anche oltre il 2006;
- l'avvio di un Programma Ignalina a partire dall'adesione e la sua prosecuzione oltre il 2006; la portata di questo programma consente di affrontare lo smantellamento e le sue conseguenze.
- una clausola di salvaguardia che si ricollega a quella economica generale di salvaguardia (*suprà*), con una durata fino al 2012 in caso di interruzioni della fornitura energetica.

Protocollo n. 5 su Kalinigrad (Lituania). Disciplina, unitamente ad una Dichiarazione pure allegata al Trattato, le garanzie giuridiche e finanziarie accordate alla Lituania, al fine di renderle possibile l'accettazione e l'attuazione dell'accordo dell'Unione con la Russia sul regime di transito per Kalinigrad.

Protocollo n. 6 – Acquisto di residenze secondarie a Malta[22].

Protocollo n. 7 – Legislazione maltese in materia di Aborto. Ai sensi di tale protocollo "Nessuna disposizione del trattato sull'Unione Europea o del trattato che istituisce la Comunità europea o dei trattati o atti che modificano o integrano detti trattati incide sull'applicazione nel territorio di Malta della legislazione nazionale in materia di aborto".

Protocollo n. 8 – Ristrutturazione del settore carbosiderurgico in Polonia. Accorda determinate deroghe all'*acquis* in materia di aiuti di Stato.

Protocollo n. 9 Centrale nucleare slovacca di Bohunice. Il Protocollo di Bohunice rafforza l'impegno della Slovacchia a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Bohunice entro il 31 dicembre 2006 e l'unità 2 di questo impianto entro il dicembre 2008.

Per il periodo 2004-2006, l'Unione fornirà alla Slovacchia assistenza finanziaria per un ammontare pari a 90 M€. L'Unione prende atto che lo smantellamento dovrà proseguire oltre il 2006 e che tale sforzo rappresenta un significativo onere finanziario per la Slovacchia. Le decisioni sull'erogazione dell'assistenza CE in tale settore dopo il 2006 terranno in considerazione tale situazione.In base a tale protocollo, la Slovacchia si impegna a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro il 31 dicembre 2006 e l'unità 2

---

[22] V. *Infra*, par. 21, *lett. b*).

della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 e a disattivare successivamente dette unità.

Protocollo n. 10. – Cipro. Il protocollo su Cipro dispone, quale misura principale, la sospensione[23] dell'applicazione dell'*acquis* « nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo » ovvero le parti dell'Isola sotto il controllo della Repubblica popolare di Cipro del Nord, il cui governo non è riconosciuto dall'Unione Europea. Tale misura, naturalmente, viene adottata in conseguenza del mancato raggiungimento, al momento della firma del Trattato, di una soluzione globale della questione di Cipro.

Si tratta pertanto di una misura auspicabilmente transitoria, nel senso che ad essa si accompagna il persistente impegno dell'Unione a favorire il raggiungimento di tale soluzione, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché in linea con gli sforzi finora compiuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. La Transitorietà della misura si traduce, in pratica, nella possibilità per il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, di revocarla non appena si pervenga ad una soluzione nel senso sopra indicato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 1 e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

In tale situazione di mancata applicazione dell'*acquis*, ad ogni modo, l'Unione si riserva comunque la possibilità di adottare misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 1. Tali misure potranno evidentemente avere anche carattere finanziario, e pertanto in particolare mirare proprio ad incoraggiare il raggiungimento di una soluzione definitiva.

Sono infine previste disposizioni relative alle zone di sovranità britannica.

CAPITOLO II
APPROFONDIMENTI TEMATICI

---

[23] Da un punto di vista meramente terminologico, forse, al termine *sospensione*, che implica la cessazione di una situazione in corso, si sarebbe dovuto preferire quello di *rinvio*, poiché in effetti a tale parte dell'Isola l'*acquis* non è stato finora applicato.

Sezione I – Schengen e relazioni esterne

4. *L'Acquis Schengen*

L'art. 8 del Protocollo n. 2 che integra l'*acquis* Schengen nel quadro dell'UE (introdotto dal Trattato di Amsterdam) vincola tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea all'accettazione integrale delle disposizioni dell'*acquis* Schengen e delle altre misure adottate dalle istituzioni dell'Unione Europea nel campo d'applicazione di tale *acquis*.

Conformemente a tale regola, l'art. 3 dell'Atto di adesione, al par. 1, dispone un generale principio di applicazione, nei nuovi Stati membri, dell'*acquis* Schengen come integrato nell'ordinamento dell'Unione Europea tramite il citato Protocollo n. 2 e conformemente a quanto disposto dalle decisioni del Consiglio nn. 435 e 436 del 20 maggio 1999[24] che attuano la cd. "ventilazione" dell'*acquis* Schengen (prevista all'art. 2 par. 1 del Protocollo). A tale definizione dell'*acquis* di Schengen va ricondotta una lista di atti che non presentano problemi quanto alla loro automatica applicabilità ai nuovi Stati membri (lista cd. "positiva") e che sono pertanto elencati nell'allegato I all'Atto di adesione, puntualmente richiamato dall'art. 3.

Diverso è il caso degli atti richiamati dal par. 2 dell'articolo in questione, cioè gli atti Schengen, esclusi dal citato Allegato 1, non *direttamente applicabili* nei confronti dei nuovi Stati membri, ancorché *vincolanti* nei loro confronti. Si tratta, in buona sostanza, delle disposizioni relative alla rimozione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione. Si deve al riguardo tenere presente che per la piena applicazione dell'*acquis* Schengen ai Paesi in adesione è stato concepito un processo in due fasi (c.d. "*two-stage process*"). Sin dall'adesione, i candidati dovranno avere *acquis*ito un evidente progresso nei sistemi di controllo alle frontiere interne (anche applicando alcuni accordi specifici quali quelli sulle infrastrutture e che stabiliscono strumenti amministrativi e di polizia comuni), dovendo altresì migliorare i propri sistemi di controlli alle frontiere esterne. Tuttavia, l'eliminazione definitiva dei controlli alle frontiere interne avverrà solo successivamente all'adesione e comunque mediante una decisione *ad hoc*

---

[24] *GUCE L 176 del 10/07/1999 p. 1 e p. 17.*

(c.d. "*separate decision-making process*")[25]. Ed è proprio a sottolineare il carattere non facoltativo dell'adeguamento agli standard richiesti per la rimozione dei controlli in questione che il par. 2 dell'art. 3 dispone che tali disposizioni sono comunque *vincolanti* per i nuovi Stati membri fin dalla data di adesione.

Ai sensi del secondo capoverso del par. 2 qui in esame, la decisione di applicare le disposizioni sulla rimozione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione nei confronti dei nuovi Membri è presa dal Consiglio (senza che sia richiesta una proposta della Commissione) all'unanimità dei membri che rappresentano i governi che già applicano le regole dell'*acquis* Schengen oggetto della decisione, e con il voto favorevole del rappresentante del governo del nuovo Stato membro cui la decisione si riferisca. Un ruolo per la Commissione è in qualche modo "recuperato" mediante l'espresso richiamo alle "*procedure di valutazione Schengen applicabili*" per quanto attiene alla fase che precede l'adozione della decisione da parte del Consiglio, decisione che a sua volta deve essere preceduta da un parere del Parlamento europeo[26].

Dalla decisione del Consiglio possono essere esclusi i governi di Irlanda e Regno Unito nella misura in cui la decisione riguardi disposizioni dell'*acquis* Schengen che, conformemente ai metodi di *opting out* attualmente vigenti riguardo a tali Stati, non si applicano a questi ultimi.

5. *Temi concernenti le relazioni esterne dell'Unione.*

Il primo paragrafo dell'art. 6 contiene un principio generale di vincolatività, per i nuovi Stati membri, degli accordi internazionali "*conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità*", con esplicito riferimento anche alle convenzioni

---

25 Si veda *European Commission, Communication from the Commission - Information note to the European Council on a mid-term review of the implementation of the enlargement strategy,* COM (2001) 553 final).

26 Posto il carattere che potrebbe essere definito ancora "misto" delle materie coperte dalla menzionata norma dell'art. 3 n. 2 dell'Atto di adesione (in quanto aventi base giuridica "oscillante" tra il I e il III pilastro), c'è da ricordare che, proprio nel terzo pilastro, il ruolo del Parlamento europeo risulta effettivamente assai esiguo (v. art. 39 parr. 2 e 3 TUE). Per quanto riguarda il primo pilastro, la consultazione del Parlamento è invece espressamente prevista per il periodo transitorio quinquennale, durante il quale comunque il Consiglio mantiene un potere decisionale pieno. Infatti, solo previa espressa decisione consiliare si potrà passare, alla scadenza del periodo transitorio, alla procedura di co-decisione, con coinvolgimento del Parlamento quale vero e proprio organo legislatore (Art. 67 parr. 1 e 2 TCE).

stipulate ai termini degli articoli 24 e 38 TUE (articoli che, come noto, disciplinano la conclusione di accordi internazionali nei settori della PESC e della giustizia penale). Nel settore della PESC, l'art. 24 TUE (che è espressamente richiamato dall'art. 38, per le convenzioni riguardanti il terzo pilastro) predispone come noto la possibilità, per ciascuno Stato membro, di esprimersi in seno al Consiglio in senso contrario alla ratifica di una delle convenzioni previste da tale articolo per ragioni connesse al rispetto delle proprie procedure costituzionali (cd. "clausola di esenzione")[27].

Il secondo paragrafo dell'art. 6 si occupa invece degli accordi cd. "misti", cioè stipulati dalla Comunità e dagli Stati membri in settori di competenza "non esclusiva" dell'Unione. Sulla materia, va richiamata la norma dell'art. 300 n. 7, applicabile anche ai settori a competenza *ripartita* tra Comunità e Stati membri. Secondo una consolidata interpretazione, tale articolo riflette il brocardo *pacta sunt servanda* ed è volto, da un lato, a ribadire il rispetto delle norme delle Convenzioni di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e del 1986, e, dall'altro lato, a confermare, anche rispetto all'assunzione di vincoli sul piano internazionale, la vigenza del principio di leale collaborazione sancito nell'art. 10 TCE.

L'art. 6, par. 2, impegna dunque i nuovi Membri ad aderire agli accordi di cui sopra, predisponendo nel contempo un meccanismo *pratico* volto a realizzare tale adesione. Si tratta, in particolare, di un protocollo che il Consiglio, agendo all'unanimità (mediante conferimento di delega del *treaty making power* da parte degli Stati membri al Consiglio e delega di quest'ultimo alla Commissione per la condotta dei negoziati), potrà di volta in volta concludere con il terzo (Stato o organizzazione internazionale) già controparte di tale accordo "misto". La norma prevede inoltre che il Consiglio, nel deliberare per la conclusione del protocollo, agirà comunque *"in nome degli Stati membri"*.

Nel testo in esame è previsto altresì che la procedura complessivamente intesa funzionerà senza pregiudicare le competenze della Comunità e, allo stesso tempo, che essa non incide neppure sulla ripartizione dei poteri tra la

---

[27] L'interpretazione dell'art. 24 TUE si collega alla più ampia questione concernente l'individuazione di una personalità internazionale in capo all'Unione Europea. Secondo più autorevole dottrina la sussistenza di tale personalità è dimostrata dall'attribuzione direttamente al Consiglio dell'UE della competenza a decidere per l'avvio dei negoziati e per la conclusione degli accordi indicati nell'art. 24 TUE, oltre che in virtù di un più articolato esame delle riforme adottate ad Amsterdam e, più in generale, in virtù del fatto che l'Unione viene individuata *in quanto tale* come soggetto attore della politica estera e di sicurezza comune.

Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda "*la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione*". In buona sintesi, si ribadisce, almeno in via di principio, la separazione delle differenti sfere di competenza della Comunità e degli Stati membri, non potendo prefigurarsi ad esempio che, mediante il protocollo congegnato nell'Atto di adesione, l'una possa sottrarre agli altri competenze che non siano state già esercitate sul piano "interno" (secondo il ben-noto principio del "parallelismo" tra le competenze interne ed esterne della Comunità).

Occorre segnalare che la norma in esame riprende pressoché letteralmente il procedimento negoziale definito nel par. 1 dell'art. 300 TCE nonché nel par. 3 secondo alinea dell'art. 133 TCE. Secondo tale procedura la Commissione è condizionata tanto dalle direttive che le vengono impartite dal Consiglio quanto dalla presenza, in corso di negoziato, di un comitato composto di rappresentati degli Stati membri. Rispetto a quanto disposto dalla richiamate norme del TCE, in aggiunta, nella norma dell'Atto di adesione, la regola dell'unanimità si estende anche alle decisioni concernenti la conclusione definitiva del protocollo ed a quelle che devono definire le direttive negoziali cui la Commissione dovrà attenersi nella fase, appunto, negoziale del protocollo stesso, mentre, per entrambe queste ipotesi, il testo del Trattato CE parla invece di decisione a maggioranza qualificata.

L'art. 6 dell'Atto di adesione prevede poi che, in caso di mancata conclusione di uno di siffatti protocolli entro la data di entrata in vigore del Trattato di adesione, la Comunità e gli Stati membri faranno fronte alla particolare situazione che si creerà a tale data rispetto all'accordo cui il protocollo si riferisce adottando "i provvedimenti necessari".

Preme segnalare, infine, il paragrafo 10 dell'art. 6, che si occupa del rapporto tra gli obblighi derivanti dall'appartenenza dei nuovi Stati membri all'ordinamento comunitario e i vincoli internazionali da essi già assunti nei confronti di Stati terzi. Tale norma va letta alla luce dell'art. 307 TCE, il cui contenuto è peraltro ribadito nell'art. 30 della Convenzione di Vienna del 1986. Si deve segnalare che, tra le condizioni in base alle quali gli Stati membri hanno accettato la conclusione dei negoziati di adesione sul Capitolo 26 (relativo appunto alle relazioni esterne), emerge quella secondo la quale i candidati avevano offerto la loro assicurazione affinché tutti gli accordi internazionali incompatibili con le obbligazioni derivanti dall'appartenenza all'UE sarebbero stati fatti oggetto di denuncia o resi "pienamente conformi" con il diritto comunitario sin dall'adesione. Coerentemente con tali premesse, la formula de-

finitiva dell'articolo si esprime in senso conforme alle normali clausole di *best endeavours*[28] ispirate anch'esse dal testo e dal contenuto del vigente art. 307 TCE; nella norma in esame, è comunque previsto che, qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, si ritira da tale accordo in conformità con le disposizioni sul recesso delle parti contraenti in esso stabilite[29].

Sezione II – Disposizioni istituzionali

6. *Premessa*

I problemi di carattere istituzionale posti dall'allargamento hanno comportato la necessità di rivedere parzialmente le determinazioni raggiunte a Nizza. Si è trattato innanzitutto, mediante la previsione di appositi periodi transitori, di colmare un vuoto normativo temporaneo dovuto al fatto che in base al Trattato di Nizza gli adeguamenti istituzionali prendono il via dal 1° gennaio 2005, mentre la data di entrata in vigore del Trattato di adesione è stata fissata al 1° maggio 2004 in occasione del più recente Consiglio Europeo di Copenaghen. Inoltre, l'adesione nel 2004 di dieci Stati, invece dei 12 previsti dal Trattato di Nizza, ha reso necessari alcuni aggiustamenti, soprattutto per ciò che riguarda il meccanismo di ponderazione dei voti in Consiglio.

---

[28] Con tale termine si indica, per l'appunto, la possibilità di imporre allo Stato aderente un obbligo di *mezzo*, conformemente al quale tale Stato dovrà adottare le "*misure appropriate per eliminare le incompatibilità*".

[29] In buona sostanza, si prefigura un obbligo di risultato, a carico del nuovo Stato membro, affinché esso si ritiri dal trattato previgente concluso con uno Stato terzo, solo e sempre nel contestuale rispetto degli obblighi derivanti per il primo Stato dall'accordo in questione. In generale, va comunque richiamato che il problema del funzionamento degli obblighi di diritto internazionale nell'ordinamento comunitario deriva dal fatto che quest'ultimo è stato definito come autonomo anche rispetto all'ordinamento internazionale (CGCE, causa 26/62, *Van Gend en Loos*, Racc. 1). Da ciò discenderebbero due conseguenze: la prima è che il diritto internazionale continua a regolare le relazioni tra gli Stati membri o quelle tra questi e soggetti terzi rispetto all'ordinamento comunitario; la seconda consiste nell'imputazione di una competenza esclusiva in capo alla Corte di giustizia delle Comunità europee di verificare la compatibilità o meno degli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri anteriormente alla loro adesione alle comunità rispetto ai vincoli creati dalla "nuova" appartenenza all'ordinamento comunitario.

7. *Parlamento*

a) *Periodo transitorio (Art. 25 dell'Atto di adesione).* Il periodo transitorio concernente il Parlamento non durerà che poche settimane e precisamente dalla data di adesione alle successive elezioni europee (giugno 2004). Durante tale periodo è stato stabilito che ciascun nuovo Stato Membro abbia un numero di seggi pari a quelli stabiliti in via definitiva a partire dal periodo elettorale 2004-2009[30], mentre rimane invariato il numero dei seggi attribuiti ai membri attuali. Concretamente, questo si traduce nel temporaneo superamento del "tetto" di 732 seggi stabilito a Nizza. Durante tale brevissimo intervallo periodo, i rappresentanti dei nuovi Stati membri al PE vengono designati dai Parlamenti nazionali di questi ultimi, fra i propri membri.

b) *Composizione definitiva (Art. 11 dell'Atto di adesione).* Per quanto riguarda la definitiva composizione del Parlamento europeo (successivamente alle elezioni del giugno 2004), conformemente a quanto disposto nel Trattato di Nizza (art. 2 n. 3 del Protocollo sull'Allargamento dell'Unione), i seggi lasciati liberi dagli Stati non ammessi all'adesione (Romania e Bulgaria) verranno ridistribuiti proporzionalmente fra tutti gli altri Stati. È da segnalare il caso concernente Repubblica ceca e Ungheria, che sono riuscite a vedersi equiparare agli altri Stati con analoga popolazione (Belgio, Grecia e Portogallo, tutti con 24 seggi), migliorando le decisioni assunte a Nizza nei loro confronti. La tabella del numero dei seggi per Stato membro è la seguente:

Belgio	24
Repubblica ceca	24
Danimarca	14
Germania	99
Estonia	6
Grecia	24
Spagna	54
Francia	78
Irlanda	13
Italia	78
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	13

[30] Indicati al successivo punto *b*).

Lussemburgo	6
Ungheria	24
Malta	5
Paesi Bassi	27
Austria	18
Polonia	54
Portogallo	24
Slovenia	7
Slovacchia	14
Finlandia	14
Svezia	19
Regno Unito	78

8. *Consiglio*

a) Periodo transitorio (Art.26 dell'Atto di adesione). Per il periodo transitorio posto tra la data d'adesione (1° maggio 2004) e l'entrata in vigore della "nuova Commissione" (1° novembre 2004), è stato adottato il meccanismo, cd. dell'estrapolazione "semplice", che attribuisce a quegli Stati che hanno peso demografico analogo un analogo numero di voti. Il totale dei voti è fissato a 124 con una soglia di maggioranza pari al 70,97% e minoranza di blocco fissata a 88 voti (conformemente al principio del massimo rispetto possibile della soglia attuale di maggioranza, pari a 71,26%).

Belgio	5
Repubblica ceca	5
Danimarca	3
Germania	10
Estonia	3
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Cipro	2
Lettonia	3
Lituania	3
Lussemburgo	2
Ungheria	5

Malta	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Polonia	8
Portogallo	5
Slovenia	3
Slovacchia	3
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

b) Composizione definitiva (Art. 12 dell'Atto di adesione). L'art. 12 contiene le regole definitive di ponderazione dei voti in Consiglio, posto che l'adesione di un numero di Stati inferiore a quanto previsto nel Trattato di Nizza ha reso necessario operare dei nuovi calcoli. È altresì da rilevarsi che ciò non ha inciso sul mantenimento della cifra di 29 voti attribuiti a ciascuno degli Stati "grandi", tra i quali rientra l'Italia. Si osserva che con la riponderazione del voto decisa a Nizza, l'Italia e gli altri Stati più popolati (Germania, Francia, Regno Unito) ri*acquis*tano quella forza-voto che avevano perso a seguito dei successivi allargamenti verso Paesi medi o piccoli.

Il modello è stato messo a punto tenendo conto della Dichiarazione n. 21 allegata al Trattato di Nizza, ai sensi della quale, nell'ipotesi appunto di mancata adesione di *uno o più* dei 12 candidati previsti, "*...la soglia di maggioranza progredirà in funzione del ritmo delle adesioni a partire da una percentuale inferiore a quella attuale fino a un massimo del 73,4%*" per attestarsi a 73,9%, quando l'Unione conterà 27 Membri.

Nell'Atto di adesione la percentuale relativa alla soglia di maggioranza è stata fatta scendere dal 73% (relativa all'ipotesi di un'Unione a 26, più vicina a quella attuale, relativa a un'Unione a 25) al 72,7%, corrispondente a 232 voti su un totale di 321, con una minoranza di blocco pari a 90. Ciò si traduce nella possibilità che tre Stati grandi (29 voti a testa, con quindi un totale di 87 voti) con il sostegno di qualunque altro Stato (compresa Malta, che dispone di tre voti) possano raggiungere la soglia (90 voti) necessaria per bloccare una decisione. Si riporta la tabella dei voti.

Belgio	12
Rep. ceca	12
Danimarca	7

Germania	29
Estonia	4
Grecia	12
Spagna	27
Francia	29
Irlanda	7
Italia	29
Cipro	4
Lettonia	4
Lituania	7
Lussemb.	4
Ungheria	12
Malta	3
Paesi Bassi	13
Austria	10
Polonia	27
Portogallo	12
Slovenia	4
Slovacchia	7
Finlandia	7
Svezia	10
Regno U.	29

Dall'entrata in vigore dell'Atto di adesione, per adottare un atto saranno richiesti 232 voti, che dovranno rappresentare la maggioranza dei membri del Consiglio, se la proposta proviene dalla Commissione o i due terzi, in tutti i casi in cui non si decida sulla base di una proposta della Commissione. Giova altresì ricordare il meccanismo del cosiddetto "*filet démographique*", azionabile da parte di uno Stato che intenda verificare che i membri che compongono la maggioranza qualificata suddetta rappresentino almeno il 62 % della popolazione dell'Unione.

Dall'entrata in vigore dell'Atto di adesione, per adottare un atto *comunitario* saranno dunque richiesti 232 voti, che dovranno rappresentare la maggioranza dei membri del Consiglio, se la proposta proviene dalla Commissione o i due terzi, in tutti i casi in cui non si decida sulla base di una proposta della Commissione. In materia di *secondo e terzo pilastro*, invece, conformemente a quanto sopra e alle modifiche apportate al Trattato sull'Unione Europea dal Trattato di Nizza, le decisioni che il Consiglio deve invece prendere a maggio-

ranza qualificata (artt. 23 par.2 e 34 par. 3 TUE) sono ritenute adottate solamente se si raggiunge la cifra di almeno 232 voti che rappresentino il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Giova altresì ricordare il meccanismo c.d. del "*filet démographique*", non modificato dall'Atto di adesione, applicabile alle decisioni da adottare nei tre pilastri ed azionabile da parte di qualsiasi Stato membro che intenda verificare che i membri che compongono la maggioranza qualificata suddetta rappresentino almeno il 62 % della popolazione dell'Unione.

9. *Commissione*

Le norme definitive sulla Commissione sono inserite all'art. 45 dell'Atto di adesione, nella parte quinta relativa all'insediamento delle istituzioni comunitarie.

Nella fase transitoria, dal 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, ogni Stato aderente avrà diritto a un Commissario, che siederà nel Collegio attualmente in carica, fino al su scadere.

Le date di scadenza dell'attuale Commissione e di insediamento della nuova sono definitivamente fissate, rispettivamente, al 31 ottobre 2004 e al 1° novembre successivo (così sostituendosi la data del 1° novembre 2004 a quella del 1° dicembre 2005, già indicata all'art. 4 par. 1 del protocollo sull'allargamento allegato al Trattato di Nizza).

Nella Commissione che entrerà in carica il primo novembre del 2004, ciascuno Stato membro avrà un solo Commissario.[31].

La data di scadenza della "nuova" Commissione è quella del 30 ottobre 2009.

10. *Corte di Giustizia.*

---

[31] Si deve ricordare che il consenso raggiunto intorno a tale modifica (come sancita nell'art. 4 del protocollo sull'allargamento dell'Unione annesso al trattato di Nizza) ha costituito in realtà la base per un accordo in virtù del quale la rinuncia, da parte degli Stati "grandi", ad un seggio in più in Commissione (art. 213 TCE), sarebbe stata comunque "compensata" mediante una diversa ponderazione dei voti al Consiglio (si veda il Protocollo n. 7 sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'UE, allegato ai trattati UE e comunitari, come predisposto nel Trattato di Amsterdam). Altro terreno di difficile compromesso ha riguardato il rinvio ad una decisione all'unanimità del Consiglio della riduzione ulteriore del numero dei commissari a partire dal definitivo raggiungimento di un numero di stati membri pari a 27.

A seguito dell'adesione, Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado saranno composti ciascuno da venticinque giudici, uno per Stato membro. Le norme relative a tali istituzioni sono contenute negli artt. 13 (situato nella parte relativa agli adattamenti dei trattati) e 46 (nella parte relativa alle disposizioni di applicazione del Trattato di adesione). Tali norme in particolare stabiliscono l'aumento da dodici a tredici del numero dei giudici sottoposti a un regime di rinnovo parziale[32] e l'incremento dell'attuale composizione di Corte e Tribunale con dieci giudici da assegnare ad entrambe le istituzioni in ragione di un giudice per ogni nuovo Stato membro. Il momento di decadenza dal mandato è fissato, per cinque dei giudici "incrementati" secondo le norme in esame, al 2006 (al 2004 per gli stessi giudici assegnati al Tribunale) e, per gli altri, al 2009 (al 2007 per il Tribunale). I giudici del primo gruppo saranno estratti a sorte. Per quanto riguarda gli Avvocati generali, nulla è disposto nell'Atto di adesione e la materia è disciplinata dalla dichiarazione n. 2 allegata al Trattato di adesione, con la quale si riprende il testo della posizione comune già adottata sul capitolo istituzionale. Il testo di tale dichiarazione è il seguente: "Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali conformemente all'articolo 222 del trattato CE e all'articolo 138 del trattato Euratom. In caso contrario, i nuovi Stati membri saranno integrati nel sistema esistente per la loro nomina"[33].

11. *Altri organi ed istituzioni*

a) *Corte dei conti.* Giova innanzitutto ricordare che il Trattato di Nizza ha modificato l'art. 247 TCE, prevedendo la composizione della Corte in ragione di un giudice per ogni Stato membro con mandato per una durata di sei anni rinnovabile. Conformemente alle modifiche indicate, l'art. 47 dell'Atto di ade-

---

[32] Rinnovo che, ai sensi dell'art. 9 del protocollo sullo Statuto della Corte come modificato a Nizza, ha luogo ogni tre anni. Il citato articolo 13 dell'Atto di adesione modifica, nel senso indicato, l'art. 9 e l'art. 48 del protocollo sullo Statuto della Corte.

[33] Per la prossima nomina nel 2003 sarà il turno del Portogallo (1 posto disponibile rimasto vacante), e la Slovenia e la Slovacchia, quindi, seguiranno nel 2006 (2 posti disponibili rimasti vacanti). Dopodiché l'ordine sarà Finlandia, Svezia, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, ecc. Fonte per tale meccanismo di rotazione, consolidatosi nel corso delle diverse adesioni ai trattati comunitari che si sono sin qui succedute, è attualmente rappresentata da una dichiarazione dei plenipotenziari che risale alla data dell'ultima adesione nel 1994/1995, la cui parte per noi rilevante recita: "*I nuovi Stati membri prenderanno parte ad un sistema basato sull'attuale alternanza di tre avvocati generali in ordine alfabetico, fermo restando che la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Regno Unito non prenderanno parte al sistema,...*".

sione, nella parte concernente l'insediamento delle istituzioni, prevede che alla data di adesione la Corte sia incrementata con dieci nuovi membri.

b) *Comitato economico e sociale.* Al riguardo si richiama la modifica, apportata a Nizza, dell'art. 258 TCE, ai termini della quale il tetto massimo di posti è fissato a 358. Nella parte seconda dell'Atto di adesione, concernente le modifiche definitive, all'art. 14 si riporta la seguente tabella relativa alla sua composizione.

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

c) *Comitato delle regioni.* L'art. 15 dell'Atto di adesione fissa il numero di membri del Comitato in modo identico a quanto stabilito per il Comitato economico e sociale.

d) Comitato scientifico e tecnico. L'art. 16 dell'Atto di adesione dispone la modifica dell'art. 134 del Trattato CEEA, portando il numero dei membri a 39.

e) Altro. Negli allegati XVI, XVII e XVIII dell'Atto di adesione sono elencati i comitati operanti nell'ordinamento comunitario. L'art. 52 dell'Atto di adesione prevede, per quanto concerne i Comitati e i gruppi di cui al primo ed al secondo dei tre allegati menzionati (che elencano, rispettivamente, i comitati "interistituzionali" e quelli istituiti dalla Commissione), la scadenza del mandato dei nuovi membri contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Per quanto attiene invece all'allegato XVIII – riguardante il Comitato del Fondo sociale europeo; il Comitato consultivo per la formazione professionale; il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca; il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura; il Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici nella Comunità ed il Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta – il menzionato art. 52 dell'Atto di adesione prevede l'integrale rinnovo al momento dell'adesione.

12. *Banca centrale europea*

Per tale istituzione, posta *a latere* del quadro istituzionale dell'Unione e delle comunità europee e con carattere di autonomia rispetto agli altri organismi e istituzioni comunitari, l'art. 17 dell'Atto di adesione predispone la modifica dell'art. 49 del protocollo n. 18 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, aggiungendo un paragrafo ai termini del quale l'adesione dei nuovi Stati e delle rispettive Banche centrali al SEBC comporta l'automatico aumento di capitale sottoscritto della BCE e del limite fissato dell'importo delle attività di riserva in valuta estera trasferibili alla BCE. Le norme di riferimento per calcolare la ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale sono gli articoli 29.1 e 29.2 del menzionato protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE[34].

---

[34] Vedi *infra*, par. 48, *lett. c)*

Sezione III – Clausole di salvaguardia generali

13. *Premessa.*

Gli artt. 37-42, collocati nel Titolo II della quarta parte dell'Atto di adesione, quella relativa alle misure transitorie, contemplano la possibilità di disapplicare determinate parti dell'*acquis* comunitario qualora si verifichino, per effetto dell'allargamento, gravi carenze nel funzionamento dei relativi settori di attività dell'Unione. Si tratta del meccanismo delle clausole di salvaguardia, già previsto dal Trattato di adesione del 1994, ma ora significativamente ampliato: accanto alla clausola di salvaguardia economica, infatti, l'unica prevista in quel Trattato, quello sottoscritto ad Atene ne contiene (essenzialmente) due ulteriori a protezione, rispettivamente, del mercato interno e del settore giustizia ed affari interni.

Il motivo di tale estensione è facilmente comprensibile, ove si pensi alle difficoltà incontrate dalla maggior parte degli attuali Stati in adesione nel recepimento dell'*acquis* comunitario, chiaramente evidenziate nelle relazioni annuali della Commissione Europea loro dedicate; tali difficoltà, a loro volta, vengono correntemente e correttamente ricondotte al rilevante divario giuridico, sociale ed economico che i menzionati Stati si sono trovati a dover colmare in tempi relativamente brevi per adeguarsi agli *standard* dell'Unione.

14. *Il funzionamento delle clausole di salvaguardia.*

La clausola di salvaguardia economica (Art. 37) può essere invocata a beneficio di un *settore* dell'economia o di una determinata *area* in grave difficoltà, sia negli attuali che nei nuovi Stati membri. Le clausole di salvaguardia relative al mercato interno (Art. 38) ed al settore GAI (Art. 39), invece, possono scattare soltanto nei confronti di un *nuovo* Stato membro che venga meno agli impegni assunti in tema di recepimento dell'*acquis* quando ciò provochi, o rischi di provocare, rispettivamente un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno ovvero carenze gravi nel recepimento, attuazione o applicazione degli atti relativi al riconoscimento reciproco in materia penale (Titolo VI del Trattato UE) o civile (Titolo IV del Trattato CE).

Le misure di salvaguardia sono adottate dalla Commissione, la quale agisce, nel caso della clausola economica, su impulso dello stato che sperimenti le difficoltà e, nel caso delle due ulteriori clausole, di propria iniziativa o su richiesta di altro Stato membro (vecchio o nuovo). La facoltà di *azionare* le clausole di salvaguardia persiste nei primi tre anni di vita del Trattato, ma le *misure* di salvaguardia adottate possono protrarsi anche oltre tale termine. In ogni ca-

so, qualsiasi misura di salvaguardia deve essere mantenuta non più a lungo dello stretto necessario e deve essere proporzionata nella portata e nella durata. La revoca o modifica delle misure adottate è disposta dalla Commissione, che tiene comunque "nel debito conto" le osservazioni formulate al riguardo dal Consiglio.

In concreto, le misure adottabili variano da clausola a clausola, con l'unico ricordato comune denominatore di escludere l'applicazione di una determinata parte dell'*acquis* nei confronti del o dei Paesi oggetto della misura. Naturalmente, diverso è il caso in cui sia lo stesso Stato membro (vecchio o nuovo) potenzialmente destinatario della misura ad invocarla, ad esempio a sollecitare che gli venga accordata la facoltà di porre restrizioni alla libera circolazione di determinate merci per far fronte a gravi difficoltà economiche, da quello in cui la misura venga, per così dire, "inflitta" ad un (nuovo) Stato contro la sua volontà per limitare gli effetti nocivi causati al funzionamento del mercato interno o della GAI da una sua mancata o incompleta attuazione delle rispettive parti dell'*acquis*.

Sezione IV – Disposizioni finanziarie e di bilancio

15. *Le disposizioni finanziarie e di bilancio contenute nell'atto di adesione.*

Il principio fondamentale in materia di bilancio (contenuta essenzialmente negli artt. 27 – 36 del Trattato di adesione) è quello secondo il quale i candidati hanno accettato il pertinente *acquis* comunitario, il che implica in linea di principio la loro partecipazione al finanziamento del bilancio comunitario a far data dall'adesione (poiché la data di adesione è successiva a quella di inizio dell'esercizio finanziario 2004, il loro contributo al bilancio comunitario sarà proporzionalmente ridotto nel primo anno di adesione, ma non sarà invece ridotta – come è detto qui di seguito – l'erogazione dei fondi a loro favore).

Nell'art. 32 n. 1, accanto alla fissazione della data del 31 dicembre 2003 come momento a partire dal quale si interrompe nei confronti degli Stati aderenti l'assunzione di impegni finanziari nell'ambito dei vari strumenti di preadesione (Phare, ISPA, SAPARD), si stabilisce che, dal 1° gennaio 2004, i nuovi Stati saranno equiparati agli attuali per quanto riguarda l'erogazione delle spese concernenti le prime tre rubriche (agricoltura, fondi strutturali e politiche interne[35]) delle prospettive finanziarie stabilite dall'accordo interisti-

[35] Per la PESC, l'art. 39 dell'accordo interistituzionale predispone un meccanismo differente, fondato sul raggiungimento di un accordo annuale secondo la procedura di cooperazione tra le

tuzionale del 6 maggio 1999 tra PE, Consiglio e Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio.[36]

Le rettifiche al bilancio comunitario relativo alle citate prospettive finanziarie indicate nell'allegato XV dell'Atto di adesione[37], richiamato dal citato art. 32, che contiene il massimale degli stanziamenti d'impegno supplementari, per quanto attiene all'esercizio 2004 – 2006, relativi alle rubriche 1, 2, 3 e 5 (agricoltura, fondi, politiche interne e amministrazione) delle prospettive finanziarie sopra richiamate.

Accanto alle citate disposizioni relative al bilancio, l'Atto di adesione prevede altri strumenti a carattere finanziario a beneficio dei Paesi candidati, fra i quali:

- una compensazione finanziaria transitoria, sempre per il periodo 2004 – 2006, a favore di Repubblica ceca, Cipro, Malta e Slovenia volta ad impedire che tali Paesi divengano contribuenti netti del bilancio comunitario nei primi anni dopo l'adesione;
- uno "strumento di transizione" per rafforzare la capacità amministrativa dei nuovi membri rispetto all'adeguamento all'*acquis* comunitario (sempre per l'esercizio 2004-2006);
- uno "strumento Schengen" per sostenere i nuovi membri nelle azioni di controllo e di attuazione dell'*acquis* Schengen alle nuove frontiere esterne dell'Unione che risulteranno ad allargamento avvenuto.

16. *Gli stanziamenti supplementari adottati dal Vertice di Copenaghen per effetto dell'allargamento.*

Secondo quanto disposto dall'art. 32 dell'Atto di adesione, come indicato nel precedente paragrafo, le adesioni del primo maggio 2004 implicheranno una modifica negli importi di alcune rubriche del bilancio comunitario, di seguito illustrate.

Stanziamenti di impegno massimi connessi con l'allargamento 2004-2006 (per 10 nuovi Stati membri)	**Prezzi 1999 (in milioni di euro)**		
	2004	**2005**	**2006**

istituzioni, come definita nell'allegato III dell'accordo medesimo. Si veda anche l'art. 28, par. 2, TUE, che "comunitarizza" il bilancio riguardante il II° pilastro.

[36] GUCE C 172 del 18.6.1999.

[37] Vedi *infra*, par. 16.

Rubrica 1 Agricoltura di cui:	1897	3747	4147
1° - Politica Agricola Comune	327	2032	2322
1b - Sviluppo Rurale	1570	1715	1825
Rubrica 2 Azioni strutturali dopo la riduzione Di cui:	6070	6907	8770
Fondo strutturale	3453	4755	5948
Fondo di coesione	2617	2152	2822
Rubrica 3 Politiche interne e spese transitorie supplementari di cui:	1457	1428	1372
Politiche esistenti	846	881	916
Misure transitorie in materia di sicurezza nucleare	125	125	125
Misure transitorie per il rafforzamento istituzionale	200	120	60
Misure transitorie Schengen	286	302	271
Rubrica 5 Amministrazione	503	558	612
Totale stanziamenti d'impegno massimi (Rubriche 1,2,3 e 5)	9927	12640	14901

Accanto alle sopraindicate tali modifiche alle rubriche esistenti, è stata altresì prevista un'apposita rubrica, di cui si riportano titolo, voci e relativi stanziamenti.

Rubrica X (strumento speciale per i flussi di tesoreria e compensazione finanziaria temporanea) 2004-2006 (per 10 nuovi Stati membri)	**(prezzi 1999 in milioni di euro)**		
	2004	**2005**	**2006**
Strumento speciale per i flussi di tesoreria	1.011	744	644
Compensazione finanziaria temporanea	262	429	296
Totale	1.273	1.173	940

Implicazioni finanziarie per l'Italia

La somma degli importi sopra indicati, di poco inferiore ai 41 miliardi di euro è ben al di sotto dei circa 45 miliardi di euro previsti per l'allargamento dalle prospettive finanziarie adottate dal Consiglio europeo di Berlino del 1999.

Complessivamente, gli stanziamenti d'impegno destinati ai dieci nuovi Stati membri, per l'intero triennio 2004-2006, ammontano a 40.854 milioni di euro che, in termini di cassa, potrebbero essere utilizzati anche negli anni 2007 e 2008.

Tenuto conto che attualmente il nostro Paese contribuisce al bilancio comunitario nella misura di circa il 14%, l'onere a carico dell'Italia connesso a tale maggiore impegno può valutarsi in circa 5.720 milioni di euro.

Detta spesa viene sostenuta con l'utilizzo degli stanziamenti assegnati annualmente dalla legge finanziaria e destinati al finanziamento del contributo italiano al bilancio dell'Unione Europea.

Sezione V- Deroghe permanenti e transitorie[38] *all'acquis comunitario*

17. *Premessa*

a) Portata e caratteristiche delle deroghe all'applicazione dell'acquis. La presente parte della guida è dedicata all'illustrazione delle deroghe all'applicazione dell'*acquis* contenute nei protocolli allegati al Trattato di Adesione. Tali deroghe possono essere classificate in base ai seguenti criteri:

i. Durata. Sotto tale profilo si devono distinguere le deroghe transitorie (c.d. misure transitorie), dalle deroghe permanenti. Queste ultime costituiscono un numero molto limitato, in osservanza al principio del *pieno recepimento dell'acquis*, secondo il quale – da una parte – i Paesi candidati si impegnano a recepire nel proprio ordinamento l'*acquis* comunitario nella sua integralità ed ad assicurarne la piena attuazione *a partire dalla data di adesione* e – dall'altra – nei loro confronti, i Paesi attualmente membri si impegnano ad estendere i benefici che essi si riconoscono mutuamente in base all'*acquis*. Deroghe permanenti sono state concesse ad esempio laddove l'estensione delle regole del mercato interno ad un particolare settore dell'economia di un Paese candidato avrebbe rischiato di comprometterne il regolare funzionamento: è il caso, fra gli altri, delle limitazioni permanenti all'*acquis*to di immobili a Malta da parte di non residenti, in *deroga* alle regole sulla libera circolazione dei capitali; è ovvio infatti che un incremento della domanda di beni immobili a Malta, stante la limitatezza strutturale del locale mercato immobiliare, avrebbe finito per far lievitare i prezzi molto al di là del potere di *acquis*to della popolazione locale.

Le deroghe transitorie sono invece alquanto numerose. Per far fronte ad esigenze particolari, infatti, è stato concesso nel corso dei negoziati di rinviare la piena applicazione dell'*acquis* comunitario in una determinata materia ad u-

---

[38] Sulla ragione della trattazione congiunta delle deroghe permanenti e transitorie v. *supra*, nota n. 13.

na data successiva a quella di adesione. Ciò è avvenuto soprattutto a favore dei Paesi candidati allorché, ad esempio, come nel caso dell'*acquis* in materia ambientale, l'adeguamento agli *standard* europei implica ingenti investimenti in infrastrutture o l'istituzione ed il funzionamento di apposite agenzie. Ma non sono mancati casi in cui il rinvio dell'applicazione dell'*acquis* nei rapporti fra Membri vecchi e nuovi è stato sollecitato proprio dai primi, soprattutto per salvaguardare il funzionamento di determinati mercati o politiche dell'Unione: è stato questo il caso, per limitarsi agli esempi maggiormente significativi, in materia di libera circolazione dei lavoratori con la decisione – di seguito illustrata in dettaglio – di rinviare di (massimo) sette anni l'estensione dei principali benefici di tale politica nei rapporti fra Paesi membri vecchi e nuovi.

ii. Beneficiari. Come si è avuto modo di osservare, nel punto precedente, le deroghe sono state concesse in misura nettamente prevalente ai Paesi candidati. Ciò si spiega ovviamente con la considerazione che proprio sui Paesi candidati è gravato il maggior onere di procedere all'adeguamento normativo ed istituzionale per porsi in linea con gli *standard* dell'Unione, rendendosi sovente necessaria la previsione di adeguati lassi di tempo per farvi fronte.

iii. Cessazione. Sotto tale profilo, che riguarda ovviamente le sole deroghe transitorie, si devono distinguere quelle la cui cessazione è prevista automaticamente allo scadere di una certa data, e che si potrebbe definire automatiche, da quelle la cui cessazione richiede invece una decisione del Consiglio, e che possono essere definite discrezionali. Un esempio del primo tipo è dato dalla proroga delle autorizzazioni a commercializzare determinati prodotti rilasciate da alcuni Paesi candidati prima della data di adesione secondo procedure non conformi a quelle vigenti nell'Unione. Scaduto il termine di proroga, le autorizzazioni in questione non sono più valide. Un esempio del secondo tipo è dato dalla rimozione dei controlli alle frontiere fra Paesi membri vecchi e nuovi. Tale rimozione non avverrà automaticamente, ma sarà subordinata ad una decisione del Consiglio.

b) Regola della piena applicazione dell'acquis a partire dalla data di adesione e criterio di esposizione delle deroghe. L'illustrazione dell'insieme di tali misure transitorie e permanenti ha lo scopo di indicare con chiarezza in che limiti il principio di *uniformità di applicazione del diritto comunitario a partire dalla data di adesione* abbia "ceduto" a quello di flessibilità (proprio del resto della prassi dell'adesione agli accordi internazionali) per agevolare il funzionamento dell'Unione allargata in specie nei primi anni dopo l'adesione.

Tale illustrazione viene effettuata nelle pagine successive seguendo quella suddivisione dell'*acquis* per "capitoli" a suo tempo effettuata a fini negoziali e

indicando, all'interno di ciascun capitolo, le varie misure riconosciute ad ogni singolo Paese.

18. *Libera circolazione delle merci (Capitolo 1 del negoziato di adesione)*

a) Codici comunitari relativi ai prodotti medicinali per uso umano e veterinario (Direttive 2001/82/EC e 2001/83/EC). A Cipro, Lituania, Malta, Polonia e Slovenia sono stati concessi periodi transitori per adeguare agli standard dell'Unione le autorizzazioni commerciali di tali prodotti, rilasciate secondo le rispettive legislazioni nazionali non conformi all'*acquis*. Tali autorizzazioni continuano infatti ad essere valide anche dopo la data di adesione, naturalmente entro i limiti del periodo transitorio; tuttavia, agli Stati membri attuali è consentito di vietare l'immissione sul proprio mercato dei prodotti le cui autorizzazioni non siano state rilasciate conformemente all'*acquis*. La durata di tali periodi transitori è la seguente:

Cipro	— fino al 31 dicembre 2005
Lituania	— fino al 1 gennaio 2007
Malta	— fino al 31 dicembre 2006
Polonia	— fino al 31 dicembre 2008
Slovenia	— fino al 31 dicembre 2008

b) Apparecchiature ad uso medico (Direttiva 90/385/EEC). Alla Polonia è stato accordato un periodo transitorio relativo alle autorizzazioni commerciali per apparecchiature ad uso medico. Le autorizzazioni commerciali per tali apparecchiature rilasciate ai sensi della legislazione polacca precedentemente all'entrata in vigore della legislazione di attuazione della Direttiva 90/385/EEC, con un periodo di validità esteso al di là della data di adesione, saranno valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. In deroga all'Articolo 5 della suddetta Direttiva 90/385/EEC, gli Stati membri non sono peraltro obbligati a riconoscere un'autorizzazione commerciale non conforme con le disposizioni della direttiva medesima. Va notato che intese simili sono state raggiunte altresì con riferimento all'Articolo 5 della Direttiva 93/42/EEC nonché all'Articolo 5 della Direttiva 98/79/EC.

c) Cioccolato e prodotti del cacao destinati all'alimentazione umana (Direttiva 2000/36/EC). Malta può autorizzare l'utilizzo sul suo territorio del termine "cioccolato al latte" per designare il prodotto cui si fa riferimento al punto n. 5 nella Direttiva 2000/36/EC, a condizione che detto termine sia sempre accompagnato dall'indicazione per ciascun prodotto, nel formato descritto dalla Direttiva, della percentuale di latte in polvere in esso contenuta.

d) Livelli massimi consentiti di alcune sostanze inquinanti nei generi alimentari (Regolamento 466/2001/EC). In linea con il periodo transitorio concesso ad un certo numero di Stati attualmente membri, e conformemente alla procedura di cui all'Articolo 8 del Regolamento (EEC) 315/93, la Commissione può accordare all'Estonia una deroga che permetta a tale Paese di collocare sul proprio mercato, fino al termine del 2006, pesce del Baltico con un contenuto di diossina in eccesso rispetto ai limiti stabiliti, alle seguenti condizioni:

— l'Estonia deve dimostrare che il livello medio di esposizione umana alla diossina in Estonia non è superiore a quello attuale dell'Unione Europea;

— l'Estonia deve dimostrare di aver attivato un sistema che informi esaurientemente i consumatori, specialmente determinati gruppi della popolazione maggiormente vulnerabili, al fine di evitare potenziali rischi per la salute;

— l'Estonia deve adottare le misure necessarie ad assicurare che tale pesce o i suoi derivati non siano commercializzati in altri Stati membri; e

— l'Estonia deve effettuare un monitoraggio dei livelli di diossina nel pesce del Baltico e presentare un rapporto annuale alla Commissione.

19. *Libera circolazione delle persone (Capitolo 2 del negoziato di adesione)*

a) Le opposte esigenze alla base della previsione di un periodo transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori. Quella della libera circolazione dei lavoratori è stata certamente fra le questioni che hanno suscitato il maggior interesse dell'opinione pubblica dei Paesi membri e dei Paesi candidati nei confronti del negoziato dell'allargamento. In chiave politica, si è trattato di reperire un punto d'incontro fra la legittima aspirazione dei lavoratori dei Paesi candidati a vedersi estesi i benefici dell'accesso al mercato del lavoro dei Paesi attualmente membri e il comprensibile timore di ripercussioni socialmente indesiderate, specie di breve periodo, manifestato da quanti già lavorano in tali ultimi Paesi.

La soluzione raggiunta limita nei primi sette anni dopo l'adesione, ed alle modalità di seguito specificamente indicate, la libertà dei lavoratori provenienti dai Candidati di accedere al mercato del lavoro dei Paesi attualmente membri, libertà ce invece questi ultimi si riconoscono mutuamente in forza delle disposizioni del Trattato CE, come interpretate dalla copiosa giurisprudenza comunitaria in materia.

b) Ambito di applicazione del periodo transitorio. Prima di illustrare in dettaglio le caratteristiche del periodo transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori (uno dei relativamente pochi periodi transitori sollecitati dai Paesi attualmente membri, come si è avuto modo di anticipare nell'introduzione), va precisato che esso si applica nei confronti dei lavoratori cittadini di tutti i Paesi candidati, eccezion fatta per Cipro e Malta.

c) Il contenuto della misura transitoria concordata. L'estensione della libertà di circolazione all'interno di tutto il territorio dell'Unione viene garantita ai lavoratori dei Paesi candidati entro un periodo di massimo 7 anni. In particolare, il periodo transitorio si articola in quattro fasi caratterizzate dal progressivo restringersi per gli Stati attualmente membri della possibilità di rinviare l'estensione della suddetta libertà ai lavoratori cittadini dei Paesi candidati.

i. I primi due anni dopo l'adesione (discrezionalità piena ed automatica): nel corso dei primi due anni dopo l'adesione gli Stati attualmente membri non sono in alcun modo tenuti ad equiparare i lavoratori dei nuovi Paesi membri a quelli provenienti dai membri attuali, e possono invece assoggettarli alle proprie regole previste per l'accesso degli stranieri al mercato del lavoro nazionale, con due limitazioni: I° i lavoratori dei nuovi Paesi membri avranno la precedenza su quelli extracomunitari; II° le norme nazionali loro applicabili dopo l'adesione non possono essere più restrittive di quelle loro attualmente applicabili (cd. clausola di *standstill*).

ii. Dal terzo al quinto anno dopo l'adesione (discrezionalità piena, con valutazione della Commissione): prima dello scadere del termine dei due anni è prevista la presentazione di un rapporto da parte della Commissione e quella, eventuale, di ulteriori rapporti su richiesta di ciascun nuovo Stato membro interessato. A prescindere dal risultato di tali rapporti spetterà comunque ad ogni singolo Stato attualmente membro la decisione se continuare per altri tre anni ad applicare la suddetta misura transitoria.

iii. Sesto e settimo anno dopo l'adesione (discrezionalità limitata) la disposizione transitoria dovrebbe in principio terminare dopo cinque anni, ma potrebbe essere prorogata per due ulteriori anni soltanto da quegli Stati membri attuali che sperimentino, o rischino di sperimentare, serie turbative al mercato nazionale del lavoro;

iii. Clausole di salvaguardia: vi si può fare in ogni momento ricorso da parte degli Stati membri fino al termine del settimo anno.

d) Le c.d. dichiarazioni unilaterali. Il rinvio dell'estensione della libertà di circolazione dei lavoratori, come sopra descritto, costituisce una facoltà accorda-

ta agli Stati membri attuali e non un obbligo nei loro confronti, con la conseguenza che essi possono in ogni momento rinunciarvi, dichiarando di applicare (ovviamente soltanto sul proprio territorio) l'*acquis* comunitario ai lavoratori cittadini dei nuovi Paesi membri. Alcuni Paesi membri (Svezia, Danimarca, Regno Unito, Grecia, Irlanda) hanno già emanato dichiarazioni in tal senso ed è crescente l'aspettativa dei Paesi candidati affinché anche i restanti Paesi membri facciano altrettanto.

e) Altre misure relative al mercato del lavoro.

i. Per far fronte alle ripercussioni della fornitura transfrontaliera di determinati servizi (ad esempio, costruzioni, pulizia, ecc. ecc.), ad opera di imprese con sede nei Paesi candidati, sui livelli di occupazione all'interno delle imprese nazionali del medesimo settore, Austria e Germania hanno il diritto di ricorrere a "misure nazionali supplementari" volte evidentemente a limitare l'accesso delle suddette imprese al proprio mercato, ma solo ove si debbano prevenire serie turbative o il rischio di serie turbative sui citati livelli occupazionali.

ii. In base alle disposizioni transitorie, i diritti dei cittadini dei nuovi Stati membri già legalmente residenti e impiegati in uno Stato membro attuale sono tutelati, come pure i diritti dei loro familiari, coerentemente con la prassi delle precedenti adesioni.

iii. Dieci dichiarazioni annesse al Trattato di adesione, una per ciascun Paese in via di adesione, stabiliscono che ciascuno Stato membro compia uno sforzo al fine di ampliare con misure nazionali l'accesso al proprio mercato del lavoro a favore dei lavoratori dei Paesi candidati, nella prospettiva di accelerare l'adeguamento all'*acquis*, e persino di incoraggiare migliori condizioni di accesso al mercato del lavoro anche prima della data di adesione. Si tratta di una dichiarazione programmatica, che naturalmente lascia liberi gli Stati membri di avvalersi pienamente del periodo transitorio loro accordato.

iv. Una clausola di salvaguardia inclusa nel Trattato di adesione consente a Malta il ricorso alle istituzioni comunitarie nel caso che l'adesione dell'Isola possa dar luogo a difficoltà relative alla libera circolazione dei lavoratori. Malta si è così voluta cautelare, in modo per la verità alquanto generico, dall'eventualità che il proprio mercato del lavoro, particolarmente appetibile a giudizio di quel governo in alcuni settori, come ad esempio il turismo, possa esser oggetto di afflussi eccessivi di manodopera proveniente dai Paesi attualmente membri.

20. *Libera prestazione di servizi (Capitolo 3 del negoziato di adesione)*

a) Istituti di credito cooperativo. A Cipro è stato accordato un periodo transitorio, fino alla fine del 2007, per adeguarsi pienamente all'*acquis* relativo all'avviamento ed alla gestione di tali istituti di credito.

Ungheria e Polonia hanno ottenuto periodi transitori fino alla fine del 2007 per elevare i requisiti minimi di capitale. In tale contesto, Ungheria e Polonia devono assicurare che i fondi posseduti da tali imprese non scendano al di sotto del più alto livello raggiunto a partire dalla data di adesione.

b) Società di credito e risparmio. La Slovenia ha ottenuto un periodo transitorio, fino alla fine del 2004, per consentire alle società di credito e risparmio fondate prima del 20 febbraio 1999 di adeguarsi pienamente all'*acquis* relativo all'avviamento ed alla gestione degli istituti di credito, ai bilanci di esercizio ed a quelli consolidati di banche ed altri istituti finanziari nonché ai piani per la garanzia dei depositi.

c) Garanzia dei depositi. Estonia, Lettonia e Lituania hanno ottenuto un periodo transitorio fino alla fine del 2007 per raggiungere il livello minimo di garanzia.

Alla Slovenia è stato accordato un periodo transitorio fino alla fine del 2005, in base al quale né il livello né la portata della garanzia fornita in Slovenia da un istituto di credito di un altro Stato membro possono essere superiori al livello ed alla portata della corrispondente garanzia prevista dalla legislazione slovena.

d) Compensazioni a favore degli investitori. Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Polonia hanno ottenuto misure transitorie fino alla fine del 2007 per raggiungere il livello minimo di compensazioni.

Alla Slovacchia è stato accordato un periodo transitorio fino alla fine del 2006 per raggiungere il livello minimo di compensazioni.

La Slovenia ha ottenuto una misura transitoria fino al 2005, in base alla quale né il livello né la portata di una garanzia fornita in Slovenia da un'impresa investitrice di un altro Stato membro può eccedere il livello o la portata delle compensazioni previste dalla legislazione slovena.

L'Ungheria ha ottenuto un periodo transitorio fino al termine del 2007, in base alla quale il livello della garanzia fornita in Ungheria da un'impresa investitrice di un altro Stato membro non può eccedere il livello minimo delle compensazioni di cui alla Direttiva 97/9/EC. Nello stesso periodo transitorio, la portata della copertura fornita in Ungheria da un'impresa investitrice di

un altro Stato membro non può eccedere quella prevista dalla normativa ungherese.

21. *Libera circolazione dei capitali (Capitolo 4 del trattato di adesione)*

a) Aspetti generali. Nel quadro della libera circolazione dei capitali, un'attenzione particolare va rivolta alla questione dell'*acquisto* delle proprietà immobiliari, rivelatasi particolarmente delicata nel corso dei negoziati, al pari della libera circolazione dei lavoratori. Fra le due del resto sussiste un legame politico, nel senso che la flessibilità mostrata dall'Unione quanto alle richieste dei Candidati in tale settore va considerata anche alla luce della sostanziale acquiescenza dei Paesi candidati verso le richieste dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Nei suoi termini essenziali, i periodi transitori di seguito in dettaglio illustrati sono il risultato della mediazione fra l'aspirazione dei cittadini dei Paesi attualmente membri ad investire nel mercato immobiliare dei Paesi candidati e quella, sentita invece all'interno di questi ultimi, a mantenere il livello dei prezzi dei beni immobili compatibile con il potere di *acquisto* della popolazione locale. Su tali aspetti economici, si innestano, rispetto a varie aree all'interno dei Paesi candidati, antiche aspirazioni di determinati gruppi di popolazioni all'interno dei Paesi membri (o aventi comunque la nazionalità di questi ultimi), riconducibili a rivendicazioni legate alle vicende del periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale (ad es., le questioni dei beni dei gruppi di esuli). L'Unione ha tuttavia preso formalmente posizione nel senso dell'estraneità di tali rivendicazioni al negoziato per l'allargamento, il quale si fonda esclusivamente sull'applicazione dell'*acquis* da parte dei Paesi candidati.

a) Mercato immobiliare. Alla Slovenia è stata concessa la possibilità di fare ricorso alla clausola generale di salvaguardia economica stabilita nel Trattato di adesione (infra, Capitolo 31) per un periodo massimo di sette anni dopo la data di adesione.

b) Residenze secondarie. A Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Cipro è accordato un periodo transitorio di 5 anni durante il quale essi possono mantenere la loro legislazione nazionale relativa all'acquisizione di residenze secondarie. A Malta è concesso il diritto di mantenere *permanentemente* la propria legislazione nazionale in materia di acquisizione di residenze secondarie. I cittadini degli Stati membri che *risiedano* nei suddetti Paesi sono esclusi dalla porta-

ta della misura transitoria, in conformità alle disposizioni a tal uopo espressamente adottate da parte di ciascun Paese in adesione.

c) Terreni agricoli e forestali. A Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Lituania, Estonia e Lettonia è accordato un periodo transitorio della durata di sette anni, durante il quale essi possono mantenere la legislazione nazionale in materia di *acquisto* di terreni agricoli e forestali. La Commissione può decidere di estendere questo periodo transitorio per tre ulteriori anni in caso di serie turbative al mercato immobiliare agricolo dei suddetti Paesi. Alla Polonia è concesso un periodo transitorio di dodici anni durante il quale essa può mantenere la legislazione nazionale riguardante l'*acquisto* di terreni agricoli e forestali. Le persone fisiche che abbiano la cittadinanza degli Stati membri, e che siano imprenditori agricoli nei suddetti Paesi, sono escluse dalla portata del periodo transitorio, in conformità alle disposizioni a tal uopo espressamente adottate da parte di ciascun Paese in adesione. Una revisione generale delle presenti misure transitorie dovrà essere effettuata prima della fine del terzo anno successivo alla data di adesione.

22. *Diritto societario (Capitolo 5 del negoziato di adesione)*

a) Diritti di proprietà industriale: prodotti farmaceutici. Un "meccanismo speciale" relativo ai diritti di proprietà industriale concernenti i prodotti farmaceutici è stato concordato con tutti i Paesi in adesione. Esso tiene in considerazione il fatto che i prodotti farmaceutici, brevettati nell'Unione Europea e commercializzati nei suddetti Paesi prima delle apposite modifiche alla loro legislazione nazionale sui brevetti, rimarrebbero colà senza protezione a causa della mancanza di una clausola retroattiva generale nella legislazione pur modificata.

Al fine di minimizzare i problemi che potrebbero potenzialmente originare da tale situazione, è stato previsto un "meccanismo" attraverso il quale il titolare del brevetto può impedire l'importazione nell'Unione Europea di un prodotto brevettato in uno Stato membro all'epoca in cui nei Paesi in adesione detto prodotto non poteva essere brevettato. Si può far ricorso a tale meccanismo fino alla scadenza dei brevetti di cui è invocata la protezione.

Per quanto riguarda il Regolamento sul certificato supplementare di protezione (SPC — una proroga fino a cinque anni della durata del brevetto), esso sarà applicabile per i prodotti per i quali la prima licenza commerciale sia stata ottenuta precedentemente alla data di adesione.

b) *Diritti di proprietà industriale: marchio e design comunitario.* Per proteggere il carattere unitario del marchio e del design comunitario, si è convenuto di estendere automaticamente i marchi ed i design comunitari già in essere ai territori dei Paesi in adesione, tenendo allo stesso tempo conto dei diritti colà precedentemente *acquisiti*.

23. *Politica della concorrenza (Capitolo 6 del negoziato di adesione)*

a) *Aiuti fiscali di Stato incompatibili con l'acquis comunitario (c.d. aiuti incompatibili).*

i. Riduzione progressiva di tali aiuti fino alla loro eliminazione (c.d. *phasing-out*). All'Ungheria ed a Malta è stato accordato un periodo che scade alla fine del 2011 per il *phasing-out* degli aiuti incompatibili destinati alle piccole e medie imprese.

Alla Polonia, oltre alla suddetta possibilità limitatamente alle imprese di piccole dimensioni, è stata accordata quella di un *phasing-out* entro la fine del 2010 degli aiuti incompatibili destinati alle medie imprese.

Analogo *phasing-out* da compiersi entro il 2005 è stato accordato a Cipro e Ungheria per gli aiuti incompatibili a beneficio delle società *off-shore*.

Inoltre, all'Ungheria, è stata assegnata la fine del 2007 per il completamento del *phasing-out* degli aiuti incompatibili concessi dalle autorità locali.

Malta ha ottenuto la possibilità di un *phasing-out*, da compiersi entro la fine del 2008, degli aiuti operanti in base alla Legge sulla promozione dell'imprenditorialità.

ii. Conversione di tali aiuti in aiuti compatibili. Un periodo transitorio è stato previsto a favore di Ungheria, Malta e Polonia per la conversione, in aiuti regionali all'investimento, degli aiuti incompatibili erogati alle grandi imprese; l'aiuto è limitato ad un massimo del 75% dei costi rimborsabili per l'investimento se l'impresa ha avviato quest'ultimo (o ha ottenuto il titolo all'esenzione fiscale) prima dell'1 gennaio 2000, percentuale che scende al 50% se la data in questione è successiva a quest'ultima. L'aiuto cesserà nel momento in cui sia stato raggiunto il suddetto massimale.

All'Ungheria ed alla Slovacchia è stato concesso un periodo transitorio per la conversione, in aiuti regionali all'investimento, degli aiuti di Stato incompatibili al settore automobilistico; l'aiuto è limitato al livello corrispondente al 40% del massimale d'aiuto (es: quando il suddetto massimale d'aiuto regionale per altri tipi di investimento è del 75%, la formula è 40% x 75%=

30%). L'aiuto cesserà nel momento in cui sarà stato raggiunto il massimale d'aiuto stabilito.

Un periodo transitorio è stato accordato alla Polonia per la conversione in aiuti regionali all'investimento degli aiuti incompatibili erogati all'industria automobilistica; l'aiuto è limitato al 30% dei costi rimborsabili per l'investimento, indipendentemente dal massimale di aiuto regionale per altri tipi di investimento. L'aiuto cesserà nel momento in cui sarà stato raggiunto il massimale di aiuto stabilito.

Alla Slovacchia è stata accordata una misura transitoria in base alla quale gli aiuti incompatibili erogati ad un determinato beneficiario nel settore dell'acciaio debbono cessare al termine del 2009 oppure, anche prima di tale termine, se l'aiuto raggiunge un determinato ammontare. Lo scopo dell'aiuto è di agevolare, senza produrre turbative, la razionalizzazione degli esuberi di organico, poiché il costo totale di tale razionalizzazione è paragonabile all'aiuto.

b) *Protezione ambientale.* Misure transitorie sono state concordate con la Polonia relativamente agli aiuti di Stato per la protezione ambientale, secondo le seguenti linee. Per investimenti riguardanti standard rispetto ai quali sia stato accordato un periodo transitorio nel capitolo negoziale "ambiente", e limitatamente alla durata di tale periodo, l'intensità dell'aiuto è limitata al massimale dell'aiuto regionale, maggiorato del 15% a beneficio delle PMI. Per le installazioni esistenti volte alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (istallazioni IPPC), a favore delle quali sia stato del pari previsto un periodo transitorio nel capitolo negoziale "ambiente", è accordata un'intensità dell'aiuto del 30% fino al temine del 2010. Per gli investimenti relativi ad installazioni IPPC non coperte da periodo transitorio nel capitolo negoziale "ambiente", la suddetta intensità di aiuto pari al 30% è accordata fino al 31 ottobre 2007. Per gli impianti a grande combustione, è stato concesso un aiuto del 50% a beneficio degli investimenti relativi a misure transitorie adottate nell'ambito del capitolo negoziale "ambiente".

c) *Siderurgia.* Alla Repubblica Ceca ed alla Polonia è stata accordata una misura transitoria in base alla quale la ristrutturazione dell'industria siderurgica deve essere completata entro il 31 dicembre 2006.

d) *Cantieristica navale.* Un accordo transitorio è stato concesso a Malta per consentire aiuti di Stato relativi alla ristrutturazione del settore fino a tutto il 2008, che è altresì il termine fissato a Malta per portare a compimento tale ristrutturazione.

e) *Regimi d'aiuto esistenti.* Il Trattato di adesione contempla disposizioni relative ai c.d. regimi d'aiuto esistenti in Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria,

Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia ed a Cipro. Gli schemi di aiuto e aiuti individuali, di seguito indicati, posti in essere in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora effettivi dopo tale data, devono essere considerati dopo l'adesione quali regimi d'aiuto esistenti ai sensi del primo comma dell'Articolo 88 del Trattato CE:

- aiuti posti in essere prima del 10 dicembre 1994; o
- aiuti specificamente indicati in un'Appendice al Trattato di adesione; o
- aiuti che prima della data di adesione erano stati valutati dall'autorità di monitoraggio degli aiuti statali di un nuovo Stato membro e da questa considerati compatibili con l'*acquis*, e per i quali la Commissione non abbia sollevato alcuna obiezione sulla base di seri dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune.

Tutte le misure che costituiscono aiuto di Stato e che non soddisfino le condizioni di cui sopra devono essere considerate come nuovo aiuto a partire dalla data di adesione agli effetti dell'applicazione del terzo comma dell'Articolo 88 del Trattato CE.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli aiuti nel settore trasporti né alle attività legate alla produzione, lavorazione e commercio dei prodotti indicati nell'Allegato I del Trattato CE, salvi i prodotti della pesca ed i loro derivati. Le suddette disposizioni fanno comunque salve le misure transitorie riguardanti la politica di concorrenza previste nel Trattato di adesione.

f) Monopoli di Stato. A Malta è stata accordata una misura transitoria, che scade alla fine del 2005, per consentire gli adattamenti di mercato nell'importazione, stoccaggio e commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, conformemente all'Articolo 31 del Trattato CE.

24. *Agricoltura (Capitolo 7 del negoziato di adesione)*

Sotto il comune capitolo negoziale "agricoltura", certamente quello che più ha dato da discutere specialmente nell'ultimo e decisivo anno di negoziato, si raccoglie un'ampia e varia serie di questioni, riconducibili tuttavia a due categorie: quelle con una preponderante connotazione finanziaria e quelle maggiorente attinenti all'adeguamento delle produzioni dei nuovi Membri agli *standard* vigenti nell'Unione. La prima categoria attiene al più generale problema degli aspetti finanziari dell'allargamento, che hanno quasi "monopolizzato" il dibattito al recente Vertice di Copenaghen: rispetto ad essi si può in via preliminare ricordare come le soluzioni raggiunte dal Consiglio Europeo siano compatibili con i massimali di spesa per l'allargamento stabiliti dal Consiglio europeo di Berlino del 1999 nel quadro delle attuali prospettive finan-

ziarie. La seconda categoria si connota invece per la preoccupazione dei Paesi membri di vedere immessi sul loro mercato prodotti i cui standard di sicurezza alimentare non siano adeguati a quelli dei prodotti UE, a causa di carenze in uno qualsiasi degli stadi del processo produttivo ad essi relativo: essa raggruppa pertanto problemi che in via più o meno diretta rinviano alla tutela della salute umana ed animale entro il territorio dell'Unione.

Va comunque chiarito come in tale complesso ambito regolamentare, numerose questioni siano destinate a trovare una soluzione nel quadro delle pertinenti procedure di comitologia o mediante l'intervento della Commissione, secondo i casi, ma comunque ad una data successiva a quella di adesione. Di tali questioni, che ovviamente non hanno formato oggetto del negoziato, non si tiene conto nella presente guida.

I. QUESTIONI A CARATTERE PREVALENTEMENTE FINANZIARIO

a) *Pagamenti diretti (2004-2013).* I pagamenti diretti verranno erogati ai nuovi Membri a partire dal 2004, nella misura del 25% di quanto percepito dai Membri attuali, percentuale che salirà al 30% nel 2005 ed al 35% nel 2006; a partire dal 2007, nel quadro delle future prospettive finanziarie dell'Unione, essi subiranno ulteriori progressivi incrementi fino all'equiparazione, nel 2013, con il livello che sarà allora percepito dai Membri attuali.

b) Topping-up *dei pagamenti diretti (2004-2013).* I pagamenti diretti potranno altresì:

i. essere incrementati fino al 55% del livello percepito dagli attuali Membri UE nel 2004, fino al 60% nel 2005 e fino al 65% nel 2006; dal 2007 al 2013 sarà possibile incrementare il livello di aiuti di massimo 30 punti percentuali rispetto a quanto spettante per ciascun anno ai nuovi Membri in base al meccanismo di *phasing-in*, oppure

ii. innalzati, per ogni singolo prodotto agricolo, fino al livello degli aiuti diretti nazionali per esso erogati da ciascun Paese candidato nel 2003, maggiorato di 10 punti percentuali.

Comunque, in nessun caso tale *topping-up* potrà dar luogo nei nuovi Membri a pagamenti per aiuti diretti superiori al 100% del livello di cui beneficiano i Membri attuali.

Vi sono inoltre le seguenti situazioni specifiche ad alcuni Paesi candidati:

- Cipro ha la facoltà di erogare aiuti diretti in misura pari al livello erogato su base nazionale nel 2001;

- nel settore dell'amido di patate la Repubblica Ceca può equiparare il livello di pagamenti diretti a quello erogato negli attuali Stati membri già a partire dal 2004;

- la Lituania ha la possibilità di incrementare, prodotto per prodotto, gli aiuti diretti fino al livello che i suoi agricoltori avrebbero avuto diritto di ricevere nel 2002 in base alla normativa nazionale;

- la Slovenia ha la possibilità di incrementare, prodotto per prodotto, gli aiuti diretti fino al livello che i suoi agricoltori avrebbero avuto diritto di ricevere nel 2003 in base alla normativa nazionale, secondo uno schema ispirato alla PAC incrementato di: 10 punti percentuale nel 2004, 15 punti percentuale nel 2005, 25 punti percentuale dal 2007;

c) Co-finanziamento del topping-up *(2004-2006).* Nel periodo 2004-2006 gli incrementi nelle erogazioni di aiuti diretti ai nuovi Membri, di cui al punto precedente, risultanti dal *topping-up* saranno finanziati come segue:

- l'incremento fino al 40% del livello di aiuti diretti erogato ai Membri attuali può essere finanziato in parte dalle dotazioni FEAOG per lo sviluppo rurale, sezione garanzia;

- tuttavia, un massimo del 20% degli stanziamenti di spesa disponibili per lo sviluppo rurale per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 può essere utilizzato per il suddetto incremento o, in alternativa, il 25% nel 2004, 20% nel 2005 e 15% nel 2006;

- ogni ulteriore incremento può essere finanziato unicamente con risorse messe a disposizione dal bilancio statale di ogni singolo nuovo Paese membro;

- il tasso massimo di co-finanziamento previsto in seno all'Unione Europea (pari all'80% nelle regioni Obiettivo 1) può essere applicato al co-finanziamento degli incrementi in questione.

d) schema di pagamento per singola superficie. I nuovi Stati membri avrano la facoltà, invece di applicare lo schema standard per i pagamenti diretti vigente nell'attuale UE, di concedere temporaneamente ai propri agricoltori tali pagamenti attraverso uno schema di erogazione per superficie, espresso in €/ettaro. Lo schema in questione sarà utilizzabile per tre anni con la possibilità di due proroghe di un anno ciascuna, a richiesta del nuovo Stato membro interessato.

Lo schema di pagamento per singola superficie sarà limitato da uno stanziamento finanziario annuo il quale è:

- determinato dalla somma dei fondi UE che sarebbero disponibili nei nuovi Stati membri per concedere i pagamenti diretti secondo lo schema standard;

- calcolato in conformità alle relative norme UE e sulla base di parametri quantitativi (es. superficie base, massimali di premio, MGQ) specificati nel Trattato di adesione;

- adeguato alla luce della relativa percentuale determinata per l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti, come sopra indicata.

e) Aiuto di Stato. Al fine della classificazione, al momento dell'adesione, di determinati aiuti di Stato come "aiuti esistenti", i nuovi Stati membri forniranno, nei quattro mesi successivi all'adesione, informazioni dettagliate concernenti tutte le misure di aiuto di Stato che siano da considerarsi "aiuti esistenti".

Oltre a ciò, alcune misure transitorie sono state accordate per il *phasing-out* degli aiuti di Stato in taluni settori.

- A Cipro e Lettonia è stata data la possibilità, in aggiunta ai pertinenti pagamenti diretti di origine nazionale, di concedere in alcuni settori aiuti di Stato transitori e decrescenti, fino al 2010 nel caso di Cipro e fino al 2008 nel caso della Lettonia. Cipro potrà inoltre concedere un sostegno speciale alle proprie aree depresse per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

- La Lettonia ha la possibilità di accordare un premio nazionale nel 2004 per il settore lattiero-caseario, a condizione che non sia superiore al livello raggiunto da tale premio prima dell'adesione.

- Malta può fare temporaneamente ricorso ad aiuti di Stato supplementari al fine di sostenere i produttori, trasformatori e distributori di prodotti agricoli importati in alcuni settori agricoli. Tali misure d'aiuto statale sono specificamente adattate alla situazione agricola maltese e sono decrescenti nel tempo e per un periodo fino al 2014. La clausola economica generale di salvaguardia (vd. *infra* Capitolo 31) sarà applicabile per i prodotti coperti da questi aiuti statali fino a cinque anni dopo la data di adesione. Inoltre, Malta ha la possibilità di accordare misure di sostegno finanziario per il trasporto di prodotti agricoli dall'Isola di Gozo all'Isola di Malta per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

- La Slovenia può concedere un aiuto di Stato decrescente per la produzione di olio di semi di zucca per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

- La Slovacchia beneficia di una misura transitoria di tre anni per il mantenimento di un aiuto statale riguardante il proprio sistema di deposito e consegna merci.

f) Stock. Gli *stock* nazionali posseduti alla data di adesione e risultanti da una politica di sostegno al mercato di un nuovo Stato membro saranno rilevati dalla Comunità. Qualunque *stock* (di carattere nazionale o privato) in libera circolazione alla data di adesione in un nuovo Stato membro ed eccedente il livello di ciò che può essere considerato normale giacenza di magazzino, dovrà essere eliminato a spese del nuovo Stato membro.

g) Salvaguardie. La clausola economica generale di salvaguardia prevista dal Trattato di adesione (vd. *infra* Capitolo 31) copre anche il settore agricolo. Essa potrebbe esser fatta scattare qualora sorgano difficoltà in settori specifici dell'agricoltura, che siano gravi e potenzialmente persistenti, o che possano causare un serio deterioramento della situazione economica di una data area.

II. VARIE

a) Agricoltura organica. Estonia, Lettonia e Lituania beneficiano di misure transitorie relative all'agricoltura organica. Esse comprendono:

- l'impiego fino al primo gennaio 2006 di semenze, di materiale per la piantagione e per la diffusione non trattati, prodotti senza ricorso al metodo della produzione organica;
- l'impiego fino al primo gennaio del 2006 dello zucchero inorganico come alimento per le api negli alveari organici certificati;
- l'impiego nell'agricoltura organica per 18 mesi dopo la data di adesione del preparato di potassio permanganato e della torba nazionale.

b) Politica della qualità. La Repubblica Ceca vedrà riconosciute la *Budějovické pivo*, la *Českobudějovické pivo* e la *Budějovicky měšťanský var* come indicazioni geografiche, senza pregiudizio per i marchi commerciali esistenti od altri diritti nell'UE allargata.

III. ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

a) *Quantitativi di riferimento (superfici di base, quote, tetti massimi ecc. ecc.).* I quantitativi di riferimento sono stati accordati sulla base della produzione recente e tenendo in considerazione le situazioni specifiche di ciascun Paese in adesione (ad es. la siccità). Essi si applicano a tutti i prodotti pertinenti e comprendono:

raccolti da superfici arabili: superfici di base e rese di riferimento per raccolti da superfici arabili e per il riso, quote per l'amido di patate, quantità nazionali garantite per il foraggio essiccato e le fibre, quote per lo zucchero e per l'isoglucosio;

raccolti specifici: soglie nazionali di sostegno per gli aiuti alla trasformazione (frutta e verdura), quote per il tabacco, limiti agli aiuti compensativi per le banane e la quantità nazionale garantita per l'olio d'oliva;

bestiame e prodotti animali: quote latte, premio speciale per il manzo, premio per la mucca da latte, premio per l'abbattimento, premio per la pecora e pagamenti addizionali.

IV. RACCOLTI SPECIFICI

a) Frutta e verdura. *Cipro ha ottenuto una misura transitoria di cinque anni dalla data di adesione, durante i quali il limite quantitativo per il ritiro relativo a certa frutta è stato fissato ad un livello più alto di quello dell'UE.*

Malta ha ottenuto un periodo transitorio durante il quale si eroga un aiuto decrescente ai produttori individuali di pomodori.

La Polonia ha ottenuto un periodo transitorio di tre anni per stabilire, nel settore della frutta e verdura, quali criteri di riconoscimento preliminare delle organizzazioni di produttori la presenza di cinque produttori ed un valore minimo di prodotto commerciabile pari a 100.000 €.

b) Vino e alcool. Cipro, Malta e la Repubblica Ceca hanno ottenuto specifici diritti di piantagione.

Sono state stabilite delle aree per la produzione di vino per Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Malta, con periodi transitori per Ungheria e Slovenia.

Riguardo la Polonia la decisione di classificarla quale area per la produzione di vino e l'obbligo di registrare e classificare le varietà di vite è stata posticipata fino alla data di adesione.

L'arricchimento del vino con saccarosio è permesso in Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria.

A Malta è stato concesso un periodo transitorio fino al 2008 per l'arricchimento del vino proveniente da varietà autoctone.

È stata concordata la designazione dei vini (indicazione di vini di qualità, terminologia per i vini frizzanti ed i vini liquorosi) anche per quanto riguarda i vini ungheresi, slovacchi, cechi, sloveni e ciprioti.

È stata concordata la designazione delle bevande alcoliche (ad es. geografica o tradizionale) anche per quanto riguarda l' « Ouzo » e la « Zivania » cipriota, la « Karlovarská hořká » ceca, la « Pálinka » ungherese (ed altre), per le bevande ad alta gradazione alcolica slovacche, lettoni e lituane, la « Polish vodka », il « Polish cherry » e la vodka alle erbe delle pianure Podlaskie del nord, aromatizzata con grasso di bisonte.

Con la Repubblica Ceca sono stati concordati termini e condizioni per l'impiego del nome *Slivovice*.

L'Ungheria ha ottenuto un periodo transitorio di cinque anni per il *phasing-out* della denominazione *Rizlinszilvani*. In aggiunta sono stati concordati i termini per il *phasing-out* delle scorte di vino prodotto e imbottigliato in Ungheria prima del primo gennaio 1993 ed avente una gradazione alcolica pari a 0,7.

È stata accordata alla Polonia la possibilità di utilizzare il termine « vino alla frutta polacco » secondo le disposizioni previste dall'*acquis* ed il nome « vino polacco » a determinate condizioni.

V. TABACCO

La Polonia ha ottenuto un periodo transitorio di cinque anni per fissare il limite di riconoscimento di un gruppo di produttori nel settore del tabacco all'1% della soglia di garanzia per tutte le regioni di produzione in Polonia.

VI. BESTIAME E PRODOTTI ANIMALI

a) *Latte*. Lettonia, Lituania, Polonia, Malta, Cipro e Ungheria hanno ottenuto un periodo transitorio di cinque anni relativo al mercato del latte da bere che non soddisfa i requisiti di contenuto di grassi previsti in seno all'Unione. Tale latte può essere commercializzato unicamente nello Stato membro in questione o esportato fuori dalla Comunità.

Sono state stabilite le quote latte per tutti i nuovi Stati membri. Il livello complessivo è ripartito tra distribuzione e vendite dirette.

Nel caso della Polonia, la ripartizione di quote tra distribuzione e vendite dirette verrà soggetta a revisione sulla base delle cifre effettive del 2003.

In generale nei nuovi Stati membri, un elevato livello della produzione di latte viene consumato nell'azienda agricola. Tale produzione non è limitata

dalle quote latte. In ogni caso, essa può essere convertita in produzione per il mercato tramite di una riserva speciale appositamente creata. Tale riserva verrebbe resa disponibile, a partire dall'annualità di quote 2006/2007 (cioè dal 1 aprile 2006), fino a che il consumo di latte e prodotti derivati nelle aziende agricole nei nuovi Stati membri sia diminuito. Le decisioni sulla messa a disposizione della riserva, sulla sua ripartizione fra quote per la distribuzione e per le vendite dirette vengono prese dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione e sulla base di un rapporto sottoposto dai nuovi Stati membri.

Malta disporrà di un periodo transitorio di cinque anni per la determinazione del contenuto di grasso per il latte distribuito all'industria della trasformazione.

Polonia e Slovenia disporranno di periodi transitori di un anno per l'allocazione delle quote latte ai produttori individuali e, conseguentemente, saranno esenti dal pagamento di contributi addizionali nel primo anno di quote.

b) Definizione di mucche da latte. Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania beneficiano di un periodo transitorio di tre anni relativo alla determinazione delle ulteriori razze che hanno diritto a ricevere il premio per le mucche da latte.

c) Densità delle scorte. Malta e Cipro hanno ottenuto una misura transitoria di cinque anni per ridurre la densità delle scorte ai livelli consentiti dalle regole UE sui premi per il manzo.

VII. SVILUPPO RURALE

È stato concordato uno strumento temporaneo di sviluppo rurale finanziato tramite il FEOGA, sezione Garanzia, ad uso dei nuovi Stati membri per il periodo di programmazione 2004-2006. Esso include i seguenti elementi:

- stanziamenti differenziati per concedere maggiore tempo tra impegni e pagamenti per lo sviluppo rurale, sul modello dei fondi strutturali;
- una incremento del tasso di co-finanziamento nelle aree obiettivo 1, fino ad un massimo dell'80% per le otto misure interessate[39];

[39] Nell'ambito delle aree Obiettivo 1, lo strumento per lo sviluppo rurale finanzierebbe misure agro-ambientali, Aree Depresse, pensionamento anticipato, rimboschimento delle terre agricole, sostegno delle aziende operanti in regime di semi-sussistenza che stiano ristrutturandosi, istituzione di gruppi di produttori, assistenza tecnica e supporto per raggiungere gli standards dell'UE.

- un sostegno temporaneo al reddito per le aziende agricole in regime di semi-sussistenza, mirante a mitigare le ristrettezze del flusso di cassa nonché le difficoltà degli introiti domestici mentre viene effettuata la ristrutturazione per assicurare il futuro economico della proprietà (il sostegno prende la forma di un'erogazione annua di importo fisso e di ammontare massimo di 1000 € per azienda agricola – per la Polonia, 1250 €; l'ammissione al sostegno è vincolata alla presentazione di un *business plan* che dimostri la vitalità economica dell'impresa nel futuro, descriva dettagliatamente gli investimenti richiesti, indicando elementi fondamentali ed obiettivi; l'aiuto sarà pagabile durante un periodo massimo di tre anni, con un riesame dopo tre anni);

- un sostegno per incoraggiare l'istituzione dei gruppi di produttori e per agevolarne le operazioni amministrative durante i primi cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento;

- una misura transitoria, per il periodo 2004-2006, per aiutare gli agricoltori a sostenere i costi relativi al rispetto degli standard UE in materia ambientale, di igiene, di servizi sociali, di sicurezza alimentare e di sicurezza sul lavoro, i quali potrebbero essere considerevolmente più rigorosi di quelli nazionali;

- un'assistenza tecnica in relazione alle misure per lo sviluppo rurale finanziate tramite la sezione Garanzia del FEOGA per il periodo 2004-2006, al fine di assicurare una transizione morbida dall'*acquis* SAPARD a quello sullo sviluppo rurale;

- alcune misure per lo sviluppo rurale attualmente in vigore verranno adattate per i nuovi Stati membri tra il 2004-2006, ad esempio per quel che riguarda i criteri di ammissibilità.

Le allocazioni per lo sviluppo rurale sono state fissate sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto della capacità di assorbimento.

Nel campo dello sviluppo rurale sono stati raggiunti accordi con alcuni Paesi candidati:

- l'Estonia può, a determinate condizioni, sostenere finanziariamente fra 2004-2006 il rimboschimento delle terre abbandonate;

- la Lituania può, a determinate condizioni, concedere per il 2004-2006 lo schema di pensionamento anticipato per i produttori tra i 55 e 70 anni di latte e derivati che cessino la produzione del latte;

- l'intero territorio di Malta è classificato LFA;

- a Malta è concessa una misura transitoria, in sostituzione della misura per la semi-sussistenza, per assistere gli agricoltori a tempo pieno nell'adattamento al nuovo ambiente di mercato;

- a Malta sono concesse condizioni particolari, riguardanti la misura di supporto per l'istituzione di gruppi di produttori;
- Malta può inoltre sostenere la manutenzione e la tutela dei muri in pietrisco avvalendosi della misura agro-ambientale;

VIII. ASPETTI VETERINARI

È stato previsto un periodo transitorio durante il quale la disciplina di alcuni aspetti dei controlli di frontiera tra Ungheria e Romania sarà soggetta ad un regime speciale.

Per i seguenti Paesi sono state previste intese transitorie nel settore della sanità pubblica:

- Polonia: 332 stabilimenti per la carne (fino al dicembre 2007), 113 stabilimenti per il latte (fino al dicembre 2006), 40 stabilimenti per il pesce (tre anni);
- Repubblica Ceca: 44 stabilimenti per la carne, 1 stabilimento per le uova, 7 stabilimenti per il pesce (fino al dicembre 2006);
- Ungheria: 44 stabilimenti per la carne rossa (fino al dicembre 2006);
- Lettonia: 29 stabilimenti per la trasformazione del pesce (fino al gennaio 2005), 77 stabilimenti per la carne (fino al gennaio 2006), 11 stabilimenti per la trasformazione del latte (fino al gennaio 2005);
- Lituania: 14 stabilimenti per la carne, 5 stabilimenti per il pesce e uno stabilimento per il latte (fino al gennaio 2007);
- Slovacchia: uno stabilimento per la carne e per il pesce (dicembre 2006).

Tutti gli stabilimenti sono descritti dettagliatamente assieme alle loro inefficienze. Nessuna delle intese transitorie riguarda l'*acquis* sull'igiene alimentare. Durante il periodo transitorio, i prodotti degli stabilimenti sopra indicati devono essere contrassegnati in modo particolare e non possono essere commercializzati sotto alcuna forma in alcun Paese UE diverso da quello di produzione.

Con Polonia, Lettonia, Lituania e Malta sono state concordate intese transitorie sulla qualità del latte grezzo.

È stata autorizzata la consegna di latte grezzo non conforme agli standard UE ad alcune industrie casearie, che invece rispettano gli standard UE, a condizione che i relativi prodotti siano contrassegnati in maniera particolare e non vengano commerciati sotto alcuna forma in nessun altro Paese dell'Unione: in particolare, tale autorizzazione è stata concessa, fino al 2009, a favore di un'industria a Malta e, fino al 2006, a favore di 56 industrie in Polonia (queste ultime utilizzano linee di produzione separate).

È stata concordata un'intesa transitoria fino al dicembre 2004 per due impianti per il trattamento di scarti animali in Lettonia.

A favore dei seguenti Paesi sono state accordate misure transitorie fino al dicembre 2009, relativamente all'altezza e/o capienza delle gabbie per galline: Repubblica Ceca, Ungheria, Malta, Polonia e Slovenia. Un'ulteriore misura transitoria è stata accordata alla Slovenia fino al primo dicembre 2004, riguardo alla superficie pavimentata delle gabbie.

IX ASPETTI FITOSANITARI

a) Requisiti qualitativi per le sementi. Slovenia, Cipro, Malta e Lettonia hanno ottenuto una misura transitoria di cinque anni relativa ai requisiti qualitativi per le sementi.

b) Patate. Alla Polonia sono state accordate misure transitorie per l'applicazione dell'articolo 9 della Direttiva del Consiglio 69/464/EEC.

La Lituania beneficia di un periodo transitorio fino al primo gennaio 2006 riguardante la legislazione sulla marcescenza dell'anello della patata.

c) Diritti sulla varietà della pianta. La Lituania dispone di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 per provvedere alla remunerazione dei diritti sulla varietà della pianta.

d) Alimentazione degli animali. La Repubblica Ceca può continuare a permettere il commercio sul suo territorio di sostanze nutritive basate sulla specie di lievito *Candida utilis* coltivata su fibre vegetali fino a quando non verrà presa una decisione ai sensi dell'articolo 6 della relativa Direttiva e comunque non oltre i due anni successivi alla data di adesione.

e) Prodotti per la protezione delle piante. La Polonia dispone di un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2006, per il collocamento sul mercato di alcuni prodotti per la protezione delle piante.

f) Mercato di materiale forestale riproducibile. La Polonia può permettere la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, di materiale forestale riproducibile accumulato prima del 1° gennaio 2004 ancorché non interamente conforme alle disposizioni della pertinente Direttiva.

X MISURE TRANSITORIE ED ORIZZONTALI

Nel campo della Politica Agricola Comune e nel campo della legislazione veterinaria e fitosanitaria la Commissione potrà adottare, entro tre anni dalla data di adesione, misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione dell'*acquis* comunitario, in accordo con la pertinente procedura del relativo comitato, così come determinata dalla legislazione applicabile.

Le disposizioni del Trattato di adesione relative alla PAC potrebbero subire ulteriori adattamenti da parte del Consiglio, che vota all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, ove ciò si renda necessario a seguito di una modifica delle vigenti regole comunitarie.

25. *PESCA (Capitolo 8 del negoziato di adesione)*

a) *Aiuti di Stato.* I Paesi candidati non forniscono, o forniscono in misura molto limitata, aiuti di Stato nel settore della pesca. Tali forme di aiuto dovranno nondimeno conformarsi alle regole comunitarie sugli aiuti di Stato nel settore della pesca ed i relativi programmi di aiuto dovranno essere notificati al momento dell'adesione.

b) *Accesso alle acque ed alle risorse.* Tutti i Paesi candidati accettano il principio di stabilità relativa nella determinazione dell'accesso alle risorse. L'accesso alle risorse sarà determinato sulla base della politica comune della pesca, compreso il predetto principio.

Il principio di stabilità relativa implica la fissazione ed il mantenimento di una determinata percentuale per *stock* e per Stato membro. Tale principio si applica a tutti gli *stock* soggetti a limitazioni sulla percentuale di sfruttamento e allocati pro-quota agli Stati membri. A questo fine è stato definito un periodo di riferimento, che sia recente e rappresentativo delle attività di pesca dei Paesi in adesione.

La stabilità relativa sarà applicata a tutti i Paesi rivieraschi del Mar Baltico, ossia Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Ciò assicurerà la continuità delle attività di pesca di questi Paesi nelle acque comunitarie, così come nelle acque di Paesi terzi e nelle acque protette da organizzazioni regionali di pesca.

Per quanto riguarda la richiesta di Malta di un regime speciale da applicare entro le 25 miglia dalla linea di base di Malta, l'UE ha acconsentito ad adattare a tale richiesta le disposizioni del Regolamento (EC) 1626/94, conformemente a determinate linee guida. Esse comprendono l'istituzione di una

zona di pesca, di 25 miglia, in cui le attività di pesca sono limitate alla pesca su piccola scala, da determinarsi in base alla lunghezza delle barche ed alla potenza del motore. Inoltre, i motopescherecci a strascico non eccedenti una lunghezza fuori tutto di 24 metri devono essere autorizzati alla pesca nella predetta zona all'interno di determinate aree appositamente destinate allo strascico; la loro possibilità di pesca sarà basata sulle effettive possibilità di sfruttamento dell'area.

Il numero di imbarcazioni che possono partecipare alla pesca del *lampuki* (*Coriphaena hippurus* – pesce-delfino) devono essere limitate ad un massimo di 130, e l'allocazione ed il collocamento di FAD (*fish aggregating device*- apparecchi per il raggruppamento del pesce) nella stagione della pesca devono essere aperte a tutti i pescatori comunitari secondo il principio di non discriminazione, ma al di fuori del limite delle 12 miglia per i pescatori non maltesi.

Tutte le navi eccedenti una lunghezza fuori tutto di 12 metri, che siano autorizzate alla pesca nella zona delle 25 miglia verranno registrate in un apposito elenco.

Tali misure di conservazione non saranno discriminatorie e verranno applicate all'intera zona delle 25 miglia.

Per quanto concerne la richiesta della Lettonia di un regime speciale per l'intero Golfo di Riga, l'UE ha acconsentito ad adattare a tale richiesta le disposizioni del Regolamento (EC) 1626/94, conformemente a determinate linee guida.

Tali linee guida prevedono che la potenza del motore delle imbarcazioni autorizzate a pescare nel Golfo di Riga non ecceda i 221 kW. Inoltre, le imbarcazioni autorizzate a pescare nel Golfo di Riga saranno registrate in un apposito elenco, al fine di assicurare che la capacità di pesca complessiva, misurata sulla base della potenza del motore (kW), non ecceda quella rilevata nel periodo rappresentativo dell'effettivo livello di sfruttamento delle risorse ittiche nel Golfo di Riga.

c) *Altri provvedimenti.* Come da richiesta di Malta, l'UE ha acconsentito ad includere il pesce-delfino (*Coryphoena hippurus*) nell'Allegato IV del Regolamento (EC) 104/2000.

Come da richiesta di Polonia e Lettonia, l'UE ha acconsentito ad includere lo spratto (*Sprattus sprattus*) della regione baltica nell'Allegato IV del Regolamento (EC) 104/2000, a patto che le condizioni previste dall'articolo 24 del citato Regolamento siano rispettate. Ciò consentirà di fornire un sostegno, sotto forma di un aiuto di ammontare fisso annuale, alle misure di intervento indipendenti delle organizzazioni di produttori e contribuirà ad andare incon-

tro alle preoccupazioni espresse dalla Lettonia in relazione alla propria quota di produzione di spratto per l'alimentazione umana. Altre organizzazioni di produttori, particolarmente quelle di altri Stati membri, potranno continuare ad esercitare l'opzione di non intervenire sui mercati dello spratto nelle loro aree.

Tali soluzioni richiedono la definizione della dimensione del mercato dello *Sprattus sprattus* e del *Coryphoena hippurus*. Le relative modifiche tecniche all'Allegato II del Regolamento (EC) 2406/96 saranno determinate alla luce di un parere emanato su base scientifica.

26. *Politica dei trasporti (Capitolo 9 del negoziato di adesione)*

I. STRADA

a) Cabotaggio. A seguito di richieste avanzate dall'UE, sono state previste misure transitorie riguardanti il Regolamento (EEC) No 3118/93: in determinati casi, il principio del libero accesso al mercato nazionale del trasporto su strada (cabotaggio) dei Paesi membri sarà applicato gradualmente nei confronti degli autotrasportatori residenti in altri Paesi membri.

Le misure transitorie prevedono infatti di restringere reciprocamente l'accesso al cabotaggio fra i Paesi membri attuali, da una parte, e, dall'altra, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Slovacchia (per un periodo iniziale di due anni) nonché Ungheria e Polonia (per un periodo iniziale di tre anni).

Qualsiasi Stato membro (attuale o nuovo) ha la facoltà di prorogare tale periodo iniziale al massimo per cinque anni. Gli Stati membri che non si saranno avvalsi di tale facoltà allo scadere del primo periodo iniziale, potranno comunque ricorrere ad una misura di salvaguardia che implichi nuovamente la chiusura del proprio mercato del cabotaggio in caso di crisi, fintantoché la misura transitoria sia applicata da qualsivoglia altro Stato membro. Gli autotrasportatori degli Stati membri il cui mercato del cabotaggio sia chiuso in applicazione della misura transitoria non avranno accesso al mercato del cabotaggio in quegli Stati membri che invece l'abbiano aperto dopo i primi due (o rispettivamente tre) anni. Finché la misura transitoria sarà applicata, gli Stati membri (attuali o nuovi) potranno progressivamente scambiare le autorizzazioni al cabotaggio sulla base di quote concordate bilateralmente.

b) Tachigrafo. A Cipro è stato concesso un periodo transitorio fino alla fine del 2005 per quanto riguarda il Regolamento (EEC) No 3821/85; durante tale

periodo per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2002 e destinati esclusivamente alle operazioni di trasporto interno non saranno richieste l'installazione né l'impiego dell'apparecchiatura di registrazione (tachigrafo). La stessa esenzione è stata concessa alla Lettonia, fino all'inizio del 2005, per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2001, ed alla Lituania, fino alla fine del 2005, per i veicoli immatricolati prima del 1987, destinati esclusivamente alle operazioni di trasporto interno. Gli autisti di tali veicoli a Cipro, in Lettonia ed in Lituania registreranno le loro ore di guida ed i periodi di riposo utilizzando un libro-giornale personale.

c) Requisiti finanziari per il reclutamento di personale. Lettonia e Lituania beneficeranno di una misura transitoria, fino alla fine del 2006, per adeguarsi ai requisiti finanziari richiesti per il reclutamento del personale alle imprese che operino –esclusivamente sul mercato nazionale – nei settori dell'autotrasporto su strada e del trasporto passeggeri. Durante il periodo transitorio, il capitale disponibile e le riserve di queste imprese devono gradualmente raggiungere il livello minimo previsto dalla Direttiva 96/26/EC sull'autorizzazione al reclutamento di operatori dell'autotrasporto su strada e del trasporto passeggeri.

d) Carichi e dimensioni. A Polonia e Ungheria sono stati accordati periodi transitori in cui è loro consentito di mantenere i limiti nazionali di carico per asse nei confronti di determinati veicoli nel traffico internazionale disciplinato dalla Direttiva 96/53/EC. L'Ungheria può mantenere i limiti ungheresi di carico per asse nei tratti non potenziati della rete stradale ungherese, fino alla fine del 2008. La Polonia può mantenere i limiti polacchi di carico per asse nei tratti non potenziati della rete stradale polacca, fino alla fine del 2010.

I suddetti periodi transitori sono soggetti ad un determinato numero di condizioni, tra le quali che Polonia e Ungheria devono rispettare i propri calendari per il potenziamento delle rispettive reti stradali principali, che nessuna restrizione può essere imposta sull'utilizzo della rete stradale principale da parte dei veicoli conformi ai requisiti della suddetta Direttiva e che dove tecnicamente possibile, per le operazioni di carico e scarico, deve essere consentito durante l'intero periodo transitorio l'utilizzo di tratti non potenziati della rete stradale secondaria.

e) Test sull'idoneità stradale. A Malta è stato accordato un periodo transitorio fino alla fine del 2004, durante il quale nei test di idoneità stradale per i veicoli a motore viene omessa la verifica di alcuni requisiti di cui alla Direttiva

96/96/EC, limitatamente ai veicoli a motore destinati esclusivamente alle operazioni di trasporto interno a Malta.

f) Dispositivi per la limitazione della velocità. In base ad un apposito periodo transitorio, fino alla fine del 2005, sui veicoli a motore esclusivamente destinati alle operazioni di trasporto interno a Malta non è obbligatoria la presenza dei dispositivi per la limitazione della velocità previsti dalla Direttiva 92/6/EEC.

g) Imposte sui veicoli. A Malta sono stati accordati due distinti periodi transitori relativi al livello minimo di imposta previsto dalla Direttiva 99/62/EC per l'utilizzo di determinate infrastrutture da parte dei veicoli pesanti: in base al primo, fino al termine del 2004, per i veicoli impiegati in operazioni di trasporto internazionale è consentita una riduzione d'imposta non inferiore comunque all'80% del suddetto livello minimo; in base al secondo, fino alla fine del 2005, per i veicoli impiegati esclusivamente in operazioni di trasporto interno è consentita una riduzione d'imposta non inferiore comunque al 65% del suddetto livello minimo.

II. FERROVIE

Sviluppo delle linee ferroviarie della Comunità. Sia la Polonia che l'Ungheria hanno ottenuto una misura transitoria riguardante la Direttiva 91/440/EEC. Essa consente loro, fino alla fine del 2006, di limitare, a determinate condizioni, l'accesso alla Rete Transeuropea di Trasporto Ferroviario. Tuttavia, almeno il 20% della capienza annua complessiva della Rete Transeuropea di Trasporto Ferroviario in Polonia ed Ungheria deve essere riservata ad imprese ferroviarie diverse dagli attuali beneficiari. L'effettiva capienza di ciascuna linea ferroviaria deve essere indicata dal gestore delle infrastrutture nell'apposita relazione sulla rete ferroviaria.

III. AVIAZIONE

Velivoli rumorosi. Lituania ed Ungheria hanno ottenuto una misura transitoria rispetto alla Direttiva 92/14/EEC per la graduale dismissione, entro la fine del 2004, di determinati velivoli rumorosi: per l'Ungheria, la misura riguarda velivoli di determinati Paesi terzi; per la Lituania, la misura riguarda velivoli di Paesi terzi limitatamente all'Aeroporto internazionale di Kaunas.

27. *Tassazione (Capitolo 10 del negoziato di adesione)*

Nel settore delle imposte indirette (IVA ed accise, soprattutto con riferimento ai beni e servizi di importanza sociale), sono stati accordati a tutti i Paesi in adesione periodi transitori, che consentono loro di posporre l'adeguamento delle rispettive aliquote IVA a quelle prescritte dall'*acquis* comunitario, nonché un numero limitato di deroghe permanenti. In un caso è stato altresì concesso un periodo transitorio relativo alle imposte dirette.

a) IVA. I seguenti Paesi sono stati autorizzati a mantenere un'aliquota IVA ridotta: Cipro, Ungheria, Polonia e Slovenia, nel settore della ristorazione (fino al termine del 2007); Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Slovenia, nel settore delle costruzioni (fino al termine del 2007); Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia (fino al termine del 2004) e Slovacchia (fino al termine del 2008) per il riscaldamento.

A Cipro e Malta è stato concesso un periodo transitorio, rispettivamente fino al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2009, in cui mantenere un'aliquota IVA pari a zero sui prodotti alimentari e farmaceutici. La Polonia è autorizzata a mantenere la stessa aliquota zero sui libri, e un'aliquota superridotta sui prodotti alimentari e sui prodotti per l'agricoltura, esclusi i macchinari, rispettivamente fino al 31 dicembre 2007 e al 30 aprile 2008.

Infine, i Paesi in adesione possono mantenere a favore delle PMI un più elevato livello di esenzione IVA, rispetto a quello previsto dall'*acquis*, e possono altresì esonerare dall'IVA il trasporto internazionale di passeggeri.

b) Accise. Tutti i Paesi in adesione, eccetto Malta e Cipro, potranno posticipare in virtù di un periodo transitorio l'adattamento alla normativa UE sull'aliquota di imposta sul consumo di sigarette fino a dopo l'adesione. La durata di tale periodo transitorio va dalla fine del 2007, per Repubblica Ceca e Slovenia, alla fine del 2008 per Slovacchia, Ungheria e Polonia, nonché alla fine del 2009 per Estonia, Lettonia e Lituania. Nel caso di Repubblica Ceca ed Estonia i periodi transitori coprono, rispettivamente, altri prodotti del tabacco ed il tabacco da fumare.

Durante i suddetti periodi transitori, gli Stati membri attuali possono mantenere le restrizioni alla quantità di sigarette che i privati in provenienza dai nuovi Stati membri sono autorizzati ad introdurre nel loro territorio (c.d. "concessioni per viaggiatori").

Inoltre, alla Polonia è consentito di mantenere per un anno la propria aliquota ridotta sul consumo di determinati carburanti ecologici, mentre Cipro, sempre per un anno, è autorizzata sia ad esentare dalle imposte il consumo di oli minerali, utilizzati per la produzione di cemento, che a non prelevare imposte addizionali sul consumo di ogni genere di combustibile utilizzato per il trasporto locale di passeggeri.

Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia hanno ottenuto una deroga che consente loro di applicare un'aliquota di imposta ridotta sulla produzione di bevande alcoliche a base di frutta destinate al consumo personale: il limite massimo della "produzione destinata al consumo personale" è fissato a 30 litri annui per frutticoltore, nel caso della Repubblica Ceca, ed a 50 litri nel caso dell'Ungheria e della Slovacchia.

c) *Imposte dirette.* All'Estonia è concesso un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2008, per adeguarsi pienamente alla Direttiva 90/435/EEC, relativa ai rapporti fra la *holding* e le società affiliate.

28. *Unione economica e monetaria (Capitolo 11 del negoziato di adesione)*

Vd. *Supra*, il commento all'art. 4 del Trattato di adesione.

29. *Statistiche (Capitolo 12 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* relativo a tale capitolo e ne assicureranno la piena esecuzione a partire dalla data di adesione. Non sono previsti pertanto periodi transitori.

30. *Politica sociale e del lavoro (Capitolo 13 del negoziato di adesione)*

a) *Legislazione sul lavoro.* In alcuni settori manifatturieri (cibi e bevande; tessile; abbigliamento e calzature; attrezzature per il trasporto; macchinari, accessori e forniture per l'elettricità; arredi) sono stati accordati a Malta alcuni periodi transitori, che scadono al più tardi al termine del 2004, per adeguarsi pienamente alla Direttiva sull'orario di lavoro.

b) *Salute e sicurezza.* In tale settore, l'UE ha concesso alcuni periodi transitori, riconoscendo la necessità di concedere alle imprese un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni della normativa UE.

In particolare, la Lettonia ha tempo fino a: luglio 2004, per adeguarsi alla Direttiva sui requisiti minimi di salute e sicurezza delle *attrezzature da lavoro*, con riferimento a quelle già in uso al 13 dicembre 2002; dicembre 2004, per la piena applicazione della Direttiva sui requisiti minimi di salute e sicurezza sul *luogo di lavoro* rispetto alle apparecchiature già in uso al 27 marzo 2002; al 31 dicembre 2004, per la piena applicazione della Direttiva sui requisiti minimi di salute e sicurezza per il *lavoro su video-terminali*, rispetto all'equipaggiamento già in uso al primo giugno 2001.

A Malta è stato concesso fino al gennaio 2006 per adeguarsi pienamente alla Direttiva sui requisiti minimi di salute e sicurezza delle *attrezzature da lavoro*, rispetto a quelle già in uso alla data di adesione.

Alla Polonia è stato consentito di posporre al 31 dicembre 2005 la piena applicazione di tale ultima Direttiva rispetto alle attrezzature già in uso prima del 31 dicembre 2002.

La Slovenia potrà rinviare al 31 dicembre 2005 il pieno adeguamento ai requisiti previsti dalla Direttiva relativa all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici e acustici sul luogo di lavoro.

A partire dalla data di adesione e fino al termine dei rispettivi periodi transitori, la Lettonia, Malta, la Polonia e la Slovenia continueranno a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate relativamente alle misure prese ed ai tempi previsti per conformarsi alle prescrizioni delle menzionate Direttive.

31. *Energia (Capitolo 14 del negoziato di adesione)*

a) Riserve minime di petrolio greggio e derivati. Sono stati consentiti i seguenti rinvii dell'obbligo, previsto dal diritto comunitario, di mantenere novanta giorni di riserve petrolifere: alla Repubblica Ceca ed alla Slovenia, fino al 31 dicembre 2005; a Malta fino al 31 dicembre 2006; a Cipro fino al 31 dicembre 2007; a Polonia e Slovacchia fino al 31 dicembre 2008; ad Estonia, Lettonia e Lituania fino al 31 dicembre 2009.

b) Mercato energetico interno (Direttiva sull'elettricità 96/92/EC). All'Estonia è stato concesso fino al 31 dicembre 2008 per adottare le disposizioni relative all'apertura del mercato secondo quanto previsto dall'Articolo 19 (2) della Direttiva in questione. Inoltre, in un'apposita dichiarazione relativa al petrolio distillato da schisto bituminoso ed alla citata Direttiva, l'Unione, notando le riserve estoni rispetto al futuro *acquis*, riconosce al riguardo la specifica situazione relativa alla ristrutturazione del settore del petrolio distillato da schisto

bituminoso, ed agli ingenti sforzi richiesti fino alla fine del 2012 per la sua ristrutturazione, nonché la necessità di una graduale apertura, per quella data, del mercato estone dell'elettricità per uso non domestico.

c) Mercato energetico interno (Direttiva sul gas 98/30/EC). La Repubblica Ceca ha ottenuto un rinvio fino al 31 dicembre 2004 per la piena attuazione delle disposizioni di apertura del mercato di cui all'Articolo 18 della Direttiva in questione.

d) Fondo per la ricerca sul carbone e l'acciaio (Decisione 2002/234/CECA). Si è concordato con l'Estonia di estendere il Fondo in esame all'olio distillato da schisto bituminoso (Vd. anche, *infra, Capitolo 31 del negoziato di adesione*).

e) Energia nucleare. Con riferimento al Protocollo sulla centrale nucleare di Ignalina (Lituania), a quello sulla centrale nucleare di Bohunice VI (Slovacchia) nonché alla Dichiarazione congiunta Austria–Repubblica Ceca sulla centrale nucleare di Temelin (Repubblica Ceca) si veda *infra, Capitolo 31 del negoziato di adesione.*

32. *Politica industriale (Capitolo 15 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo e daranno ad esso piena attuazione a partire dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

33. *Piccole e medie imprese (Capitolo 16 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo e daranno ad esso piena attuazione a partire dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

34. *Scienza e ricerca (Capitolo 17 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo e daranno ad esso piena attuazione a partire dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

35. *Istruzione e formazione (Capitolo 18 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo e daranno ad esso piena attuazione a partire dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

36. *Tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (Capitolo 19 del negoziato di adesione)*

Servizi postali. La Polonia potrà rinviare fino alla fine del 2005 l'ulteriore apertura dei servizi postali alla concorrenza.

37. *Politica culturale e degli audio-visivi (Capitolo 20 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo e daranno ad esso piena attuazione a partire dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

38. *Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali (Capitolo 21 del negoziato di adesione)*

Non sono stati accordati periodi transitori in relazione al capitolo in questione. I negoziati si sono piuttosto concentrati sulla capacità amministrativa, cioè sull'idoneità dei nuovi Stati membri a gestire le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione, sull'idoneità a ricevere i finanziamenti così come sugli stanziamenti.

I. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Nel contesto dei negoziati di adesione sul presente capitolo, la Commissione ha identificato dettagliatamente i requisiti organizzativi e istituzionali cui i nuovi Stati membri dovranno conformarsi a partire dall'adesione, secondo determinate scadenze. La Commissione sta monitorando attentamente l'attuazione degli impegni presi a questo riguardo dai Paesi in adesione ed è stabilito che, nell'eventualità in cui tali impegni non vengano rispettati, essa non potrà approvare il finanziamento comunitario finché le condizioni fissate dai Regolamenti sui Fondi strutturali e di coesione non saranno soddisfatte.

II. IDONEITÀ A RICEVERE I FINANZIAMENTI

a) *Fondi strutturali.* La Commissione ha determinato come segue l'idoneità dei nuovi Stati membri ad accedere ai Fondi strutturali relativamente al periodo che va dalla data di adesione al 31 dicembre 2006:

i. Obiettivo 1. L'idoneità a ricevere le risorse di cui all'Obiettivo 1 è stata determinata sulla base del PIL pro-capite (espresso in PPP) su base regionale al livello NUTS II prendendo come riferimento gli anni 1997, 1998 e 1999. Saranno idonee a ricevere i finanziamenti di cui all'Obiettivo 1 le seguenti regioni dei nuovi Stati membri: per la Repubblica Ceca, tutte le regioni eccetto Praga e per la Slovacchia tutte le Regioni eccetto Bratislava; per Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovenia, l'intero territorio nazionale; per Ungheria e Polonia, tutte le regioni.

ii. Obiettivo 2. per il 31% della popolazione delle regioni non comprese nell'Obiettivo 1 (Praga, Bratislava e Cipro) è stata prevista la partecipazione all'Obiettivo 2. La Commissione ha determinato il tetto di popolazione come segue:

Repubblica Ceca 370.000; Cipro 213.000; Slovacchia 192.000

iii. Obiettivo 3. Conformemente a quanto previsto dall'*acquis*, le regioni non coperte dall'Obiettivo 1 (Praga, Bratislava, Cipro) devono essere ammesse a ricevere i finanziamenti dell'Obiettivo 3.

iv. Iniziative comunitarie. Anche i nuovi Stati membri potranno ricevere i finanziamenti delle iniziative comunitarie INTERREG e EQUAL. A fini di semplificazione, le iniziative comunitarie LEADER + e URBAN non saranno attuate nei nuovi Stati membri fra il 2004 ed il 2006. Le azioni ed i progetti suscettibili di finanziamento mediante tali iniziative saranno invece integrati nei pertinenti documenti di programmazione.

b) *Fondo di coesione.* L'idoneità a ricevere i finanziamenti del Fondo di coesione dalla data di adesione fino al 31 dicembre 2006 è stata determinata sulla base dei più recenti dati disponibili relativi al PIL pro capite (espresso in PPP), prendendo come riferimento gli anni 1998, 1999, e 2000. Sulla base dei suddetti dati, tutti i nuovi Stati membri sono risultati idonei.

III. STANZIAMENTI

La dotazione finanziaria complessiva per le azioni strutturali per i nuovi Stati membri a partire dalla data di adesione fino alla fine del 2006 è stata fissata a 21.75 miliardi di Euro. Per lo stesso periodo, i relativi stanziamenti per impegni sono stati determinati come segue:

a) Fondi strutturali (milioni di Euro, prezzi 1999)

Totale	2004	2005	2006
14.155,9	3.453,5	4.754,7	5.947,6

Di tali dotazioni:

- il 93.49% verrà destinato all'Obiettivo 1;
- lo 0.86% verrà destinato all'Obiettivo 2;
- lo 0.79% verrà destinato all'Obiettivo 3;
- il 4.58% verrà destinato alle iniziative comunitarie INTERREG ed EQUAL;
- lo 0.27% verrà destinato all'assistenza tecnica;

A fini di semplificazione, le azioni innovative non dovranno essere attuate nei nuovi Stati membri fino al termine del 2006.

Impegni di stanziamento per i Fondi strutturali periodo 2004-2006 (milioni di Euro - prezzi 1999)						
	Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivo 3	FIFG (pesca)	Interreg	Equal
Rep. Ceca	1,286.4	63.3	52.2	0.0	60.9	28.4
Estonia	328.6	0.0	0.0	0.0	9.4	3.6
Cipro	0.0	24.9	19.5	3.0	3.8	1.6
Lettonia	554.2	0.0	0.0	0.0	13.5	7.1
Lituania	792.1	0.0	0.0	0.0	19.9	10.5
Ungheria	1,765.4	0.0	0.0	0.0	60.9	26.8
Malta	55.9	0.0	0.0	0.0	2.1	1.1
Polonia	7,320.7	0.0	0.0	0.0	196.1	118.5
Slovenia	210.1	0.0	0.0	0.0	21.0	5.7
Slovacchia	920.9	33.0	39.9	0.0	36.8	19.7

Un acconto pari al 16% del contributo previsto dai Fondi deve essere pagato ai nuovi Stati membri in due anni finanziari: 10% nel primo anno e 6% nell'anno successivo.

b) Fondo di coesione (milioni di Euro, prezzi 1999)

Totale	2004	2005	2006
7,590.5	2,616.8	2,151.7	2,822.0

Ripartizioni indicative fra i nuovi Stati membri beneficiari delle risorse del Fondo di coesione: Repubblica Ceca, dal 9.76% al 12.28% del totale; Estonia,

dal 2.88% al 4.39% del totale; Cipro, dallo 0.43% allo 0.84% del totale; Lettonia, dal 5.07% al 7.08% del totale; Lituania, dal 6.15% all'8.17% del totale; Ungheria, dall'11.58 al 14.61% del totale; Malta, dallo 0.16% allo 0.36% del totale; Polonia, dal 45.65% al 52.72% del totale; Slovenia, dall'1.72% al 2.73% del totale; Slovacchia, dal 5.71% al 7.72% del totale.

39. *Ambiente (Capitolo 22 del negoziato di adesione)*

In questo capitolo i preparativi per l'adesione presentavano tre sfide particolari:

- *giuridica*: l'*acquis* ambientale è in prevalenza contenuto in apposite direttive che richiedono di essere trasposte negli ordinamenti giuridici nazionali;
- *amministrativa*: l'attività amministrativa di pianificazione, autorizzazione e controllo in materia ambientale richiede istituzioni statali adeguatamente dotate dal punto di vista degli organici e delle attrezzature;
- *finanziaria*: una efficace politica di tutela ambientale richiede ingenti investimenti in infrastrutture ed in tecnologie.

È precisamente per consentire ai Paesi in adesione di far fronte a questa terza sfida che l'Unione ha loro concesso periodi transitori in materia ambientale.

Paragonato alla mole dell'*acquis* ambientale, il numero delle deroghe concesse in materia ambientale ai Paesi candidati è limitato. Le deroghe hanno, per giunta, un limitato potenziale di impatto transfrontaliero e non causano significative distorsioni alla concorrenza. Inoltre, al fine di assicurare il completamento della trasposizione dell'*acquis* al termine del periodo transitorio, sono previsti obiettivi intermedi, legalmente vincolanti e dettagliatamente specificati, a carico dei Paesi candidati, mentre la portata delle deroghe concesse è – ove possibile – specificata mediante l'indicazione degli specifici impianti a favore dei quali esse sono state previste. Infine, l'attività di recepimento dell'*acquis* ambientale è sostenuta mediante appositi piani di finanziamento.

a) *Qualità dell'aria.* Il rispetto dei requisiti relativi all'immagazzinamento del carburante ed alla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (Direttiva 94/63/EC) verrà raggiunto progressivamente nei seguenti Paesi in adesione: Estonia (entro la fine del 2006), Lettonia (entro la fine del 2008), Lituania (entro la fine del 2007), Malta (entro la fine del 2004), Polonia (entro la fine del 2005) e Slovacchia (entro la fine del 2007). In tale ambito è stata accordata priorità all'adeguamento relativo ai terminali ed alle stazioni a maggior produttività, al fine di ridurre nel modo più efficiente l'impatto ambientale.

Inoltre, la Polonia ha ottenuto di poter utilizzare fino a tutto il 2006 oli combustibili pesanti a più elevato contenuto di zolfo rispetto a quanto consentito in base all'*acquis* (in particolare, alla Direttiva 1999/32/EC). Tale combustibile viene utilizzato in massima parte per il riscaldamento di installazioni di piccola e media dimensione. Cipro dispone al riguardo di un periodo transitorio di un anno entro il quale ottenere una deroga fra quelle consentite in base all'*acquis*; la relativa decisione verrà adottata secondo le vigenti procedure.

b) *Gestione dei rifiuti.* Tutti i Paesi in adesione, ad eccezione dell'Estonia, dispongono di periodi transitori che terminano fra il 2005 ed il 2009, secondo i Paesi, per adeguarsi agli obiettivi in termini di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggi fissati dalla Direttiva 94/62/EC. Tali periodi transitori si rendono necessari per la realizzazione delle infrastrutture di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti in questione. Del resto, la produzione di rifiuti solidi urbani è contenuta rispetto a quella dell'UE a 15 e, come già indicato nell'introduzione al presente paragrafo, sono stati fissati obiettivi intermedi ai Paesi in adesione. In aggiunta, a Malta è stato consentito di mantenere fino al termine del 2007 la sua attuale normativa relativa alla distribuzione di determinate bevande esclusivamente in vetro o contenitori metallici, permettendo così a Malta di dotarsi gradualmente degli strumenti e delle infrastrutture adeguati ad un efficiente sistema di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dagli involucri di tali bevande.

Per quanto riguarda le discariche (Direttiva 1999/31/EC), i periodi transitori riflettono la situazione specifica di tre Paesi:

- al fine di dotarsi delle competenze richieste per la realizzazione di discariche per i rifiuti pericolosi, la Lettonia è esentata dai pertinenti obblighi della suddetta Direttiva (nonché della Direttiva 87/217/EEC relativa allo smaltimento dell'amianto) fino al termine del 2004; la Lettonia è chiamata comunque ad istituire un sistema di licenze per l'immagazzinamento temporaneo di rifiuti pericolosi per la durata del periodo transitorio.
- l'ingente quantità di rifiuti pericolosi generati dall'industria del petrolio distillato da schisto bituminoso in Estonia richiede una graduale introduzione dei relativi requisiti della Direttiva di cui sopra entro il 2009.
- poiché praticamente l'insieme dei rifiuti urbani in Polonia al momento finisce in discariche sovente non conformi agli standard UE, la completa attuazione della suddetta Direttiva verrà raggiunta entro il 2012 (mentre per gli attuali Stati il termine per il completo recepimento di essa scade nel 2009).

Nei tre casi sopra riportati, i requisiti generali delle direttive-quadro sui rifiuti (75/442/EEC e 91/689/EEC) saranno vincolanti a partire dall'adesione.

Misure specifiche, compresa la notifica delle spedizioni di rifiuti di cui alle « Liste Verdi », sono state definite per le spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento (EEC) 259/93 al fine di evitarne il « *dumping* » nei casi in cui siano stati accordati periodi transitori relativi al loro trattamento: le autorità competenti possono rifiutare l'ingresso alle spedizioni di rifiuti secondo le procedure appropriate. Ciò vale per tutti i Paesi in adesione che beneficino di periodi transitori in tale materia, fintantoché non abbiano raggiunto gli standard UE. In aggiunta a ciò, in Polonia non devono essere importati rifiuti speciali per il loro recupero, così da dare al Paese il tempo necessario per dotarsi delle competenze richieste per il recupero e riciclaggio dei rifiuti prodotti da imballaggi.

c) *Qualità dell'acqua.* I Paesi in adesione dispongono di un periodo di tempo per la realizzazione delle canalizzazioni e degli impianti per il trattamento delle acque di scarico urbane richiesti dalla Direttiva 91/271/EEC. Mediante specifici obiettivi intermedi è stata assegnata priorità al trattamento in aree sensibili (c.d. trattamento terziario) e nei grandi agglomerati. I termini accordati ai Paesi candidati per adeguarsi alle prescrizioni della Direttiva, che in taluni casi si protrae fino al termine del 2015, ricalcano quelli accordati agli Stati membri attuali, calcolati dalla data di adozione della Direttiva.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile (Direttiva 98/83/EC), sono stati accordati periodi transitori limitatamente ad un numero molto ridotto di parametri a favore dell'Estonia (fino al termine del 2013), della Lettonia (fino al termine del 2015) e di Malta (fino al termine del 2005). In caso di potenziale pericolo per la salute umana, si applicano le procedure previste dalla Direttiva, quali, ad esempio, l'informazione della popolazione o l'interruzione della fornitura.

Determinati smaltimenti di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico (Direttiva 76/464/EEC ed altre) sono consentiti in Slovacchia fino al termine del 2006, a Malta fino al marzo 2007 e in Polonia fino al termine del 2007. Le autorizzazioni per siffatti smaltimenti verranno rilasciate prima dell'adesione al fine di ridurre l'impatto ambientale.

d) *Tutela della natura.* A Malta è consentita fino al termine del 2008 la caccia di sette specie di fringuelli mediante trappole, in base alla Direttiva 79/409/EEC sugli uccelli selvatici. Detti uccelli potranno essere catturati unicamente mediante reti tradizionali note come « reti per volatili » ed esclusivamente allo scopo di metterli in cattività. Durante il periodo transitorio verrà realizzato un sistema di allevamento in cattività, al fine di garantire che detti uccelli siano in futuro mantenuti in uccelliere e gabbie conformemente al-

l'*acquis*. Riguardo ad ogni altro aspetto, la suddetta Direttiva sugli uccelli verrà invece integralmente applicata a partire data di adesione.

Un'eccezione geografica relativa alla rigorosa tutela della lince è stata accordata all'Estonia sulla base della Direttiva sull'habitat (92/43/EC). Entro maggio 2009, la Commissione deve presentare una relazione sull'ulteriore applicazione di tale esenzione ed il Consiglio può, sulla base di tale relazione e su proposta della Commissione, porre termine a detta esenzione.

Mediante adattamenti tecnici, le liste degli habitat, della flora e fauna selvatiche sono state emendate per tenere in considerazione la biodiversità dei Paesi in adesione. Tali emendamenti dipendono dallo stato di conservazione in Europa e si riferiscono a diversi livelli di protezione. Gli stessi principi hanno ispirato l'adattamento degli allegati alla Direttiva sugli uccelli selvatici. Oltre a ciò, le specie sono elencate ora unicamente in base al loro nome latino.

e) Inquinamento industriale e gestione del rischio. Gli impianti a grande combustione soggetti alla Direttiva 2001/80/EC sono stati suddivisi in due categorie, ai fini della determinazione dei periodi transitori: per un limitato numero di tali impianti, entrati in servizio successivamente al 1987 e catalogati come "nuovi", le emissioni saranno completamente in linea con i requisiti dell'*acquis* dalla fine del 2004 in Ungheria, dalla fine del 2005 a Malta e dalla fine del 2007 nella Repubblica Ceca e in Slovacchia; per un limitato numero di impianti entrati in servizio precedentemente al 1987 il termine per adeguare le emissioni è il 2015 a favore di Estonia, Lituania e Polonia (per tale ultimo Paese vi è un termine esteso fino al 2017 limitatamente alle polveri). Va detto che nei confronti degli attuali Stati membri la Direttiva in questione si applica integralmente a partire dal 2008 (2016 per le polveri). Sono stati altresì fissati obiettivi intermedi a partire dal 2008 e fino al termine del 2015. Per Cipro sono stati concordati specifici valori-limite per le emissioni. Per operare gli adattamenti tecnici relativi agli obiettivi di riduzione complessiva delle emissioni fissati nella Direttiva per ciascun Stato membro ci si è basati sui dati più recenti riguardanti le emissioni.

Per quanto riguarda la prevenzione integrata ed il controllo dell'inquinamento, disciplinati dalla Direttiva 96/61/EC, determinati impianti, entrati in servizio prima del 1997 (c.d. impianti esistenti), opportunamente catalogati, saranno conformi alle « migliori tecniche disponibili » in Lettonia al termine del 2010, in Polonia, Slovenia e Slovacchia al termine del 2011. Il termine per l'adeguamento fissato agli attuali Stati membri è ottobre 2007. Per tali impianti sarà comunque richiesto il rilascio di autorizzazioni interamente integrate

entro ottobre 2007. Gli impianti entrati in servizio successivamente al 1997 dovranno essere conformi alla Direttiva a partire dalla data di adesione.

In Slovacchia, gli inceneritori di rifiuti contenuti in appositi elenchi devono essere conformi alla Direttiva 2000/76/EC entro la fine del 2006. L'Ungheria deve conformarsi a tale direttiva a partire dalla data di adesione; tuttavia, sulla base della precedente normativa (Direttiva 94/67/EC), è stato ad essa concesso un periodo transitorio fino al giugno 2005 per adeguare gli inceneritori ai requisiti previsti dalla Direttiva 2000/76/EC.

Sono stati fissati i massimali delle emissioni nazionali, di cui alla Direttiva 2001/81/EC, per i Paesi in adesione. Detti massimali non pregiudicano il riesame del 2004 previsto dalla Direttiva.

f) Prodotti chimici e Organismi Geneticamente Modificati.

Per quanto concerne le sostanze che riducono lo strato dell'ozono (Regolamento (EC) 2037/2000), i limiti quantitativi complessivi alla produzione ed all'importazione delle suddette sostanze sono stati rivisti tenendo in considerazione i margini disponibili a causa di quote non utilizzate dagli attuali Stati membri.

g) Sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni. Determinati requisiti concernenti le apparecchiature per la radiologia (Direttiva 97/43/Euratom sulla protezione della salute umana dalle radiazioni ionizzanti ricevute a seguito di esposizione per cure mediche) non si applicheranno in Lettonia fino al termine del 2005 e in Polonia fino al termine del 2006 – al fine di evitare un'interruzione non necessaria delle diagnosi mediche.

40. *Tutela e salute dei consumatori (Capitolo 23 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo, e daranno ad esso piena attuazione, a partire dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

41. *Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (Capitolo 24 del negoziato di adesione)*

Nessun periodo transitorio è stato richiesto per questo capitolo e, pertanto, all'*acquis* in materia di Giustizia e Affari Interni sarà data piena attuazione a partire dalla data di adesione, con l'eccezione di alcune parti dell'*acquis* di Schengen. La rimozione dei controlli alle frontiere interne, infatti, non coinci-

derà con la data di adesione, ma avverrà successivamente, per effetto di una apposita decisione del Consiglio, secondo la procedura del resto seguita in occasione delle precedenti adesioni al sistema di Schengen.

Concretamente, l'*acquis* di Schengen è stato suddiviso in due categorie. La maggior parte delle disposizioni deve essere applicata a partire dalla data di adesione (Categoria I), lasciando fuori da tale applicazione unicamente quelle strettamente collegate con la rimozione dei controlli alle frontiere interne (Categoria II), che saranno ovviamente applicate a partire dalla effettiva rimozione dei suddetti controlli. Prima del raggiungimento di tale stadio finale, si procederà comunque ad una dettagliata valutazione della situazione di ciascun nuovo Paese membro per verificare la sussistenza di ogni presupposto giuridico, organizzativo, operativo, pratico e tecnico, con speciale attenzione rivolta ai requisiti concernenti l'adesione al Sistema Informativo Schengen ed all'efficacia dei controlli effettuati alle rispettive frontiere esterne.

Tutti i Paesi in adesione hanno predisposto un "piano d'azione Schengen" – dimostrando fra l'altro piena consapevolezza delle ramificazioni dell'*acquis* di Schengen – comprensivo di un ragionevole scadenzario per l'attuazione delle relative disposizioni. La Commissione controlla regolarmente l'attuazione di tali piani d'azione.

42. *Unione doganale (Capitolo 25 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno la Tariffa Doganale Comune (TDC), come del resto l'intero *acquis* del presente capitolo, e li applicheranno pienamente a partire dalla data di adesione, salvo quanto di seguito specificato.

I nuovi Stati membri potranno beneficiare delle misure orizzontali che forniscono soluzioni tecniche alle situazioni legate al passaggio da 11 territori doganali separati (quello dell'Unione attuale più i singoli territori dei 10 Paesi in adesione) ad un unico territorio doganale allargato (quello dell'Unione a 25). Tali misure si applicano alle merci che avviino procedure doganali in un territorio e le portino a termine in un altro, a seguito dell'allargamento del territorio doganale CE al momento dell'adesione. In particolare, ciò si verifica:

- allorché lo *status* delle merci è equiparato, nella Comunità allargata, a quello di "libera circolazione" (non applicazione dei dazi doganali);
- in caso di trattamento tariffario preferenziale risultante da precedenti accordi (accettazione della prova d'origine, procedure semplificate, verifica *post-clearance*);

- per i provvedimenti adottati in base a determinati regimi economici (magazzini doganali, lavorazione interna, lavorazione sotto controllo doganale, importazione temporanea e lavorazione esterna);
- per le autorizzazioni rilasciate a fini di lavorazione interna, lavorazione sotto controllo doganale, ma per un massimo di 12 mesi e allorché i nuovi Stati membri si trovino nella impossibilità tecnica di applicare, prima dell'adesione, condizioni identiche a quelle applicabili nella Comunità allargata;
- per la registrazione delle scritture contabili e la riscossione *post-clearance*;
- restituzione ed esonero dall'imposta.

Per quanto concerne l'importazione di alcuni prodotti tessili a Malta, l'UE ha accordato un periodo transitorio, fino al 31 agosto 2008, durante il quale è consentito a Malta di applicare alle importazioni una tariffa minore rispetto alla TDC, con progressivo incremento dei dazi doganali all'interno di una quota massima annua. I materiali così importati verranno utilizzati sul territorio di Malta, in base all'*acquis* vigente relativo all'impiego finale.

Per quanto riguarda l'importazione in Ungheria di alluminio non in lega, è stato previsto un periodo transitorio fino al 30 aprile 2007, durante il quale è consentito all'Ungheria di applicare alle importazioni una tariffa minore rispetto alla TDC, con progressivo incremento dei dazi doganali all'interno di una quota massima annua e progressiva diminuzione dei volumi d'importazione. Il consumo finale, o la lavorazione del prodotto in questione, avranno luogo sul territorio ungherese in base all'*acquis* vigente relativo all'impiego finale.

43. *Relazioni esterne (Capitolo 26 del negoziato di adesione)*

Vedasi *supra* la descrizione del Trattato di adesione.

44. *Politica estera e di sicurezza comune (Capitolo 27 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo, e ne assicureranno la piena attuazione, con effetto dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

45. *Controllo finanziario (Capitolo 28 del negoziato di adesione)*

I Paesi in adesione recepiranno l'*acquis* del presente capitolo, e ne assicureranno la piena attuazione, con effetto dalla data di adesione. Non sono pertanto previste misure transitorie.

46. *Disposizioni finanziarie e di bilancio (Capitolo 29 del negoziato di adesione)*

Vedasi *infra* la Parte III della presente guida.

47. *Istituzioni (Capitolo 30 del negoziato di adesione)*

Vedasi *supra* il Commento al Trattato di adesione.

48. *Altro (Capitolo 31 del negoziato di adesione)*

a) Fondo Europeo di Sviluppo (FES). I Paesi in adesione accederanno al FES a partire dal nuovo Protocollo finanziario da negoziarsi nel 2004 e contribuiranno ad esso fin dal principio, cioè nel 2005.

b) Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio (FRCA). I nuovi Stati membri parteciperanno al FRCA. I rispettivi contributi sono stati calcolati proporzionalmente all'importanza dei settori del carbone e dell'acciaio in ciascuno Paese candidato utilizzando la medesima metodologia applicata per gli Stati membri attuali. Pertanto, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Lettonia ed Estonia contribuiranno a partire dal 2006. Per l'Estonia il contributo è stimato sulla base della produzione di petrolio distillato da schisto bituminoso.

c) Banca Centrale Europea (BCE). Il capitale sottoscritto della BCE (5 miliardi di Euro) ed il massimale delle riserve valutarie della BCE (50 miliardi di Euro) dovranno essere incrementati per effetto dell'allargamento.

Di conseguenza, un nuovo articolo indicante i principi per il calcolo dell'incremento dovrà essere introdotto nel Protocollo N° 18 del Trattato CE sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea. Al momento dell'adesione all'Unione, i nuovi Stati membri verseranno una percentuale, attualmente il 5%, della loro quota di capitale sociale che complessivamente è di circa 560 Milioni di Euro. Al momento di fare il loro ingresso nell'Eurosistema, dovrebbero versare la differenza. Anche il contributo alle riserve valutarie viene versato all'atto di ingesso nell'area Euro, ma in tal caso i Paesi *acquis*tano un credito in Euro di importo pari a quanto versato.

e) Attuazione e gestione dei fondi pre-adesione nei nuovi Stati membri. Un articolo nel Trattato di adesione stabilisce le regole per l'attuazione, dopo l'adesione, dei tre fondi pre-adesione: PHARE, ISPA e SAPARD.

f) Creazione di una dotazione finanziaria transitoria per il rafforzamento istituzionale dei nuovi Stati membri dopo l'adesione. Un articolo nel Trattato di adesione stabilisce la base giuridica per la suddetta dotazione finanziaria volta ad assistere i nuovi Stati membri nello sviluppo e rafforzamento della loro capacità amministrativa e per promuovere lo scambio *inter pares* di *best practices.*

L'importo totale previsto è di 380 Milioni di Euro: 200 Milioni di Euro per il 2004, 120 Milioni di Euro per il 2005 e 60 Milioni di Euro per il 2006.

g) Intese per il periodo interinale. Il periodo interinale è quello compreso fra la data c.d. di "*cut-off*" (1 novembre 2002) e quella di adesione. Il nuovo *acquis* adottato durante questo periodo non è stato preso in considerazione nel corso dei negoziati di adesione. Si rende pertanto necessaria una specifica intesa per vincolare i Paesi in adesione al rispetto di esso. Tale intesa assume la forma di uno scambio di lettere tra l'Unione Europea e ciascuno dei futuri Stati membri. Bisogna comunque ricordare che a partire dalla firma del Trattato, i Paesi in adesione beneficiano di una "procedura di informazione e consultazione" e di uno "*status* di osservatore attivo" che consente loro di essere presenti nelle sedi in cui il nuovo *acquis* viene adottato.

m) Accordo bilaterale tra la Repubblica Ceca e la Repubblica d'Austria sulla centrale nucleare di Temelin. In una dichiarazione congiunta austro-ceca, si attesta che "La Repubblica Ceca e la Repubblica d'Austria devono far fronte ai loro obblighi bilaterali secondo le « *Conclusioni del Processo di Melk ed i suoi seguiti* del 29 novembre 2001, mutuamente adottate ».

o) Dichiarazione di Malta su Gozo. In una dichiarazione allegata al Trattato di adesione, Malta richiede che, nel caso in cui Malta nella sua interezza non dovesse essere più eleggibile a determinate misure di politica regionale, un rapporto della Commissione al Consiglio valuti se la speciale situazione economica di Gozo giustifica una prosecuzione dell'eleggibilità di Gozo a tali misure.

p) Dichiarazione di Malta sulla neutralità. In una dichiarazione allegata al Trattato di adesione, Malta stabilisce che la sua partecipazione alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione non pregiudica la sua neutralità

PARTE II

ANALISI TECNICO-NORMATIVA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Nel caso del complesso di documenti che compone il Trattato di adesione o che è da questo esplicitamente richiamato l'intervento normativo del legislatore è chiaramente richiesto dall'articolo 80 della Costituzione. Si verte infatti nell'ipotesi di atti internazionali per i quali è richiesta una legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il ricorso allo strumento legislativo non implica peraltro, in questo caso particolare, la necessità di introdurre elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, anzi il principio di diretta efficacia degli atti comunitari impone agli Stati membri di astenersi dall'emanare norme anche solo meramente riproduttive dei medesimi (salva, nel caso di specie, la legge di autorizzazione alla ratifica, poiché è lo stesso articolo 49 del Trattato UE a richiedere che il Trattato che « stabilisce le condizioni per l'ammissione » sia ratificato « da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali »).

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

È poi del tutto ovvio che per il disegno di legge in questione, che trae origine da un atto internazionale concluso nel quadro dell'Unione europea, non si pongono problemi di compatibilità con il diritto comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Né, stante quanto finora osservato, si pongono profili di impatto costituzionale per la normativa in questione, bensì se ne porrebbero

ove essa non venisse adottata dal Parlamento procedendosi all'emanazione dell'ordine di esecuzione mediante atto normativo di grado inferiore alla legge ordinaria.

2. *Elementi di* drafting *e di linguaggio normativo.*

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sotto il profilo terminologico, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed il complesso degli atti di cui dispone l'esecuzione nell'ordinamento interno non richiedono una specifica esplicazione né introducono elementi di novità. Le nozioni correnti, poiché già impiegate in occasione dei precedenti allargamenti, di periodo transitorio, misura transitoria, e consimili, possono ritenersi di agevole comprensione, soprattutto tenendo conto del loro contesto, di per sé esplicativo. I pochi termini la cui portata richiede una precisazione sono oggetto di apposita delucidazione nell'articolo 1 dell'Atto di adesione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

Il Trattato di cui con il presente disegno di legge si dispongono l'ordine di esecuzione e l'autorizzazione parlamentare alla ratifica è imposto dall'articolo 49 del Trattato UE, quale atto necessario per indicare le modifiche ai Trattati su cui sono fondate le Comunità europee e l'Unione europea resesi necessarie per effetto dell'adesione di 10 nuovi Stati membri. Il termine « modifiche » va qui inteso in senso decisamente restrittivo. Di norma, infatti, l'adesione implica il recepimento dell'*acquis* comunitario da parte dei nuovi membri e non l'adattamento di tale *corpus* normativo, e men che meno degli stessi Trattati, per far posto a nuove istanze o nuovi valori facenti capo agli aspiranti membri.

Nondimeno, alcune modifiche si impongono necessariamente, e riguardano gli organi e le istituzioni dell'Unione, che devono adattarsi all'ingresso di nuovi membri, si pensi al numero di seggi al Parlamento o al sistema dei voti ponderati in Consiglio; altre, invece, note come misure o deroghe transitorie e/o permanenti, si sono rese opportune per garantire un agevole inserimento dei Paesi candidati in seno all'Unione, stante la loro provenienza da esperienze politiche e giuridiche diverse fra loro e rispetto a quelle su cui si fonda quest'ultima.

Di entrambe è fornita ampia descrizione nella presente relazione.

Naturalmente, è inerente allo scopo ed alla natura dell'atto in questione un'estensione territoriale dell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Ne consegue, anzitutto, la diretta applicabilità di tale diritto nel territorio dei nuovi Stati membri, con la conseguente possibilità per i singoli di invocarne le disposizioni.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Le esigenze sociali, economiche e giuridiche sottese al Trattato di adesione sono state reiteratamente illustrate ed approfondite nel corso del processo di allargamento da parte dell'Unione stessa, ed in primo luogo in occasione dei vari Consigli europei che hanno segnato le varie tappe di avvicinamento dei Paesi candidati all'Unione.

In linea generale può comunque osservarsi che tali esigenze sono implicitamente formulate nello stesso articolo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che illustra appunto i fini economici e sociali di quest'ultima: l'allargamento mira ad istituire un quadro giuridico irrevocabile volto ad impegnare l'Unione al perseguimento dei fini indicati anche a favore dei nuovi Stati membri. Con riferimento specifico ai nuovi Stati membri, le prime tappe per il perseguimento di tali obiettivi sono state indicate dall'Unione nei cosiddetti « criteri economici di Copenaghen » (adottati appunto dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993).

Ma l'allargamento è anzitutto un processo di portata e natura politica ed è pertanto con riferimento alle esigenze politiche che lo hanno alimentato che il suo carattere acquista piena luce. Il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nei Paesi candidati, la creazione di istituzioni stabili a tutela di tali valori nonché la tutela dei diritti umani costituiscono in buona sintesi tali esigenze, indicate del resto sia dall'articolo 6, primo comma, del Trattato UE (cui rinvia l'articolo 49 del medesimo Trattato, che disciplina appunto l'adesione) che dai criteri politici di Copenaghen, che accanto a – anzi prima di – quelli citati completano il quadro di riferimento per l'adesione dei Paesi candidati.

Ad ogni modo nella presente relazione sono riportate le Conclusioni dei Consigli europei dedicate all'allargamento a partire dal Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, che ha dato il colpo di avvio ai negoziati.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

A parte quanto genericamente indicato nel preambolo del Trattato medesimo, che è per definizione la sede in cui vengono illustrati gli obiettivi dell'atto, non si può non rilevare come gli obiettivi del Trattato di adesione siano per loro natura distinti in immediati e di lungo periodo. I primi, infatti, sono quelli che si conseguono semplicemente per effetto della sua entrata in vigore e consistono nel diritto dei nuovi Stati membri di partecipare alla vita istituzionale dell'Unione e quindi alla sua attività normativa secondo le modalità disciplinate nel Trattato stesso (periodi transitori, ponderazione dei voti, e così via). Gli obiettivi di lungo periodo, anzi senza durata o, se si preferisce, senza termine, riguardano la concreta e piena appartenenza dei nuovi Membri all'Unione sotto il profilo dell'osservanza del diritto di quest'ultima nei loro ordinamenti giuridici. Il conseguimento di tale obiettivo è certamente progressivo e diluito nel

tempo, vuoi nei casi in cui mediante misure transitorie ciò sia esplicitamente previsto, vuoi perché si concorda nel ritenere che ancora alcuni sforzi supplementari siano richiesti ai nuovi Membri per un compiuto allineamento con quelli attuali.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Lo sforzo organizzativo e finanziario richiesto dall'allargamento non è certamente trascurabile, e le parti della presente relazione dedicate alla descrizione del Trattato e dell'atto di adesione come pure quelle che illustrano le misure transitorie nonché gli aspetti finanziari ne forniscono una dettagliata illustrazione. Nondimeno, quanto agli aspetti organizzativi, esso riguarda i nuovi Stati membri e l'Unione come tale, non richiedendosi invece ai Membri attuali alcuna nuova attività di carattere organizzativo, salvo quella limitata dell'assistenza istituzionale ai nuovi Membri (*institutional twinning*), peraltro facoltativa e remunerata.

Con riferimento ai presupposti finanziari dell'allargamento, illustrati nella presente relazione, va detto che essi sono, da un lato, naturalmente previsti dalle attuali prospettive finanziarie dell'Unione (quelle adottate in occasione del Consiglio europeo di Berlino nel dicembre 1999 sulla base del documento «*Agenda 2000*» e che coprono l'arco temporale 2000-2006) e, dall'altro, che l'allargamento si è rivelato meno oneroso di quanto messo in conto nelle predette prospettive finanziarie (circa 40 miliardi di euro contro i circa 45 previsti a Berlino).

E) Aree di criticità.

Le principali aree di criticità individuabili nel Trattato di adesione sono connesse con la capacità dei nuovi Stati membri di adempiere pienamente al complesso di obblighi connessi con l'acquisizione dello *status* di Membro, particolarmente per quanto riguarda il recepimento dell'*acquis*. L'adeguamento completo e continuo degli ordinamenti interni alla normativa ed agli *standard* comunitari costituisce infatti il presupposto fondamentale dell'efficace funzionamento del mercato interno allargato e pertanto uno degli obiettivi fondamentali del Trattato di adesione. Nel corso del processo di allargamento la Commissione e gli Stati membri non hanno mancato di elogiare lo sforzo e la determinazione con la quale i governi dei Paesi candidati hanno intrapreso il lungo e difficile compito di adeguare i rispettivi ordinamenti a quanto richiesto dall'appartenenza all'Unione, conseguendo sorprendenti risultati in tempi relativamente brevi. Accanto a siffatti successi, naturalmente, non mancano peraltro le difficoltà, anche persistenti, il cui superamento richiede un impegno supplementare. Si pensi al settore della qualità alimentare ed agli *standard* in materia di controlli veterinari e fitosanitari.

Naturalmente, in vista della possibile persistenza di carenze sul piano del recepimento dell'*acquis*, nell'atto di adesione è contemplata la possibilità di rinviare, o di sospendere, la partecipazione dei nuovi Membri a quei settori del mercato interno nei quali si manifestino le

menzionate carenze di adeguamento normativo. Si tratta del meccanismo delle clausole di salvaguardia, già sperimentate in occasione dei precedenti allargamenti, ma esteso in vista del prossimo allargamento ad ambiti normativi finora esclusi, proprio per tener conto delle più accentuate differenze di carattere normativo ed istituzionale che separano i Membri dai candidati rispetto alle adesioni precedenti. Le clausole di salvaguardia sono oggetto di specifico esame nella parte prima della presente relazione.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie.

L'allargamento dell'Unione europea costituisce un processo di portata politica e storica adeguatamente messo in luce dalla stessa Unione in occasione dei vari Consigli europei in cui esso è stato trattato. Sul piano tecnico-normativo non sono ipotizzabili opzioni alternative per il conseguimento dell'obiettivo cui mira tale processo. L'adesione di nuovi Stati membri richiede la firma e la ratifica degli atti per i quali con la presente relazione si propone al Parlamento il rilascio dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed il recepimento mediante ordine di esecuzione. Vi sono, va detto, opzioni alternative all'allargamento come tale, nel senso che lo stesso diritto comunitario prevede un'ampia e variamente graduata gamma di accordi per disciplinare le relazioni con i Paesi terzi. In una fase precedente e preparatoria all'allargamento, ad esempio, gli stessi Paesi che ora si accingono a divenire membri hanno beneficiato di un quadro regolamentare per i loro rapporti con l'Unione fondato sui cosiddetti « accordi europei » o accordi di associazione, che prevedevano un quadro istituzionale comune con l'Unione nonché una specifica assistenza finanziaria volta all'adeguamento istituzionale agli *standard* europei. Ma proprio nel caso di specie, va rilevato come i ricordati fondamenti politici dell'allargamento, nonché la stessa vocazione « aperta » dell'Unione (sancita dall'articolo 49 del Trattato UE) hanno reso politicamente necessario il passaggio alla fase attuale, rivelando, l'insufficienza delle strutture degli accordi europei nel lungo periodo o meglio il loro carattere preparatorio in vista della piena partecipazione all'Unione.

G) Strumento tecnico-normativo più adeguato.

Tale punto può ritenersi coperto da quanto evidenziato nel punto precedente nonché nel punto *A)*.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TRATTATO

TRA

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
(STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)

E

LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA

RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALL'UNIONE EUROPEA

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

A. Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

B. Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

Parte prima: Principi

Parte seconda: Adattamenti dei trattati

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Il Parlamento europeo
Capo 2: Il Consiglio
Capo 3: La Corte di giustizia
Capo 4: Il Comitato economico e sociale
Capo 5: Il Comitato delle regioni
Capo 6: Il Comitato scientifico e tecnico
Capo 7: La Banca centrale europea

Titolo II: Altri adattamenti

Parte terza: Disposizioni permanenti

Titolo I: Adattamenti degli atti delle istituzioni
Titolo II: Altre disposizioni

Parte quarta: Disposizioni temporanee

Titolo I: Misure transitorie
Titolo II: Altre disposizioni

Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente atto

Titolo I: Insediamento delle istituzioni e degli organi
Titolo II: Applicabilità degli atti delle istituzioni
Titolo III: Disposizioni finali

Allegati

Allegato I: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 3 dell'atto di adesione)

Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione

1. Libera circolazione delle merci
   - A. Veicoli a motore
   - B. Concimi
   - C. Cosmetici
   - D. Metrologia legale e preimballaggi
   - E. Apparecchi a pressione
   - F. Tessili e calzature
   - G. Vetro
   - H. Misure orizzontali e procedurali
   - I. Appalti pubblici
   - J. Prodotti alimentari
   - K. Prodotti chimici

2. Libera circolazione delle persone
   - A. Sicurezza sociale
   - B. Libera circolazione dei lavoratori
   - C. Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali
     - I. Sistema generale
     - II. Professioni legali
     - III. Attività mediche e paramediche
     - IV. Architettura
   - D. Diritti dei cittadini
3. Libera prestazione dei servizi
4. Diritto delle società
   - A. Diritto delle società
   - B. Principi contabili
   - C. Diritti di proprietà industriale
     - I. Marchio comunitario
     - II. Certificati protettivi complementari
     - III. Disegni e modelli comunitari
5. Politica della concorrenza
6. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
     - I. Normativa veterinaria
     - II. Normativa fitosanitaria
7. Pesca
8. Politica dei trasporti
   - A. Trasporti interni
   - B. Trasporti marittimi
   - C. Trasporti su strada
   - D. Trasporti per ferrovia
   - E. Trasporti per via navigabile interna
   - F. Rete transeuropea dei trasporti
   - G. Trasporto aereo
9. Fiscalità
10. Statistiche
11. Politica sociale e occupazione

12. Energia
    A. Parte generale
    B. Etichettatura indicante il consumo di energia
13. Piccole e medie imprese
14. Istruzione e formazione
15. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali
16. Ambiente
    A. Gestione dei rifiuti
    B. Qualità dell'acqua
    C. Protezione della natura
    D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
    E. Protezione da radiazioni
    F. Prodotti chimici
17. Consumatori e tutela della salute
18. Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni
    A. Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
    B. Politica in materia di visti
    C. Frontiere esterne
    D. Varie
19. Unione doganale
    A. Adattamenti tecnici al codice doganale e disposizioni di applicazione
        I. Codice doganale
        II. Disposizioni di applicazione
    B. Altri adattamenti tecnici
20. Relazioni esterne
21. Politica estera e di sicurezza comune
22. Istituzioni

Allegato III: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione

1. Libera circolazione delle persone
2. Agricoltura
    A. Normativa in materia agricola
    B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
        I. Normativa veterinaria
        II. Normativa fitosanitaria
3. Pesca
4. Statistiche
5. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione

1. Libera circolazione dei capitali
2. Diritto societario
3. Politica della concorrenza
4. Agricoltura
5. Unione doganale

Appendice

Allegato V: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Repubblica ceca

1. Libera circolazione delle persone
2. Libera circolazione dei capitali
3. Agricoltura
   - A. Normativa veterinaria
   - B. Legislazione fitosanitaria
4. Politica dei trasporti
5. Fiscalità
6. Energia
7. Ambiente
   - A. Gestione dei rifiuti
   - B. Qualità dell'acqua
   - C. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

Appendice A

Appendice B

Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Estonia

1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Agricoltura
5. Pesca
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalità
8. Energia
9. Ambiente
   - A. Qualità dell'aria
   - B. Gestione dei rifiuti
   - C. Qualità dell'acqua
   - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
   - E. Protezione della natura

Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Cipro

1. Libera circolazione delle merci
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Politica della concorrenza
5. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalità
8. Energia
9. Ambiente
   - A. Qualità dell'aria
   - B. Gestione dei rifiuti
   - C. Qualità dell'acqua
   - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

Appendice

Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lettonia

1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
     - I. Normativa veterinaria
     - II. Normativa fitosanitaria
5. Pesca
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalità
8. Politica sociale e occupazione
9. Energia
10. Ambiente
    - A. Qualità dell'aria
    - B. Gestione dei rifiuti
    - C. Qualità dell'acqua
    - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
    - E. Sicurezza nucleare e radioprotezione

Appendice A

Appendice B

Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'Atto di adesione: Lituania

1. Libera circolazione delle merci
2. Libera circolazione delle persone
3. Libera prestazione dei servizi
4. Libera circolazione dei capitali
5. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
     - I. Normativa veterinaria
     - II. Normativa fitosanitaria
6. Pesca
7. Politica dei trasporti
8. Fiscalità
9. Energia
10. Ambiente
    - A. Qualità dell'aria
    - B. Gestione dei rifiuti
    - C. Qualità dell'acqua
    - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

Appendice A

Appendice B

Allegato X: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Ungheria

1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Politica della concorrenza
5. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalità
8. Ambiente
   - A. Gestione dei rifiuti
   - B. Qualità dell'acqua
   - C. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
9. Unione doganale

Appendice A

Appendice B

Allegato XI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta

1. Libera circolazione delle merci
2. Libera circolazione delle persone
3. Politica della concorrenza
4. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
     - I. Normativa veterinaria
     - II. Normativa fitosanitaria
5. Pesca
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalità
8. Politica sociale e occupazione
9. Energia
10. Ambiente
    - A. Qualità dell'aria
    - B. Gestione dei rifiuti
    - C. Qualità dell'acqua
    - D. Protezione della natura
    - E. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
11. Unione doganale

Appendice A
Appendice B
Appendice C

Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia

1. Libera circolazione delle merci
2. Libera circolazione delle persone
3. Libera prestazione dei servizi
4. Libera circolazione dei capitali
5. Politica della concorrenza
6. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
     - I. Normativa veterinaria
     - II. Normativa fitosanitaria
7. Pesca
8. Politica dei trasporti

9. Fiscalità
10. Politica sociale e occupazione
11. Energia
12. Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
13. Ambiente
    - A. Qualità dell'aria
    - B. Gestione dei rifiuti
    - C. Qualità dell'acqua
    - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi
    - E. Sicurezza nucleare e radioprotezione

Appendice A
Appendice B
Appendice C

Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia

1. Libera circolazione delle merci
2. Libera circolazione delle persone
3. Libera prestazione dei servizi
4. Libera circolazione dei capitali
5. Agricoltura
    - A. Normativa agricola
    - B. Normativa veterinaria e fitosanitaria
        - I. Normativa veterinaria
        - II. Normativa fitosanitaria
6. Fiscalità
7. Politica sociale e occupazione
8. Energia
9. Ambiente
    - A. Gestione dei rifiuti
    - B. Qualità dell'acqua
    - C. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

Appendice A
Appendice B

Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovacchia

1. Libera circolazione delle persone
2. Libera prestazione dei servizi
3. Libera circolazione dei capitali
4. Politica della concorrenza
5. Agricoltura
   - A. Normativa agricola
   - B. Normativa veterinaria
6. Politica dei trasporti
7. Fiscalità
8. Energia
9. Ambiente
   - A. Qualità dell'aria
   - B. Gestione dei rifiuti
   - C. Qualità dell'acqua
   - D. Controllo dell'inquinamento industriale e gestione dei rischi

Appendice

Allegato XV: Stanziamenti d'impegno massimi integrativi di cui all'articolo 32, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Allegato XVI: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Allegato XVII: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 2 dell'atto di adesione

Allegato XVIII: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 3 dell'atto di adesione

Protocolli

Protocollo n. 1	sulle modifiche dello statuto della Banca europea per gli investimenti
Protocollo n. 2	sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica ceca
Protocollo n. 3	sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro
Protocollo n. 4	sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania
Protocollo n. 5	sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
Protocollo n. 6	sull'acquisto di residenze secondarie a Malta
Protocollo n. 7	sull'aborto a Malta
Protocollo n. 8	sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca
Protocollo n. 9	relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
Protocollo n. 10	su Cipro

Atto finale

I. Testo dell'atto finale

II. Dichiarazioni adottate dai plenipotenziari
1. Dichiarazione comune: Un'unica Europa
2. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee

III. Altre dichiarazioni

A. Dichiarazioni comuni: Stati membri attuali / Estonia
3. Dichiarazione comune sulla caccia all'orso bruno in Estonia

B. Dichiarazioni comuni: Vari Stati membri attuali / vari nuovi Stati membri
4. Dichiarazione comune della Repubblica ceca e della Repubblica d'Austria sull'accordo bilaterale relativo alla centrale nucleare di Temelin

C. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali
5. Dichiarazione sullo sviluppo rurale
6. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca
7. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Estonia
8. Dichiarazione sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia
9. Dichiarazione in relazione alle attività di pesca estoni e lituane nella zona dello Svalbard
10. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lettonia
11. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lituania
12. Dichiarazione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
13. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Ungheria
14. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Malta
15. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Polonia
16. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovenia
17. Dichiarazione sullo sviluppo della rete transeuropea in Slovenia
18. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovacchia

D. Dichiarazioni comuni di vari Stati membri attuali
   19. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia
   20. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sul controllo della sicurezza nucleare

E. Dichiarazione comune generale degli Stati membri attuali
   21. Dichiarazione comune generale

F. Dichiarazioni comuni di vari nuovi Stati membri
   22. Dichiarazioni comuni: Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, sull'articolo 38 dell'atto di adesione
   23. Dichiarazione comune della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Slovenia sull'allegato X, capo 6 sulla fiscalità, punto 1, lettera a), ii) e sull'allegato XIII, capo 6 sulla fiscalità, punto 1, lettera a), i) dell'atto di adesione

G. Dichiarazioni della Repubblica ceca
   24. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla politica dei trasporti
   25. Dichiarazione della Repubblica ceca sui lavoratori
   26. Dichiarazione della Repubblica ceca sull'articolo 35 del trattato UE

H. Dichiarazioni della Repubblica di Estonia.
   27. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sull'acciaio
   28. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla pesca
   29. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)
   30. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla sicurezza alimentare

I. Dichiarazioni della Repubblica di Lettonia
   31. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla ponderazione dei voti in sede di Consiglio
   32. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla pesca
   33. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sull'articolo 142 bis Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario

J. Dichiarazioni della Repubblica di Lituania
   34. Dichiarazione della Repubblica di Lituania sulle attività di pesca lituane nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

K. Dichiarazioni della Repubblica di Malta

35. Dichiarazioni della Repubblica di Malta sulla neutralità
36. Dichiarazione della repubblica di Malta sulla regione insulare di Gozo
37. Dichiarazione della Repubblica di Malta sul mantenimento dell'aliquota IVA zero

L. Dichiarazioni della Repubblica di Polonia

38. Dichiarazione della Repubblica di Polonia sulla competitività della produzione polacca di taluni frutti
39. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sulla moralità pubblica
40. Dichiarazione del Governo della Polonia sull'interpretazione della deroga ai requisiti fissati dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE

M. Dichiarazioni della Repubblica di Slovenia

41. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sulla futura divisione regionale della Repubblica di Slovenia
42. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sull'"*Apis mellifera Carnica*" (kranjska čebela) indigena della Slovenia

N. Dichiarazioni della Commissione europea

43. Dichiarazione della Commissione europea sulla clausola di salvaguardia economica di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni
44. Dichiarazione della Commissione europea sulle conclusioni della Conferenza di adesione con la Lettonia

IV. Scambio di lettere

tra l'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione

PAGINA BIANCA

TRATTATO

TRA

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
(STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)

E

LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA

RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALL'UNIONE EUROPEA

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta già realizzate,

CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno chiesto di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati sui quali è fondata l'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Guy VERHOFSTADT
Primo Ministro

Louis MICHEL
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Václav KLAUS
Presidente

Vladimír ŠPIDLA
Primo Ministro

Cyril SVOBODA
Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri

Pavel TELIČKA
Capo della delegazione della Repubblica ceca per i negoziati relativi all'adesione all'Unione europea ed ambasciatore e capo della missione della Repubblica ceca presso le Comunità europee

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Anders Fogh RASMUSSEN
Primo Ministro

Per Stig MØLLER
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Gerhard SCHRÖDER
Cancelliere federale

Joseph FISCHER
Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Arnold RÜÜTEL
Presidente

Kristiina OJULAND
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Konstantinos SIMITIS
Primo Ministro

Giorgos PAPANDREOU
Ministro degli Affari esteri

Tassos GIANNITSIS
Ministro aggiunto per gli affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

José Maria AZNAR LÓPEZ
Presidente del Governo

Ana PALACIO VALLELERSUNDI
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Jean-Pierre RAFFARIN
Primo Ministro

Dominique GALOUZEAU DE VILLEPIN
Ministro degli Affari esteri

Noëlle LENOIR
Ministro delegato presso il Ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Bertie AHERN
Primo Ministro (Taoiseach)

Brian COWEN
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Silvio BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

Tassos PAPADOPOULOS
Presidente

George IACOVOU
Ministro degli Affari esteri

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Vaira VĪĶE –FREIBERGA
Presidente

Einars REPŠE
Primo Ministro

Sandra KALNIETE
Ministro degli Affari esteri

Andris ĶESTERIS
Caponegoziatore per l'adesione della Repubblica di Lettonia all'Unione europea, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
Primo Ministro

Antanas VALIONIS
Ministro degli Affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Claude JUNCKER
Primo Ministro, "Ministre d'Etat"

Lydie POLFER
Ministro degli Affari esteri e del Commercio con l'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

Péter MEDGYESSY
Primo Ministro

László KOVÁCS
Ministro degli Affari esteri

Endre JUHÁSZ
Ambasciatore della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea, Capo negoziatore per l'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea

IL PRESIDENTE DI MALTA,

The Hon Edward FENECH ADAMI
Primo Ministro

The Hon Joe BORG
Ministro degli Affari esteri

Richard CACHIA CARUANA
Capo delegazione incaricato dei negoziati

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Jan Pieter BALKENENDE
Primo Ministro

Jakob Gijsbert de HOOP SCHEFFER
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Wolfgang SCHÜSSEL
Cancelliere federale

Benita FERRERO-WALDNER
Ministro federale degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Leszek MILLER
Primo Ministro

Włodzimierz CIMOSZEWICZ
Ministro degli Affari esteri

Danuta HÜBNER
Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

José Manuel DURÃO BARROSO
Primo Ministro

António MARTINS DA CRUZ
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Janez DRNOVŠEK
Presidente

Anton ROP
Primo Ministro

Dimitrij RUPEL
Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Rudolf SCHUSTER
Presidente

Mikuláš DZURINDA
Primo Ministro

Eduard KUKAN
Ministro degli Affari esteri

Ján FIGEĽ
Capo negoziatore per l'adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Paavo LIPPONEN
Primo Ministro

Jari VILÉN
Ministro del Commercio con l'estero

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Göran PERSSON
Primo Ministro

Anna LINDH
Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

The Rt. Hon Tony BLAIR
Primo Ministro

The Rt. Hon Jack STRAW
Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1

1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano membri dell'Unione europea e Parti dei trattati sui quali è fondata l'Unione, quali sono stati modificati o completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni della Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

ARTICOLO 2

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 30 aprile 2004.

2. Il presente trattato entra in vigore il 1° maggio 2004, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora, tuttavia, non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato a tempo debito i loro strumenti di ratifica, il trattato entra in vigore per gli Stati che hanno proceduto al deposito dei loro strumenti. In tal caso il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli adattamenti indispensabili dell'articolo 3 del presente trattato, degli articoli 1, 6, paragrafo 6, da 11 a 15, 18, 19, 25, 26, da 29 a 31, da 33 a 35, da 46 a 49, 58 e 61 dell'atto di adesione, degli allegati da II a XV e relative appendici di tale atto e dei protocolli da 1 a 10 ad esso allegati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può anche dichiarare caduche o adattare le disposizioni del surriferito atto, ivi compresi i relativi allegati, appendici e protocolli, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, paragrafo 6, secondo comma, paragrafo 7, secondo e terzo comma, paragrafo 8, secondo e terzo comma, paragrafo 9, terzo comma, agli articoli 21, 23, 28, paragrafo 1, 32, paragrafo 5, 33, paragrafi 1, 4 e 5, 38, 39, 41, 42, 55, 56 e 57 dell'atto di adesione, agli allegati da III a XIV di tale atto e al protocollo 2, all'articolo 6 del protocollo 3, all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo 4, al protocollo 8, agli articoli 1, 2 e 4 del protocollo 10, ad esso allegati. Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.

ARTICOLO 3

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.

TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.

V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.

Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.

Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.

Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.

Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.

Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.

Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.

Fatto a Atene, addi' sedici aprile duemilatre.

Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.

Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.

Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.

Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.

Sporz¹dzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysi¹ce trzeciego.

Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.

V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.

V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.

Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ATTO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI SUI QUALI SI FONDA L'UNIONE EUROPEA

PARTE PRIMA

PRINCIPI

ARTICOLO 1

Ai fini del presente atto:

- per "trattati originari" si intendono:

  a) il trattato che istituisce la Comunità europea ("trattato CE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato CEEA"), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,

  b) il trattato sull'Unione europea ("trattato UE"), quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;

- per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- per "Unione" si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;

- per "Comunità" si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi;

- per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca;

- per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dai trattati originari.

ARTICOLO 2

Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

ARTICOLO 3

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I del presente atto, così come gli altri atti di tale tipo eventualmente adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri dalla data di adesione.

2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro e dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Il Consiglio adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.

3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione.

4. I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:

– ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;

- ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.

ARTICOLO 4

Ciascun nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.

ARTICOLO 5

1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dalla data di adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.

3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alla Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

ARTICOLO 6

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni.

L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 6, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.

4. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto, all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro [1], firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

5. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo [2], conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

6. Dalla data dell'adesione e in attesa della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corea del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità prima dell'adesione.

Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al disposto del secondo comma del paragrafo 2. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro la data di adesione, la Comunità e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione dalla data di adesione.

---

1 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
2 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

7. Dalla data dell'adesione, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunità può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.

Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunità adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.

8. Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte dei nuovi Stati membri di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziate le necessarie modifiche degli accordi bilaterali in materia siderurgica conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.

9. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

10. Con effetto dalla data di adesione, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centro europeo di libero scambio.

Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, il nuovo Stato membro adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso.

11. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6.

12. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche la Comunità o altri Stati membri.

Questi si ritireranno in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunità è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.

ARTICOLO 8

Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

ARTICOLO 9

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

ARTICOLO 10

L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

ARTICOLO 11

Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato Euratom, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	24
Repubblica ceca	24
Danimarca	14
Germania	99
Estonia	6
Grecia	24
Spagna	54
Francia	78
Irlanda	13
Italia	78
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	13
Lussemburgo	6
Ungheria	24
Malta	5
Paesi Bassi	27
Austria	18
Polonia	54
Portogallo	24
Slovenia	7
Slovacchia	14
Finlandia	14
Svezia	19
Regno Unito	78"

CAPO 2

IL CONSIGLIO

ARTICOLO 12

1. Con effetto a decorrere dal 1° novembre 2004:

a) All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato Euratom

i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	7
Germania	29
Estonia	4
Grecia	12
Spagna	27
Francia	29

Irlanda	7
Italia	29
Cipro	4
Lettonia	4
Lituania	7
Lussemburgo	4
Ungheria	12
Malta	3
Paesi Bassi	13
Austria	10
Polonia	27
Portogallo	12
Slovenia	4
Slovacchia	7
Finlandia	7
Svezia	10
Regno Unito	29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";

ii) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.";

b) All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".

c) All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata."

2. L'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo allegato al trattato UE e al trattato CE sull'allargamento dell'Unione europea è abrogato.

3. Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio applicando un'interpolazione aritmetica strettamente lineare, arrotondata per eccesso o per difetto al voto più vicino, tra il 71% per un Consiglio che dispone di 300 voti e il livello del 72,27% per un'UE con 25 Stati membri.

CAPO 3

LA CORTE DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 13

1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato Euratom sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente tredici e dodici giudici."

2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato Euratom sullo statuto della Corte di giustizia, è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Il Tribunale è composto di venticinque giudici.".

CAPO 4

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ARTICOLO 14

All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato Euratom, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24

Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24"

CAPO 5

IL COMITATO DELLE REGIONI

ARTICOLO 15

All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Repubblica ceca	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9
Lussemburgo	6

Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24"

CAPO 6

IL COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO

ARTICOLO 16

All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato Euratom, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato è composto di trentanove membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".

CAPO 7

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

ARTICOLO 17

All'articolo 49 del protocollo n. 18 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea è aggiunto il paragrafo seguente:

"49.3 Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3."

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

ARTICOLO 18

All'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE si aggiunge quanto segue:

"In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999".

ARTICOLO 19

All'articolo 299, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI

TITOLO I

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 20

Gli atti elencati nell'allegato II del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

ARTICOLO 21

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 57.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 22

Le misure elencate nell'allegato IV del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.

ARTICOLO 23

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in quanto derivanti da una modifica nelle regole comunitarie. Tali adattamenti possono essere effettuati prima della data dell'adesione.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO I

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 24

Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.

ARTICOLO 25

1. In deroga all'articolo 189, secondo comma del trattato CE e all'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, nonché tenuto conto dell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il numero dei seggi dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo, per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, è fissato come segue:

Repubblica ceca	24
Estonia	6
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	13
Ungheria	24
Malta	5
Polonia	54
Slovenia	7
Slovacchia	14

2. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo, per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.

ARTICOLO 26

1. Per il periodo fino al 31 ottobre 2004 si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto concerne l'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA:

Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Repubblica ceca	5
Danimarca	3
Germania	10
Estonia	3
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Cipro	2
Lettonia	3
Lituania	3
Lussemburgo	2
Ungheria	5
Malta	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Polonia	8
Portogallo	5
Slovenia	3
Slovacchia	3
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

b) per quanto concerne il secondo comma e terzo comma dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA:

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- ottantotto voti a favore quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

- ottantotto voti a favore espressi da almeno due terzi dei membri, negli altri casi.

c) per quanto concerne la seconda frase del terzo comma dell'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE:

Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 88 voti a favore, espressi da almeno due terzi dei membri.

d) per quanto concerne l'articolo 34, paragrafo 3 del trattato UE:

Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 88 voti favorevoli, espressi da almeno due terzi dei membri.

2. Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione, la soglia della maggioranza qualificata per il periodo fino al 31 ottobre 2004 è fissata con decisione del Consiglio, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile al 71,26% del numero totale dei voti.

ARTICOLO 27

1. Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [1], o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.

2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, è pari a due terzi della base annua.

---

[1] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.

ARTICOLO 28

1. Il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 è adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1° maggio 2004.

2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo di tale bilancio rettificativo, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.

ARTICOLO 29

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un ottavo nel 2004, dalla data di adesione, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:

	2004	2005	2006
	(milioni di euro, prezzi 1999)		
Repubblica ceca	125,4	178,0	85,1
Cipro	68,9	119,2	112,3
Malta	37,8	65,6	62,9
Slovenia	29,5	66,4	35,5

ARTICOLO 30

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un ottavo nel 2004, dalla data di adesione, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:

	2004	2005	2006
	(milioni di euro, prezzi 1999)		
Repubblica ceca	174,7	91,55	91,55
Estonia	15,8	2,9	2,9
Cipro	27,7	5,05	5,05
Lettonia	19,5	3,4	3,4
Lituania	34,8	6,3	6,3
Ungheria	155,3	27,95	27,95
Malta	12,2	27,15	27,15
Polonia	442,8	550,0	450,0
Slovenia	65,4	17,85	17,85
Slovacchia	63,2	11,35	11,35

Nel calcolare la ripartizione dei fondi strutturali per gli anni 2004, 2005 e 2006 si è tenuto conto degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di 100 milioni di euro per la Repubblica ceca compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.

ARTICOLO 31

1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio [1]:

[1] GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

	(milioni di euro, prezzi attuali)
Repubblica ceca	39,88
Estonia	2,5
Lettonia	2,69
Ungheria	9,93
Polonia	92,46
Slovenia	2,36
Slovacchia	20,11

2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:

2006: 15%

2007: 20%

2008: 30%

2009: 35%

ARTICOLO 32

1. Salvo se diversamente previsto nel presente trattato, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare [1], del programma Phare di cooperazione transfrontaliera [2], dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta [3], del programma ISPA [4] e del programma SAPARD [5]. I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 [6], a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente trattato. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune [7], che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo dalla data di adesione, conformemente all'articolo 2 del presente atto.

---

1 Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11), modificato.
2 Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49), modificato.
3 Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3), modificato.
4 Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73), modificato.
5 Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).
6 Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1).
7 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Tuttavia, il paragrafo 1 del presente atto si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1], fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II del presente atto.

3. Fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie della Comunità negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale delle Comunità europee. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i termini e le condizioni stabiliti nelle decisioni dei Consigli di associazione, negli accordi e nei memorandum d'intesa tra le Comunità europee e i nuovi Stati membri per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi e alle agenzie della Comunità sono sostituiti dalle disposizioni che disciplinano i pertinenti programmi e agenzie.

4. Qualora uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del trattato di adesione non aderisca alla Comunità nel corso del 2004, qualsiasi richiesta fatta da tale Stato o da esso proveniente per il finanziamento di spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie per il 2004 è considerata nulla e non avvenuta. In tal caso la decisione del Consiglio di associazione, l'accordo o il memorandum d'intesa pertinenti per lo Stato in questione continuano ad applicarsi allo Stato medesimo per tutto l'anno 2004.

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

5. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.

ARTICOLO 33

1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare [1], del programma Phare di cooperazione transfrontaliera [2] e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta [3] sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.

Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 [4].

Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.

---

1 Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11), modificato.
2 Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49), modificato.
3 Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3), modificato.
4 GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34.

Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra l'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.

2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario [1], di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.

---

[1] Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma Phare (SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 dal C 3303/2).

4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA [1] e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili prima dell'adesione al regime successivo all'adesione, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari che prima dell'adesione coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [2]. Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione.

---

1 Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73), modificato.

2 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1).

5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1].

ARTICOLO 34

1. Fra la data di adesione e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso denominata "strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare la normativa comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.

2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali, segnatamente nei seguenti settori:

- giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge);

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

- controllo finanziario;
- tutela degli interessi finanziari della Comunità e lotta contro la frode;
- mercato interno, compresa l'unione doganale;
- ambiente;
- servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;
- strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
- sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);
- statistiche;
- rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi strutturali.

3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale [1].

4. Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.[2] Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

ARTICOLO 35

1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo per aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

---

1 GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

2 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Per rimediare alle carenze individuate nella preparazione della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:

- investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi;

- investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen SIS 2, mezzi di trasporto);

- formazione delle guardie di frontiera;

- sostegno per i costi logistici e operativi.

2. In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario, gli importi seguenti:

	2004	2005	2006
	(milioni di euro, prezzi 1999)		
Estonia	22,9	22,9	22,9
Lettonia	23,7	23,7	23,7
Lituania	44,78	61,07	29,85
Ungheria	49,3	49,3	49,3
Polonia	93,34	93,33	93,33
Slovenia	35,64	35,63	35,63
Slovacchia	15,94	15,93	15,93

3. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza in base ad altri strumenti comunitari, garantire la compatibilità con le politiche e le misure comunitarie e garantire l'osservanza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I pagamenti forfetari del sussidio sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfetari del sussidio, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa.

Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione decentrate.

4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso.

5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento di tale strumento.

ARTICOLO 36

Gli importi di cui agli articoli 29, 30, 34 e 35 sono adeguati ogni anno in quanto parte dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 37

1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

ARTICOLO 38

Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente atto e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma precedente fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

ARTICOLO 39

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente atto, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dal giorno dell'adesione. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma precedente finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

ARTICOLO 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

ARTICOLO 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1] o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.

Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.

---

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

ARTICOLO 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI

ARTICOLO 43

Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 44

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 45

1. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che un suo cittadino sia nominato membro della Commissione.

2. Nonostante l'articolo 213, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 214, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 214, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 126, primo comma, del trattato CEEA:

a) un cittadino di ogni Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione di tale Stato. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione,

b) il mandato dei membri della Commissione nominati conformemente alla lettera a), nonché di quelli che erano nominati a partire dal 23 gennaio 2000 scade il 31 ottobre 2004,

c) una nuova Commissione composta da un cittadino di ogni Stato membro entra in funzione il 1° novembre 2004 ; il mandato dei membri di questa nuova Commissione scade il 31 ottobre 2009,

d) all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato UE e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, la data del 1° gennaio 2005 è sostituita con quella del 1° novembre 2004.

3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 46

1. Dieci giudici sono nominati alla Corte di giustizia e dieci giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.

2. a) Il mandato di cinque dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2006. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2009.

b) Il mandato di cinque dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2004. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 2007.

3. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

c) I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.

ARTICOLO 47

La Corte dei conti è completata con la nomina di dieci membri supplementari, il cui mandato è di sei anni.

ARTICOLO 48

Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 95 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 49

Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 95 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 50

1. Il mandato degli attuali membri del Comitato scientifico e tecnico a norma dell'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA scade alla data di entrata in vigore del presente atto.

2. Al momento dell'adesione il Consiglio nomina i nuovi membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura stabilita dall'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA.

ARTICOLO 51

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

ARTICOLO 52

1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti istituiti dai trattati e dal legislatore elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

3. All'adesione i Comitati elencati nell'allegato XVIII sono integralmente rinnovati.

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 53

Dalla data di adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni dopo l'adesione.

ARTICOLO 54

I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 24 o in altre disposizioni del presente atto o dei suoi allegati.

ARTICOLO 55

Dietro richiesta debitamente circostanziata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione può, entro il 1°maggio 2004, adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° novembre 2002 e la data della firma del trattato di adesione.

ARTICOLO 56

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati II, III e IV e citate negli articoli 20, 21 e 22 del presente atto.

ARTICOLO 57

1. Quando gli atti delle istituzioni anteriori all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dalla data di adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.

ARTICOLO 58

I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

ARTICOLO 59

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 60

Gli allegati da I a XVIII, le relative appendici e i protocolli da 1 a 10 acclusi al presente atto ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 61

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

ARTICOLO 62

Il Segretario Generale rimette ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

ATTO FINALE

I. TESTO DELL'ATTO FINALE

I Plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Riuniti ad Atene il sedici aprile duemilatre in occasione della firma del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

Hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla Conferenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca per l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea:

I. il trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea;

II. l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;

III. i testi, qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea:

A. Allegato I: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, che sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri dalla data di adesione (citati all'articolo 3 dell'atto di adesione)

Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione

Allegato III: Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione

Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione; Appendice

Allegato V: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Repubblica ceca; Appendici A e B

Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Estonia

Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Cipro; Appendice

Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lettonia; Appendici A e B

Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Lituania; Appendici A e B

Allegato X: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Ungheria; Appendici A e B

Allegato XI: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta; Appendici A, B e C

Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia; Appendici A, B e C

Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia; Appendici A e B

Allegato XIV: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovacchia; Appendice

Allegato XV: Elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Allegato XVI: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Allegato XVII: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 2 dell'atto di adesione

Allegato XVIII: Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 3 dell'atto di adesione

B. Protocollo n. 1 concernente le modifiche dello statuto della Banca europea per gli investimenti

Protocollo n. 2 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica ceca

Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro

Protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina in Lituania

Protocollo n. 5 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa

Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta

Protocollo n. 7 sull'aborto a Malta

Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca

Protocollo n. 9 relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia

Protocollo n. 10 su Cipro

C. I testi del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, e il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione e a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Ove necessario, queste informazioni sono trasmesse prima della data di adesione, in tempo utile affinché l'Atto possa essere applicato pienamente a decorrere da tale data, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. La Commissione può comunicare alle nuove Parti contraenti il termine entro il quale ritiene appropriato ricevere o trasmettere altre informazioni specifiche. Entro la data odierna della firma, le Parti contraenti hanno ricevuto un elenco che riporta gli obblighi di informazione nel settore veterinario.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.

TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.

V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.

Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.

Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.

Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.

Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.

Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.

Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.

Fatto a Atene, addi' sedici aprile duemilatre.

Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.

Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.

Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.

Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.

Sporz¹dzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysi¹ce trzeciego.

Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.

V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.

V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.

Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

II. DICHIARAZIONI ADOTTATE DAI PLENIPOTENZIARI

Inoltre, i plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale.

1. Dichiarazione comune: Un'unica Europa

2. Dichiarazione comune sulla Corte di giustizia delle Comunità europee

1. DICHIARAZIONE COMUNE

Oggi è un grande giorno per l'Europa. In data odierna si sono conclusi i negoziati di adesione tra l'Unione europea e Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia. 75 milioni di persone saranno accolte come nuovi cittadini dell'Unione europea.

Noi, Stati membri attuali e Stati aderenti, dichiariamo di appoggiare pienamente il processo di allargamento continuo, inclusivo ed irreversibile. I negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania continueranno sulla base degli stessi principi che hanno guidato i negoziati sino ad ora. I risultati già raggiunti in tali negoziati non saranno messi in discussione. In funzione dei progressi che saranno compiuti per adeguarsi ai criteri di adesione, l'obiettivo è accogliere la Bulgaria e la Romania quali nuovi membri dell'Unione europea nel 2007. Esprimiamo altresì il nostro compiacimento per le importanti decisioni adottate oggi in merito alla prossima fase della candidatura della Turchia a membro dell'Unione.

Il nostro auspicio comune è fare dell'Europa un continente di democrazia, di libertà, di pace e di progresso. L'Unione ribadisce la sua determinazione ad evitare l'insorgere di nuove separazioni in Europa e a promuovere la stabilità e la prosperità all'interno delle nuove frontiere dell'Unione e al di là di esse. Siamo pronti a lavorare insieme nella nostra impresa comune per realizzare tali obiettivi.

Il nostro obiettivo è un'unica Europa.

Belgio	Repubblica ceca	Danimarca
Germania	Estonia	Grecia
Spagna	Francia	Irlanda
Italia	Cipro	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Ungheria
Malta	Paesi Bassi	Austria
Polonia	Portogallo	Slovenia
Slovacchia	Finlandia	Svezia
Regno Unito		

2. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali conformemente all'articolo 222 del trattato CE e all'articolo 138 del trattato Euratom. In caso contrario, i nuovi Stati membri saranno integrati nel sistema esistente per la loro nomina.

III. ALTRE DICHIARAZIONI

I Plenipotenziari hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente atto finale:

A. Dichiarazioni comuni: Stati membri attuali / Estonia

3. Dichiarazione comune sulla caccia all'orso bruno in Estonia

B. Dichiarazioni comuni: Vari Stati membri attuali / vari nuovi Stati membri

4. Dichiarazione comune della Repubblica ceca e della Repubblica d'Austria sull'accordo bilaterale relativo alla centrale nucleare di Temelin

C. Dichiarazioni comuni degli Stati membri attuali

5. Dichiarazione sullo sviluppo rurale

6. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca

7. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Estonia

8. Dichiarazione sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia

9. Dichiarazione in relazione alle attività di pesca estoni e lituane nella zona dello Svalbard

10. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lettonia

11. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Lituania

12. Dichiarazione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa

13. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Ungheria

14. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Malta

15. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Polonia

16. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovenia

17. Dichiarazione sullo sviluppo della rete transeuropea in Slovenia

18. Dichiarazione sulla libera circolazione dei lavoratori: Slovacchia

D. Dichiarazioni comuni di vari Stati membri attuali

19. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia

20. Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sul controllo della sicurezza nucleare

E. Dichiarazione comune generale degli Stati membri attuali

21. Dichiarazione comune generale

F. Dichiarazioni comuni di vari nuovi Stati membri

22. Dichiarazione comune: Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, sull'articolo 38 dell'atto di adesione

23. Dichiarazione comune della Repubblica d'Ungheria e della Repubblica di Slovenia sull'allegato X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e sull'allegato XIII, capo 6 punto 1, lettera a), i) dell'atto di adesione

G. Dichiarazioni della Repubblica ceca

24. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla politica dei trasporti

25. Dichiarazione della Repubblica ceca sui lavoratori

26. Dichiarazione della Repubblica ceca sull'articolo 35 del trattato UE

H. Dichiarazioni della Repubblica di Estonia

27. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sull'acciaio

28. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla pesca

29. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)

30. Dichiarazione della Repubblica di Estonia sulla sicurezza alimentare

I. Dichiarazioni della Repubblica di Lettonia

31. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla ponderazione dei voti in sede di Consiglio

32. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sulla pesca

33. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia sull'articolo 142 bis Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario

J. Dichiarazione della Repubblica di Lituania

34. Dichiarazione della Repubblica di Lituania sulle attività di pesca lituane nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)

K. Dichiarazioni della Repubblica di Malta

35. Dichiarazione della Repubblica di Malta sulla neutralità

36. Dichiarazione della repubblica di Malta sulla regione insulare di Gozo

37. Dichiarazione della Repubblica di Malta sul mantenimento dell'aliquota IVA zero

L. Dichiarazioni della Repubblica di Polonia

38. Dichiarazione della Repubblica di Polonia sulla competitività della produzione polacca di taluni frutti

39. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sulla moralità pubblica

40. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia sull'interpretazione della deroga ai requisiti fissati dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE

M. Dichiarazioni della Repubblica di Slovenia

41. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sulla futura divisione regionale della Repubblica di Slovenia

42. Dichiarazione della Repubblica di Slovenia sull'"*Apis mellifera Carnica*" (kranjska čebela) indigena della Slovenia

N. Dichiarazioni della Commissione europea

43. Dichiarazione della Commissione europea sulla clausola di salvaguardia economica di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni

44. Dichiarazione della Commissione europea sulle conclusioni della Conferenza di adesione con la Lettonia

A. DICHIARAZIONI COMUNI: STATI MEMBRI ATTUALI / ESTONIA

3. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CACCIA ALL'ORSO BRUNO IN ESTONIA

Per quanto riguarda l'orso bruno, l'Estonia si conformerà pienamente alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva sugli habitat naturali). Al più tardi al momento dell'adesione, l'Estonia istituirà un sistema di protezione rigorosa conforme all'articolo 12 della direttiva summenzionata.

Sebbene la caccia generalizzata all'orso bruno non possa essere autorizzata, la Conferenza osserva che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva sugli habitat naturali, l'Estonia può autorizzare la caccia all'orso bruno in determinate circostanze e secondo le procedure stabilite dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3.

B. DICHIARAZIONI COMUNI: VARI STATI MEMBRI ATTUALI / VARI NUOVI STATI MEMBRI

4. DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA CECA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULL'ACCORDO BILATERALE RELATIVO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI TEMELIN

La Repubblica ceca e la Repubblica d'Austria adempiranno ai rispettivi obblighi bilaterali ai sensi delle conclusioni relative al processo ed al follow-up di Melk adottate da entrambe le parti il 29 novembre 2001.

C. DICHIARAZIONI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI

5. DICHIARAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE

Riguardo alla politica di sviluppo rurale per i nuovi Stati membri nel quadro dello strumento temporaneo di sviluppo rurale finanziato dal FEAOG sezione garanzia, l'Unione rileva che per ciascuno dei nuovi Stati membri si possono prevedere le seguenti assegnazioni iniziali:

Assegnazione iniziale (in milioni di euro)				
	2004	2005	2006	2004-2006
Repubblica ceca	147,9	161,6	172,0	481,5
Estonia	41,0	44,8	47,7	133,5
Cipro	20,3	22,2	23,9	66,4
Lettonia	89,4	97,7	103,9	291,0
Lituania	133,4	145,7	155,1	434,2
Ungheria	164,2	179,4	190,8	534,4
Malta	7,3	8,0	8,5	23,8
Polonia	781,2	853,6	908,2	2 543,0
Slovenia	76,7	83,9	89,2	249,8
Slovacchia	108,2	118,3	125,8	352,3
Totale	1 570,0	1 715,0	1 825,0	5 110,0

6. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: REPUBBLICA CECA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini cechi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini cechi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Repubblica ceca. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

7. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: ESTONIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini estoni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini estoni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione dell'Estonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

8. DICHIARAZIONE SULL'ARGILLITE PETROLIFERA, IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA DIRETTIVA 96/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1996, CONCERNENTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA (DIRETTIVA SULL'ENERGIA ELETTRICA): ESTONIA

L'Unione presterà particolare attenzione al rispetto da parte dell'Estonia dei suoi impegni, in particolare riguardo all'ulteriore preparazione al mercato interno dell'energia (ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera, ristrutturazione del settore dell'energia elettrica, legislazione, rafforzamento dell'Ispettorato del mercato dell'energia, ecc.).

L'Unione richiama l'attenzione dell'Estonia sulle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Barcellona relative all'accelerazione dell'apertura dei mercati, fra cui quello dell'energia elettrica e del gas, con l'obiettivo di ottenere in tali settori un mercato interno pienamente operativo; essa prende atto delle precedenti dichiarazioni fatte al riguardo dall'Estonia il 27 maggio 2002, nel contesto dei negoziati di adesione. Fatta salva la necessità di una rapida attuazione di un mercato interno dell'energia elettrica operativo, l'Unione prende atto che l'Estonia si riserva di assumere una posizione riguardo ai futuri sviluppi legislativi in questo settore. L'Unione riconosce a questo proposito la situazione specifica correlata alla ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera che richiederà particolari sforzi fino alla fine del 2012, nonché la necessità di un'apertura graduale del mercato estone dell'energia elettrica per i clienti non domestici sino a tale data.

L'Unione prende atto che, in vista della limitazione delle potenziali distorsioni di concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, potrebbe rivelarsi necessaria l'applicazione di meccanismi di salvaguardia, quali la clausola di reciprocità di cui alla direttiva 96/92/CE.

La Commissione seguirà con attenzione lo sviluppo della produzione di elettricità e gli eventuali cambiamenti nel mercato dell'energia elettrica in Estonia e nei paesi limitrofi.

Fatto salvo quanto precede, ciascuno Stato membro può, a partire dal 2009, chiedere alla Commissione di valutare lo sviluppo dei mercati dell'energia elettrica della regione del Mar Baltico. In base a tale valutazione e nella piena consapevolezza del carattere unico dell'argillite petrolifera e delle implicazioni sociali ed economiche legate alla sua estrazione, produzione e consumo in Estonia, nonché tenendo conto degli obiettivi della Comunità riguardo al mercato dell'energia elettrica, la Commissione riferisce al Consiglio con raccomandazioni adeguate.

9. DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA ESTONI E LITUANE NELLA ZONA DELLO SVALBARD

La Comunità europea si impegna a mantenere una gestione sana basata su una conservazione sostenibile e sullo sfruttamento ottimale delle popolazioni ittiche intorno allo Svalbard e si dichiara disposta a continuare il sistema di gestione attuale applicato dalla Comunità europea e da Estonia e Lituania.

10. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: LETTONIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini lettoni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini lettoni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Lettonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

11. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: LITUANIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini lituani un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini lituani dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Lituania. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

12. DICHIARAZIONE SUL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE TRA LA REGIONE DI KALININGRAD ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

La Comunità assiste la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione all'acquis Schengen quanto prima, al fine di garantire che la Lituania sia inclusa nel primo gruppo di nuovi Stati membri che parteciperanno pienamente all'acquis Schengen. La piena partecipazione dipenderà da una valutazione oggettiva del soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie conformemente all'acquis Schengen.

13. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: UNGHERIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini ungheresi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini ungheresi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione dell'Ungheria. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

14. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: MALTA

Qualora l'adesione di Malta ponesse difficoltà in materia di libera circolazione dei lavoratori, la questione potrà essere sottoposta alle istituzioni dell'Unione per trovare una soluzione al problema. Detta soluzione dovrà essere totalmente conforme alle disposizioni dei trattati (comprese quelle del trattato sull'Unione europea), nonché alla normativa adottata in applicazione dei medesimi, in particolare quella relativa alla libera circolazione dei lavoratori.

15. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: POLONIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini polacchi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini polacchi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Polonia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

16. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: SLOVENIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini sloveni un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini sloveni dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Slovenia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

17. DICHIARAZIONE SULLO SVILUPPO DELLA RETE TRANSEUROPEA IN SLOVENIA

L'Unione ricorda l'importanza dell'infrastruttura dei trasporti in Slovenia per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto e ne terrà debitamente conto al momento dell'individuazione di progetti di interesse comune ai sensi dell'articolo 155 del trattato CE.

18. DICHIARAZIONE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: SLOVACCHIA

L'Unione europea sottolinea i forti elementi di differenziazione e di flessibilità che caratterizzano il regime della libera circolazione dei lavoratori. Gli Stati membri si adoperano per concedere ai cittadini slovacchi un maggiore accesso al mercato del lavoro, nel quadro del rispettivo diritto interno, al fine di accelerare il ravvicinamento all'acquis. Di conseguenza, le opportunità di occupazione nell'UE per i cittadini slovacchi dovrebbero migliorare sostanzialmente al momento dell'adesione della Slovacchia. Inoltre, gli Stati membri dell'UE utilizzeranno al meglio il regime proposto al fine di pervenire quanto prima alla completa applicazione dell'acquis nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

D. DICHIARAZIONI COMUNI DI VARI STATI MEMBRI ATTUALI

19. DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI: REPUBBLICA CECA, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria, d'intesa con la Commissione, interpretano la formulazione del punto 13 delle misure transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori in base alla direttiva 96/71/CE negli allegati V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV nel senso che i termini "alcune regioni" possono, se del caso, anche comprendere l'intero territorio nazionale.

20. DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA SUL CONTROLLO DELLA SICUREZZA NUCLEARE

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sottolineano l'importanza di proseguire il processo di controllo dell'attuazione delle raccomandazioni volte a migliorare la sicurezza nucleare nei paesi aderenti, come sottolineato nel Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 10 dicembre 2002, finché non si otterranno risultati.

E. DICHIARAZIONE COMUNE GENERALE DEGLI STATI MEMBRI ATTUALI

21. DICHIARAZIONE COMUNE GENERALE

Gli Stati membri attuali sottolineano che le dichiarazioni allegate al presente atto finale non possono essere interpretate o applicate in modo contrario agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del trattato e dell'atto di adesione.

Gli Stati membri attuali prendono atto che la Commissione avalla pienamente quanto dichiarato sopra.

F. DICHIARAZIONI COMUNI DI VARI NUOVI STATI MEMBRI

22. DICHIARAZIONE COMUNE DI REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DI ESTONIA, REPUBBLICA DI LITUANIA, REPUBBLICA DI POLONIA, REPUBBLICA DI SLOVENIA E REPUBBLICA SLOVACCA SULL'ARTICOLO 38 DELL'ATTO DI ADESIONE

1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, considerano che il concetto di "non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione" si riferisce solo agli obblighi derivanti dai trattati originari applicabili alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca, alle condizioni stabilite nell'atto di adesione, e agli obblighi definiti nell'atto medesimo.

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca considerano pertanto che la Commissione contemplerà la possibilità di applicare l'articolo 38 solo in caso di presunta violazione degli obblighi menzionati al capoverso precedente.

2. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca considerano che l'articolo 38 lasci impregiudicata la competenza della Corte di giustizia definita all'articolo 230 del trattato CE a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla Commissione a norma dell'articolo 38.

3. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca considerano che la Commissione, prima di decidere se applicare loro o no le misure previste all'articolo 38, dà modo alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca di esprimere il proprio parere e la propria posizione, in conformità della dichiarazione della Commissione delle Comunità europee sulla clausola di salvaguardia di carattere generale, sulla clausola di salvaguardia relativa al mercato interno e sulla clausola di salvaguardia relativa al settore della giustizia e degli affari interni, allegata al presente atto finale.

23. DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA E DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULL'ALLEGATO X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e ALLEGATO XIII, capo 6, punto 1, lettera a), i) DELL'ATTO DI ADESIONE

Se il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA non sarà stato sostituito da un regime definitivo entro il primo semestre 2007 e se la proposta relativa a tale sostituzione non sarà giunta a una fase tale da permettere la sostituzione entro la fine del 2007, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovenia chiederanno alla Commissione di presentare per tempo al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime transitorio previsto all'allegato X, capo 7, punto 1, lettera a), ii) e allegato XIII, capo 6, punto 1, lettera a), i) dell'atto di adesione. Tale relazione terrà conto del corretto funzionamento del mercato interno e delle eventuali conseguenze negative per il settore della ristorazione nella Repubblica di Ungheria e nella Repubblica di Slovenia, in particolare la perdita di posti di lavoro, l'aumento del lavoro non dichiarato e l'entità degli aumenti dei prezzi dei servizi di ristorazione per il consumatore finale.

G. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA

24. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA SULLA POLITICA DEI TRASPORTI

Conformemente alla posizione comune dell'UE relativa al Capitolo "Politica dei trasporti", gli Stati membri attuali e quelli nuovi possono progressivamente scambiarsi autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali, senza escludere la possibilità di una completa liberalizzazione. Alla luce di quanto precede, la Repubblica ceca si aspetta pertanto che i colloqui bilaterali con gli Stati membri proseguiranno nel corso del 2003 al fine di giungere o ad un accordo bilaterale sulla completa liberalizzazione del cabotaggio o ad uno scambio progressivo di autorizzazioni di cabotaggio qualora sia richiesto un periodo transitorio.

La Repubblica ceca si rallegra per il raggiungimento di un accordo con la Germania sull'analisi di una struttura dei costi sulla base delle quote di cabotaggio bilaterali che potrebbero essere stabilite a partire dal 2004.

25. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA SUI LAVORATORI

La Repubblica ceca dichiara di aspettarsi che la liberalizzazione, che un attuale Stato membro intende attuare, dell'accesso dei lavoratori cechi al proprio mercato del lavoro sulla base di settori e professioni individuali sia soggetta a consultazioni bilaterali tra lo Stato membro interessato e la Repubblica ceca

26. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA SULL'ARTICOLO 35 DEL TRATTATO UE

La Repubblica ceca accetta la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea. La Repubblica ceca si riserva il diritto di introdurre nella sua legislazione nazionale una disposizione in base a cui, qualora in una causa dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni il diritto nazionale non preveda possibilità di ricorso, sorga una questione in merito alla validità o all'interpretazione di uno degli atti citati nell'articolo 35, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, detto organo giurisdizionale è obbligato a deferire la questione alla Corte di giustizia.

H. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

27. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULL'ACCIAIO

L'industria siderurgica estone sta attraversando una dinamica fase di sviluppo.

Nel quadro dei negoziati relativi ai necessari adeguamenti delle restrizioni quantitative previste negli accordi bilaterali in materia siderurgica tra la Comunità e la Federazione russa, l'Ucraina ed il Kazakstan, o dell'adozione di altre disposizioni in tal senso, si dovrà tener conto delle esigenze di importazione risultanti dall'espansione prevedibile dell'industria siderurgica estone nel prossimo futuro. L'Estonia sottolinea che le esigenze di importazione previste sono state comunicate alla Conferenza di adesione.

28. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA PESCA

L'Estonia è consapevole che, fintantoché non sussista un diritto comunitario derivato in materia di gestione delle risorse interne della pesca, la gestione dell'accordo fra il Governo della Repubblica di Estonia e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella conservazione e nella gestione della popolazione ittica dei laghi di Ciudi, di Lämmi e di Pskov sarà assicurata dall'Estonia in stretta cooperazione con la Commissione.

29. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA COMMISSIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE (NEAFC)

In conformità del principio della competenza esclusiva della Comunità, gli interessi dell'Estonia nella NEAFC saranno rappresentati dalla Comunità a decorrere dalla data di adesione. L'Estonia, qualora non sia diventata parte della NEAFC entro la data di adesione, fa affidamento sullo sforzo della Comunità volto ad integrare nella quota comunitaria "il contingente di cooperazione di parte non contraente" utilizzato dall'Estonia in sede NEAFC.

30. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

In relazione ai paesi terzi, l'Estonia si conformerà pienamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

I. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

31. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SEDE DI CONSIGLIO

La dichiarazione n. 20 del trattato di Nizza stabiliva che alla Repubblica lettone sarebbero stati assegnati 4 voti su un totale di 345 in sede di Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulla base di un'Unione con 27 Stati membri.

Tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata, comparabile ed equa degli Stati membri in sede di Consiglio in funzione della loro popolazione, la Repubblica lettone dichiara di riservarsi il diritto di discutere la questione della ponderazione dei voti in sede di Consiglio nel corso della prossima conferenza intergovernativa.

32. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA PESCA

In relazione al regolamento (CEE) n. 3760/92 che fissa la quota di possibilità di pesca comunitarie da assegnare agli Stati membri per popolazioni soggette a una limitazione delle catture, la Lettonia considera che le disposizioni specifiche del presente atto riguardanti le possibilità di pesca da assegnare alla Lettonia nel Mar Baltico si riferiscono all'attuale sistema di gestione nell'ambito dell'IBSFC calcolato per l'UE a 15 e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

Per quanto concerne le opportunità di pesca nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Lettonia dichiara il suo interesse per la pesca in tale zona, sebbene non abbia realizzato catture significative in periodi recenti. La Lettonia in quanto parte cooperativa della NEAFC, che rispetta tutte le decisioni e regolamenti adottati da detta commissione, si aspetta che i suoi interessi siano debitamente presi in considerazione al momento dell'assegnazione delle opportunità di pesca alla Lettonia e agli altri nuovi Stati membri.

33. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULL'ARTICOLO 142 BIS DEL REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO, DEL 20 DICEMBRE 1993, SUL MARCHIO COMUNITARIO

La Repubblica di Lettonia considera che l'applicazione dell'articolo 142 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario non impedisca di vietare l'uso di un marchio comunitario nel territorio della Repubblica di Lettonia ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2 del regolamento.

J. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

34. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLE ATTIVITÀ DI PESCA LITUANE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE (NEAFC)

La Lituania dichiara il suo interesse a continuare la sua attività di pesca tradizionale nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) dopo l'adesione all'Unione europea. La Lituania conta sul sostegno dell'UE per la sua adesione alla NEAFC. La Lituania si aspetta che, dopo l'adesione all'UE, continuino le sue attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC e che in questa zona siano assegnate quote adeguate in conformità del principio di stabilità relativa.

K. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI MALTA

35. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA NEUTRALITÀ

Malta afferma il suo impegno nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea quale definita nel trattato sull'Unione europea.

Malta conferma che la sua partecipazione alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea non pregiudica la sua neutralità. Nel trattato sull'Unione europea si specifica che qualsiasi decisione dell'Unione per giungere ad una difesa comune è presa dal Consiglio europeo all'unanimità e adottata dagli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

36. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA REGIONE INSULARE DI GOZO

Il Governo di Malta,

prendendo atto del fatto che la regione insulare di Gozo presenta specificità economiche e sociali nonché svantaggi derivanti dagli effetti combinati della doppia insularità, della fragilità ambientale, della dimensione ridotta della popolazione a cui si aggiungono una densità di popolazione elevata e risorse interne limitate,

prendendo atto del fatto che il prodotto interno lordo pro capite della regione insulare di Gozo è notevolmente inferiore a quello di Malta nel suo insieme,

prendendo atto del fatto che, per quanto riguarda la regione insulare di Gozo, il governo di Malta sta perseguendo politiche economiche e sociali specifiche intese a superare gli svantaggi strutturali permanenti di cui detta regione soffre,

riconoscendo che, all'atto dell'adesione di Malta all'Unione europea, in conseguenza dell'accordo relativo all'ammissibilità di Malta agli obiettivi dei fondi strutturali e all'assistenza nel quadro del fondo di coesione nonché degli accordi relativi all'aliquota IVA zero per il trasporto tra le isole di passeggeri e al periodo transitorio per il trasporto tra le isole di prodotti agricoli, Gozo beneficerà di misure specificamente intese ad affrontare i suoi svantaggi strutturali, oltre a usufruire di misure di utilità economica e sociale più generale,

riconoscendo inoltre che la classificazione NUTS 3 concessa alla regione insulare di Gozo non può, da sola, garantire l'attuazione dell'impegno sottoscritto dall'Unione europea di adottare misure a vantaggio delle regioni meno favorite,

dichiara che, prima della fine di ciascun esercizio finanziario comunitario che comporti una ridefinizione della politica regionale comunitaria, Malta chiederà che la Commissione riferisca al Consiglio in merito alla situazione economica e sociale di Gozo e, in particolare, alle disparità nei livelli di sviluppo sociali ed economici tra Gozo e Malta. Come richiesto, la Commissione sarà invitata a proporre misure appropriate, nel quadro della politica regionale comunitaria o di altre politiche comunitarie pertinenti, al fine di assicurare il proseguimento della riduzione delle disparità tra Gozo e Malta, e l'ulteriore integrazione di Gozo nel mercato interno a condizioni eque. In particolare, qualora Malta, nel suo insieme, non sia più ammissibile a talune misure previste dalla politica regionale, la relazione valuterà se e a quali condizioni la situazione economica specifica di Gozo giustifichi il mantenimento dell'ammissibilità di Gozo a dette misure durante il periodo di riferimento.

37. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALTA SUL MANTENIMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ZERO

L'accettazione da parte di Malta di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per il mantenimento dell'aliquota IVA dello 0 % invece dell'aliquota standard del 5 % sulla fornitura di prodotti alimentari e farmaceutici si fonda sul presupposto che il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA giunga a scadenza quello stesso giorno.

L. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

38. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULLA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE POLACCA DI TALUNI FRUTTI

La Polonia osserva che l'applicazione della tariffa doganale comune dell'UE alla Polonia può avere ripercussioni negative immediate sulla competitività dei produttori polacchi di frutti in bacche, ciliege acide e mele. Se dopo l'adesione emergeranno in questi settori difficoltà gravi e destinate a perdurare, la Polonia richiederà l'applicazione urgente della clausola di salvaguardia di carattere generale e l'adozione di strumenti intesi ad eliminare in modo permanente le perturbazioni della competitività nel settore dei frutti in bacche, delle ciliegie acide e delle mele.

39. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULLA MORALITÀ PUBBLICA

Il Governo della Repubblica di Polonia parte dal presupposto che nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei trattati che modificano o integrano i suddetti trattati impedisce allo Stato polacco di disciplinare questioni che hanno una valenza morale, nonché questioni inerenti alla protezione della vita umana.

40. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULL'INTERPRETAZIONE DELLA DEROGA AI REQUISITI FISSATI DALLA DIRETTIVA 2001/82/CE E DALLA DIRETTIVA 2001/83/CE

La Polonia considera che i prodotti farmaceutici elencati nell'appendice A dell'allegato XII del presente atto e provvisti di autorizzazione di immissione in commercio possono essere commercializzati in Polonia.

M. DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

41. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA FUTURA DIVISIONE REGIONALE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

La Repubblica di Slovenia sottolinea l'importanza che annette allo sviluppo regionale equilibrato e alla necessità di ridurre le disparità socio-economiche tra le sue regioni.

La Repubblica di Slovenia osserva che le decisioni relative alla suddivisione regionale del paese sono di sua esclusiva competenza. Un'eccezione a quanto precede è rappresentata dalla divisione regionale della Slovenia ai fini della classificazione regionale comune delle unità territoriali (NUTS).

Nell'ambito dei negoziati di adesione, una decisione provvisoria sulla questione della divisione regionale della Slovenia a livello di NUTS 2 è stata presa in occasione della diciannovesima Conferenza a livello di supplenti del 29 luglio 2002, secondo i termini stabiliti nelle conclusioni della Conferenza. Tali conclusioni sono state confermate nella riunione della Conferenza di adesione a livello ministeriale del 1° ottobre 2002.

Una dichiarazione della Repubblica di Slovenia, sulla quale nessuno Stato membro ha mai sollevato obiezioni, è stata inclusa nelle conclusioni della Conferenza. I pertinenti passaggi della dichiarazione sono così formulati:

"La Slovenia si compiace che l'UE abbia rilevato che l'intero territorio della Slovenia sarà considerato come un'unica regione di livello NUTS 2 per il periodo fino alla fine del 2006, che la Slovenia intende attuare un documento unico di programmazione che abbracci l'intero territorio sloveno per il periodo di programmazione sino alla fine del 2006, e che la Slovenia proseguirà le discussioni con la Commissione in merito alla divisione territoriale atta a garantire uno sviluppo regionale equilibrato al fine di riesamiare, allorché sarà già uno Stato membro, la sua classificazione NUTS al più tardi alla fine del 2006.

Se la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sarà adottata ed entrerà in vigore prima dell'adesione della Slovenia, quest'ultima negozierà, se del caso, con l'UE la sua applicazione alla divisione territoriale della Slovenia.

Su tale base la Slovenia può accettare la proposta dell'UE e convenire che in questa fase il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati."

42. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULL'*Apis mellifera carnica*" (kranjska čebela) INDIGENA DELLA SLOVENIA

In considerazione del fatto che la sottospecie di ape slovena *Apis mellifera Carnica* (conosciuta anche come *"kranjska čebela", "Carniolan bee", "Krainer Biene", "Carnica"* e *"Kärntner Biene"*) è una popolazione animale indigena della Repubblica di Slovenia,

tenuto conto dei secolari e ininterrotti sforzi volti a mantenere e selezionare l'ape indigena sul territorio dell'attuale Slovenia, nonché a preservarla in quanto materiale genetico indigeno, che hanno permesso di ottenere una popolazione di api geneticamente stabilizzata e in equilibrio,

tenuto conto della pressante necessità di preservare tale popolazione di api indigene con caratteristiche distintive e contribuire in tal modo alla conservazione della biodiversità,

la Repubblica di Slovenia dichiara che intende continuare ad applicare tutte le misure appropriate necessarie ad assicurare la preservazione dell'*Apis mellifera Carnica* indigena sul suo territorio.

La Repubblica di Slovenia rammenta di aver sollevato la questione durante i negoziati di adesione e ricorda che l'Unione europea aveva sottolineato che è possibile adottare misure nazionali sulla base dell'articolo 30 del trattato, fatto salvo il principio di proporzionalità, e che pertanto non è necessario trattare tale questione nell'ambito dei negoziati.

N. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Le Alte Parti contraenti prendono nota delle seguenti dichiarazioni della Commissione europea:

43. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA DI CARATTERE GENERALE, SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL MERCATO INTERNO E SULLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Prima di decidere se applicare o no le clausole di salvaguardia relative a mercato interno, giustizia e affari interni, la Commissione europea sentirà il parere e le posizioni dello o degli Stati membri direttamente interessati dalle misure in questione e terrà debitamente conto di tali pareri e posizioni.

La clausola di salvaguardia economica di carattere generale riguarda anche il settore agricolo. Essa può essere applicata allorché si presentano difficoltà specifiche nel settore agricolo, che determinano una situazione grave e destinata a perdurare, o che potrebbero comportare un grave deterioramento della situazione economica di una determinata regione. Tenuto conto dei problemi specifici del settore agricolo in Polonia, le misure adottate dalla Commissione per evitare turbolenze di mercato connesse alla clausola di salvaguardia economica di carattere generale possono includere sistemi di monitoraggio dei flussi commerciali tra la Polonia ed altri Stati membri.

44. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DI ADESIONE CON LA LETTONIA

Il trattamento di terreni incolti, per esempio per ripristinarne le condizioni ambientali tradizionali e/o evitare la creazione di paesaggi chiusi, è una misura che può essere sostenuta ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nel documento unico di programmazione nel quadro dell'Obiettivo 1.

L'articolo 33 offre varie possibilità a tale riguardo ad esempio all'ottavo trattino (gestione delle risorse idriche in agricoltura), ma soprattutto all'undicesimo trattino, che prevede la possibilità di un sostegno ai fini della tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al miglioramento del benessere degli animali. Tale sostegno può essere concluso sotto forma di pagamento unico per un trattamento di terreni incolti rispettoso dell'ambiente.

La misura proposta non prevede come obiettivo specifico il ripristino della produzione agricola in tali terreni, contemplata dalle organizzazioni comuni di mercato, o della messa a riposo. I terreni di proprietà degli agricoltori e sottoposti al trattamento descritto in precedenza potrebbero tuttavia essere utilizzati da tali agricoltori in combinazione con i loro terreni agricoli esistenti al fine di modificare i loro attuali metodi di produzione agricola in maniera tale da proteggere l'ambiente e preservare le campagne. In tal caso un ulteriore sostegno può essere possibile nel quadro delle misure agroambientali di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

IV. SCAMBIO DI LETTERE

I Plenipotenziari hanno preso atto dello scambio di lettere, allegato al presente atto finale, fra l'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni ed altre misure durante il periodo che precede l'adesione.

Scambio di lettere
fra l'Unione europea e la Repubblica ceca,
la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria,
la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia,
la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca
riguardante una procedura di informazione e consultazione
per l'adozione di talune decisioni ed altre misure
durante il periodo che precede l'adesione

Lettera n. 1

Egregio Signore,

mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.

Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.

La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Lettera n. 2

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

> "Mi pregio di fare riferimento alla questione relativa alla procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e di altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione del Suo paese all'Unione europea, sollevata nel contesto dei negoziati di adesione.
>
> Confermo che l'Unione europea può accettare tale procedura, quale figura nell'allegato della presente lettera, che potrebbe applicarsi a decorrere dalla data in cui la Conferenza di negoziato dichiarerà definitivamente conclusi i negoziati di allargamento.
>
> La prego di confermarmi che il Suo Governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera."

Posso confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Allegato

Procedura di informazione e di consultazione
per l'adozione di talune decisioni e di altre misure
da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I.

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, denominati in appresso "Stati aderenti", ogni proposta, comunicazione, raccomandazione o iniziativa che possa condurre a decisioni da parte delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su richiesta motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro dell'Unione e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto di rappresentanti dell'Unione e degli Stati aderenti.

5. Da parte dell'Unione, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena, nell'ambito dei lavori preparatori a livello dell'Unione ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio, siano stati definiti orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente dette consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su richiesta di uno Stato aderente.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, *mutatis mutandis*, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti.

10. La procedura prevista ai punti precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che possa influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri dell'Unione.

II.

1. La procedura di cui al punto I si applica, *mutatis mutandis*, ai progetti di strategie comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 13 del TUE, ai progetti di azioni comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 14 del TUE e ai progetti di posizioni comuni del Consiglio ai sensi dell'articolo 15 del TUE, fatte salve le disposizioni in appresso.

2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.

3. Tranne in caso di obiezioni motivate da parte di uno Stato aderente, le consultazioni possono aver luogo sotto forma di messaggi elettronici.

4. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato politico e di sicurezza.

III.

1. La procedura di cui al punto I si applica, *mutatis mutandis*, ai progetti di posizioni comuni, di decisioni quadro e di decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 34 del TUE nonché all'elaborazione di convenzioni in conformità di detto articolo, fatte salve le disposizioni in appresso.

2. Spetta alla Presidenza comunicare tali progetti agli Stati aderenti quando la proposta o la comunicazione è effettuata da uno Stato membro.

3. Qualora le consultazioni abbiano luogo in sede di comitato interinale, i membri di detto comitato appartenenti all'Unione possono, se del caso, essere i membri del comitato di cui all'articolo 36 del trattato sull'Unione europea.

IV.

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma e all'articolo 6, paragrafo 5 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione agli adattamenti dei trattati abbia luogo per quanto possibile, alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui gli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e all'articolo 5, paragrafo 2 esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

V.

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo la data di adesione possono essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento dell'Unione. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al punto precedente.

VI.

Le istituzioni elaborano in tempo utile i testi di cui agli articoli 58 e 61 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

El texto que precede es copia autenticada del original del Acta Final del Tratado de Adhesión a la Unión Europea, firmada en Atenas el 16 de abril de 2003 y depositada en los archivos del Gobierno de la República Italiana.

Předchozí text je ověřeným opisem originálu závěrečného aktu Smlouvy o přistoupení k Evropské unii podepsaného v Aténách dne 16. dubna 2003 a uloženého v archivu vlády Italské republiky.

Ovenstående tekst er en bekræftet genpart af originalteksten til slutakten til traktaten om tiltrædelse af Den Europæiske Union, undertegnet i Athen den 16. april 2003 og deponeret i Den Italienske Republiks regerings arkiver.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift der Urschrift der am 16 April 2003 in Athen unterzeichneten und im Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegten Schlussakte des Vertrags über den Beitritt zur Europäischen Union.

Eelnev tekst on 16. aprillil 2003 Ateenas allakirjutatud Euroopa Liiduga ühinemise lepingu lõppakti tõestatud koopia, mis antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi.

Το προηγούμενο κείμενο αποτελεί επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου της Τελικής Πράξης της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003 και κατατέθηκε στο αρχείο της κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας.

The preceding text is a certified true copy of the original of the Final Act of the Treaty of Accession to the European Union, signed in Athens on 16 April 2003 and deposited in the archives of the Government of the Italian Republic.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'exemplaire de l'acte finale du traité d'adhésion à l'Union européenne, signé à Athens le 16 avril 2003 et déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne.

Is é atá sa téacs roimhe seo cóip dhílis dheimhnithe den scríbhinn bhunaidh d'Ionstraim Chríochnaitheach an Chonartha i dtaobh Aontachais leis an Aontas Eorpach, arna shíniú san Aithin ar an 16 Aibreán 2003 agus arna thaisceadh i gcartlann Rialtas Phoblacht na hIodáile.

Il testo precedente è una copia autenticata dell'originale dell'atto finale del trattato di adesione all'Unione europea, firmato ad Atene in data 16 aprile 2003 ed è depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana.

Šis teksts ir 2003. gada 16. aprīlī Atēnās parakstītā un Itālijas Republikas Valdības arhīvā deponētā Līguma par pievienošanos Eiropas Savienībai Nobeiguma akta oriģinālekseplāra apliecināta kopija.

Pirmiau išdėstytas tekstas yra Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Baigiamojo akto, pasirašyto 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose ir deponuoto Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, originalaus egzemplioriaus patvirtinta tikra kopija.

A fenti szöveg az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés záróokmányának a 2003. április 16-án Athénban aláírt és az Olasz Köztársaság kormányának irattárában letétbe helyezett eredeti szövegének hiteles másolata.

It-test ta' qabel huwa kopja vera attestata ta' l-oriġinal ta' l-Att Finali tat-Trattat ta' l-Adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea, iffirmat f'Ateni fis-16 ta' April 2003, u depożitat fl-arkivji tal-Gvern tar-Repubblika Taljana.

De bovenstaande tekst is een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het oorspronkelijke exemplaar van de op 16 april 2003 te Athene ondertekende en in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek neergelegde Slotakte van het Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie.

Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem Aktu Końcowego Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r. i złożonego w archiwach rządu Republiki Włoskiej.

O texto anterior é uma cópia autenticada do original da Acta Final do Tratado de Adesão à União Europeia, assinada em Atenas aos 16 de Abril de 2003 e depositada nos arquivos do Governo da República Italiana.

Uvedený text je overená kópia originálu Záverečného aktu Zmluvy o pristúpení k Európskej únii, podpísanej v Aténach 16. apríla 2003 a uloženej v archívoch vlády Talianskej republiky.

Gornje besedilo je overjena kopija izvirnika Sklepne listine Pogodbe o pristopu k Evropski uniji, podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003 in deponirane v arhivu vlade Italijanske republike.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä Euroopan unioniin liittymistä koskevan sopimuksen päätösasiakirjasta, joka on allekirjoitettu Ateenassa 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja talletettu Italian tasavallan hallituksen arkistoon.

Den föregående texten är en bestyrkt kopia av originalet till slutakten till Fördraget om anslutning till Europeiska unionen, undertecknad i Aten den 16 april 2003 och deponerad i arkiven hos Republiken Italiens regering.

Il Capo del Servizo del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

Umberto Leanza

€ 4,70

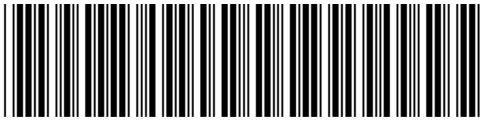

14PDL0048890